STATVTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI, DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO,

Fondato & dotato dall'Illustr. & Eccell. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena,

Riformati dal Serenis. Don FERDINANDO *Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro di detto Ordine.*

Et approuati, & publicati nel Capitolo generale di detto Ordine, l'Anno M D XC.

Con le facultà, indulti, & Priuilegij concessi dalla Santità di Papa Pio IIII. & da N. S. Sisto Papa V. & dal suddetto fondatore.

Con la Tauola copiosissima delle materie, e Capitoli.

IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Filippo Giunti. M D XCV.
CON LICENZA, ET PRIVILEGIO.
Tassato in Quattro Giulij sciolto.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO COSMO MEDICES FLORENT. Et Senarum Duci.

Pius Papa Quartus.

DILECTE fili Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Eximiæ deuotionis sinceritas, & integra fides, quibus in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu clarere dignosceris, meritò nos inducunt, vt te, qué speciali dilectione prosequimur, tuosque posteros condignis attollamus, honoribus, & gratiosis fauoribus prosequamur. Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem. Marisq; Mediterrannei ab infidelibus custodiã, & tuitionem, nec non posterorum tuorum decus & honorem, cupias vnam Militiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum côuenienti dote per te ex tuis proprijs bonis assignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarũ in Dominio tuo erigere, & instituere, si ad id nostra, & sedis pręfatæ tibi de super licentia suffragetur. Nos huic tã pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorũ prædictorum erga nos & sedem præfatã, eò magis inualescat; quò te, & illos eiusdem sedis maiori munificẽtia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volẽtes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, vt ad DEI honorem & gloriam, & alios effectus præmissos in tuo Dominio, ac loco & æde sacra tibi bene visis, vnã militiã sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cister

tien.aut alterius approbati ordinis per te eligẽdi,ac sub inuocatione,& cum insignijs tibi bene visis,decentibus postea priuilegijs,facultatibus & indultis à nobis,& sede præfata decorandam,cum dote conuenienti arbitrio tuo per te,vt præfertur,assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus,quo ad vixeris,& pro tempore existens Floren. Dux esse debeat,ac certo militum nobilium,& alias iuxta dispositionem tuam qualificatorũ numero sub tua, ac pro tempore existẽtis Magistri huiusmodi obedientia,ac per te tàm à primæua erectione,quã alias occurrẽte vacatione,ac per successores tuos Floren. Duces ipsius militię Magistros perpetuo instituendorũ cũ emissione professionis ordinis huiusmodi,ac habitus susceptione, & capitulis, pactis,conditionibus, & stabilimentis per te statuendis,aliàs tamen licitis, & honestis,ac sacris canonibus nõ contrarijs, per nos & sedem præfatam postmodum approbandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in dictis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarum, sine tamen alicuius præiudicio, erigere & instituere, nec non pro militiæ, ac militũ eorundem salubri directione, & fęlici regimine,quæcunq; statuta,& ordinationes similiter licita & honesta,ac contra libertatem ecclesiasticam non tendentia, etiã per nos, & sedem eandẽ approbanda condere,& edere,aliaq; in præmissis, & circa ea necessaria & opportuna facere liberè,& licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apostolica,tenore præsentium,licentiam, & facultatem concedimus. Non obstantibus constitutionibus,& ordinationibus, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis quorũcunq; Regnorum,& Dominiorum,militijs, illarũmque administratoribus & Magistris,ac personis alijs,etiam ad Regũ: Reginarum & aliorum Principum instantiam,aut etiam motu proprio,& Consistorialiter, vel aliàs quomodolibet concessis,approbatis & innouatis. Quibus omnibus illorum tenores pręsentibus pro sufficienter expresis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter,& expresè derogamus, cęterisq; cõtrarijs quibuscunq;. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, Die prima Octob. 1561. Pontificatus nostri Anno secundo.

Cæ. Glorierius.

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI,

AD PERPETVAM Rei memoriam

HIs, quæ pro Religionis propagatione, & Fidei Catholicæ defensione, ac animarum salute prouidè facta esse noscuntur, vt firma perpetuò, & illibata persistant, libenter apostolici muniminis robur adijcimus, ac illà de nouo cōcedimus, & desuper disponimus, prout Catholicorum Principum nobis, & Apostolicæ Sedi deuotorum pia vota exposcunt, & id in Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij Nobilis Viri, COSMI Med. Florentiæ, & Senarum Ducis nobis exposito, quòd ipse ad DEI laudem & gloriam, ac Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus tuitionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cupiebat vnam Militiam sub certo, approbato ordine per eum eligēdo cum dote competēti ex suis proprijs bonis assignāda pro vno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in Hispanijs, vel alibi ritè institutarum Militiarum instar in eius Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostra, & sedis prædictæ licentia suffragaretur. Nos præfato COSMO Duci, vt ad DEI honorem, & gloriam, aliosque effectus præmissos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vnā Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati

 ordi-

ordinis, ac sub inuocatione, & cum insignijs, de quibus sibi videretur decentibus, postea priuilegijs, facultatibus, & indultis à nobis, & dictæ sede decorandam cum dote conuenienti per eundem COSMVM Ducem, arbitrio suo, vt præfertur, assignanda pro vno Magistro, qui videlicet ipse COSMVS, quoad vixerit, & deinde pro tempore existens, Florentiæ Dux esse deberet, & certo Militum per ipsum Magistrum pro tempore existentem, tàm à primæua erectione huiusmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò instituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & stabilimentis per dictum COSMVM Ducem edendis, & per nos, & dictam sedem postmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiuditio, erigere, & instituere, ac pro Militiæ Militumq; præfatorum salubri directione quæcunque ordinationes, & statuta per nos, vt præfertur, confirmanda condere posset, licentiam, & facultatem per alias nostras in forma Breuis literas cõcessimus. Cum autem, sicut accepimus, idem COSMVS Dux omnipotentem DEVM, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo prodesse, vitamque beatam promereri desiderans, in immensæ Maiestatis diuinæ, ac gloriosissimæ DEI genitricis, semperque Virginis MARIAE, totiusque cœlestis Curiæ gloriam, & honorem eorundem literarum vigore vnã sub Inuocatione, & Protectione Beati Stephani Militiam Militum Sancti Stephani nuncupandorum sub Regula eiusdem Sancti Benedicti erexerit, & instituerit, illique nonnullos fructus redditus, & prouentus, ac bona pro eius dote assignauerit, volueritque quod eius Milites præfati in sua receptione charitatem, castitatem coniugalem, & obedientiam expressè profiterentur; charitatem nempe, cui tanquam solidæ basi Militia ipsa inniteretur, honorem DEI rebus vniuersis præponendo, sacræ scripturæ præceptis parendo, sedis prædictæ mandata seruando, pro fide Catholica pugnando, iustitiam colendo, pauperibus subueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter sese vltro

neos,

neos cuicunque periculo pro Christianæ Religionis defensio ne, & pro eius augumento, non solùm facultates, sed & propriam vitam exponẽdo: Castitatem verò siue pudicitiam, nullam aliam fœminam, præter propriam vxorem, carnaliter cognoscendo, obedientiã autem in omnibus sibi per Magistrũ, vel eius Locumtenentem, aliosuè militiæ superiores, iuxta illius ordinationes, & statuta iniunctis bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro salubri Militiæ, Militumque prædictorũ regimine, & perpetuitate quàm plura Canones, & Statuta, ac ordinationes super ipsorum Militum regula, super Militiæ statutis, & constitutionibus, super Militum officio, ac professione, super Pœna transgressoribus Regulæ, Statutorumq; infligenda, super modo Milites ad professionem recipiendi, illorum habitu, Ecclesiã, & cultu Diuino, Hospitalitate, communi Thesauro, Capitulo Generali, Magno Magistro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militum officio, exercitio, & commendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, nec nõn prohibitionibus, & pœnis, ac super alijs prouisionibus, rebusque ad diuini numinis cultum, Militiæ decus, Religionis augumentum, & animarum salutem facientibus ediderit, atque sanciuerit, prout in illis, varijsque capitulis desuper Italico sermone in vno Quinterno distinctè cõscriptis, ac de nostro mandato per dilectum filium nostrum Ioannem Baptistam tt. Sancti Clementis presbyterum Cardinalem Cicada nuncupatũ diligenter examinatis, ac perlectis, & emendatis, ac per nos manu propria subscritpis plenius cõtinentur. Nos præfati COSMI Ducis pium, & laudabile institutum, vtpotè Fidei Catholicæ exaltationem, & alia pia opera concernens plurimùm in Domino collaudantes, nec non erectionis, institutionis, statutorum, canonum, ordinationum, & capitulorum, ac super illis confecti Quinterni prędictorum, & inde secutorum veriores tenores præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, ac ipsum COSMVM Ducem, quem speciali dilectione prosequimur, in hoc suo laudabili Militiæ Christianæ promouendæ proposito confouere, ac specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, MOTV proprio, non ad ipsius COSMI Ducis,

 vel

vel alterius pro eo nobis super hoc oblatæ petitionis instan.
tiam; sed de nostra mera liberalitate erectionem, institutio.
nem, asignationem aliaque omnia, & singula, Canones,
statuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa con-
cernunt, cætera in predicto Quinterno contenta, & inde se-
cuta, quæcumque Apostolica auctoritate tenore præsentium
ex certa scientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpe-
tuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, nec non om-
nes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui forsan interue-
nerint in eisdem supplemus, & nihilominus potiori pro
cautela Militiam prædictam eisdem modo, & forma, quibus
per ipsum COSMVM Ducem erecta, & instituta est, de no-
uo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus,
& instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus,
& alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem
COSMVM Ducem hactenus concessa, & deinceps, tàm per
eum, quàm alios quoscunque licitè concedenda etiam perpe-
tuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta,
ordinationes, & capitula prædicta de nouo statuimus, & ordi-
namus ac eundem COSMVM, & pro tempore existentem
Florentiæ Ducem in Magnum Magistrũ eiusdem militiæ cũ
honoribus, oneribus, prærogatiuis, & facultatibus, quibus
alij aliarum Militiarum dicta auctoritate cõfirmatarum Ma-
gistri inter suos milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, &
gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illi-
que prædicta immutandi, & reformandi. Ac alia quæcunque,
ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facien
tia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria,
quotiens sibi videbitur, condendi facultatem concedimus; ac
præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque
plenarios, & integros effectus sortiri, & per milites fratres, &
alias eiusdem militiæ, personas, aliosq; quomodolibet inuio-
labiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab
illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem te
neri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & pœnis Eccle
siasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per
quoscunque Iudices, quauis auctoritate fungentes, sublata eis,
& eorum

& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus super his à quoquàm quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quocirca venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis filijs Vicarijs Venerabilium fratrum nostrorũ Floren. & Pisan. Archiepiscoporũ in spiritualibus generalibus motu simili per Apostolica scripta mandamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum, per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunq; vbi, & quando opus fuerit, & quotiens pro parte dicti COSMI, & pro tempore existentis Florentiæ Ducis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in premissis efficacis defensionis præsidio assistẽtes faciant auctoritate nostra pręsentes literas, & in eis cõtenta huiusmodi firmiter obseruari. Ac COSMVM, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem, nec nõ Milites præfatos, ac singulos alios, quos ipsæ literæ concernunt, & concernent in futurum illis pacificè gaudere non permittentes, eos desuper per quoscunque quomodolibet indebitè molestari, Cõtradictores quoslibet, & Rebelles per censuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia opportuna iuris remedia appellatione postposita compescendo. Nec non legitimis super his habendis seruatis processibus censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus, aggrauando. Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, nõ obstantibus fœlicis recordationis Bonifacij PP. VIII. prædecessoris nostri, qua cauetur, ne quis extra suam Ciuitatem, vel Dioces. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam dietam à fine suæ Dioc. ad iudicium euocetur, seu ne Iudices à sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus deputati fuerint cõtra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere, præsumant, & de duabus nõ tribus dietis in Concilio generali edita, & quibusuis alijs cõstitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quarumcunque aliarũ, etiam hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Militiarum iuramẽto confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis, illis ac dilectis filijs illarum Magistris,

gistris, conuentibus, & fratribus sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irritantibus; & alijs decretis, etiam motu, & scientia similibus, ac consistorialiter, etiam per viam contractus, ac vniuersae legis, & ad Imperatorum, Regum, aut aliorum Principum instantiam, ac alijs quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis; quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, indiuidua, & expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaeuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permãsuris hac vice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, contrarijs quibuscunque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari nõ possint, per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum confirmationis, approbationis, adiectionis, suppletionis, erectionis, institutionis, applicationis, appropriationis, statuti, ordinationis, constitutionis, deputationis concessionis, decreti, mandati, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis DEI, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo sexagesimo primo Calend. Februarij. Pontificatus nostri Anno III.

PRIVI-

PRIVILEGIA FACVTATES, ET INDVLTA A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTVI, ET MILITIBVS SANCTI STEPHANI CONCESSA 1562.

Pius Episcopus Seruus Seruorum DEI, *ad perpetuam rei memoriam.*

ALTITVDO Diuinæ prouidentiæ, nullis præscripta limitibus, nullisque terminis cóprehensa cęlestia, pariter; & terrestria inscrutabili ratione disponit, & mortalium mentes ad ea, per quæ beneuolentia, & feruenti deuotione Catholicorum Principum ad id tendentium, & quam in nos, & Romanam gerere comprobant Ecclesiam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarũ, diuinusque cultus suscipiat increméta, incitat. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis ecclesiæ regimen eadẽ est prouidentia créditum, iuxta sedis Apostolicæ officiũ, pro eorũ meritis dexterá in eos liberalitatis nostræ extẽdere censemus, quo ipsi in perseuerãtia laudabiliũ operũ feruentius animẽtur, quorũ exemplo prouocati, ad similia facilius inducantur.

cur. Hinc est, quod nos dilectos filios nobilem Virum Cosmum Medicen. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum Magistrum Militiæ Sancti STEPHANI sub regula S. Benedicti, & couentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per eundem COSMUM Ducem de licentia nostra institutæ specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eorum singulos à quibusuis, excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis a iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluentes, & absolutos fore censentes MOTU proprio, non ad eorum, vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius Militiæ milites, Priorem, ceterosque ministros ecclesiæ dicti couentus, & alias personas, etiam in sacris, & presbyteratus ordinibus cõstitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunqne cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinentes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunq; ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio, & potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctoritate tenore præsentiũ ex certa nostra scientia perpetuò eximimus, & totaliter liberamus, illosque dicto COSMO Duci, & Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modo; & forma, quibus in ipsius Militiæ statutis, & ordinationibus continetur, immediatè subijcimus, & supponimus, itaque ipsi locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cuiuscunq; contractus, delicti, vel alterius rei vbicunque iniatur contractus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere valeant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iustitia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato respondere debeant. Decernentes quoscunque processus cõtra illos, vel eorum aliquem, tàm per ipsos locorũ ordinarios, vel eorum Vicarios, seu quosuis alios, quàm Magistrum, vel eius deputatum prædictos pro tẽpore factos, & qualibet etiã

excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sentẽtias promulgatas nullas & inualidas, nulliusque roboris, vel momenti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, alijsque presbyteris, vt singulas pensiones annuas vsque ad summam ducẽtorum ducatorum auri de camera super quorumuis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canon. & Præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura sæcularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis alias sibi canonicè reseruãdas accumulatiuè, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tẽpore percipere cõtigerit, & cõtinget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo in toto, vel parte simul, vel succesiuè, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusuis, personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, aut Canonici, Cathedralis Ecclesiæ, & in dictæ Militiæ militum manibus, etiã quæcunq;, quotcunque, & qualiacunque beneficio Ecclesiastica obtinentium, & expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habẽdo consensu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pijs nũcupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatæ obligationem, Nec non tam illis, quàm cæteris omnibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyteris, & beneficiatis eiusdem Militiæ, vt de quibuscunq;, tàm stabilibus, quàm mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris existãt per eos etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtẽtorũ, ac alias vndecunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quouis modo spectantibus, dummodo quintam illorum partẽ Conuentui prædicto relinquant inter quoscunq; consanguineos filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantumuis in-

uis incapaces personas testari, ac alias etiam per codicillos, donatione inter viuos causa mortis, & alia quacunq; via, prout sibi videbitur disponere, ac illa in pias, & non pias, alias tamen licitas causas erogare. Ac Priori Ecclesiæ dicti Conuentus pro tempore existenti, vt quoties sibi placuerit missam, ac alia diuina officia in prædicta, alijsque dictæ Militiæ Ecclesijs in habitu Pontificali cum mitra, & baculo pastorali celebrare, ac post missarum, dummodo ibi non sit præsens aliquis Catholicus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictionē CHRISTI populo impartiri. Et tàm ille quàm singuli presbyteri milites eiusdem Militię vnum curatum beneficium ecclesiasticum à dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut incorporatum, etiam si parocchialis Ecclesia, vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes, & idonei fuerint, & beneficium huiusmodi aliàs sibi Canonicè conferatur, recipere, & retinere liberè, & licitè valeant auctoritatè, & tenore prædictis de specialis dono gratiæ dispensamus, sibiq; pariter indulgemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & Militibus pro tempore existentibus, alijsque personis dictæ Militiæ propter eius regulam, statuta, & capitula, nunc, & pro tempore edita nō obseruata vel minus ritè adimpleta in peccatum mortale incidat, præterquam inobedientiam, & contumaciam pluriès commissam, & continuatam, & ab ipsa Religione rebellionem, & alios casus, peccatum huiusmodi ex diuinis præceptis, sacrisque Canonibus generantes. Quodque Religionis, & militiæ huiusmodi bona, possessiones, & fructus redditus, & prouentus quæcunq; tam per magnum Magistrum commendis, alijsque beneficiis, & officijs dictæ militiæ in illorum institutione, quam deinceps illis, dictoque Cōuentui, & eius personis quomodolibet assignanda, concedenda, & applicanda sub quibusuis decimis, subsidijs, alijsque ordinarijs, & extraordinarijs oneribus per nos, & Roman. Pontifices pro tempore existen. ac sedem Apostolicam ex quauis causa quantumuis necessaria, etiam pro Cruciata Sancta, & defensione contra infideles nullatenus comprehendātur, neque ad illorum, annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, reddituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorū prouisionibus

ſionibus faciendam ſolutionem teneantur, ſed ab illis excepta ſint, & eſſe cenſeantur, niſi eá, quæ hactenus oneribus huiuſmodi fuerunt, & de præſenti ſunt obnoxia, & quod nulla penſio annua ſuper alicuius commendę, vel alterius beneficij Militiæ huiuſmodi fructibus etiam ex reſignatione in manibus Romani Pontificis, aut alia quauis probabili cauſa, niſi in perſona perſonæ dictę Militiæ, etiam per ipſum Pontificem reſeruari, neque commendæ, & alia beneficia dictæ militiæ penſionibus huiuſmodi aliter quàm, vt præfertur, onerari poſsint. Et ſi penſiones deſuper aliter aſsignari contingat, aſsignationes ipſæ nullius ſint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum huiuſmodi ad illarum ſolutiones teneantur, neque ad id cenſuris eccleſiaſticis, alijsvè pœnis compelli poſsint, etiam perpetuò ſtatuimus, & ordinamus. Propterea vt ipſi milites Eccleſiæ Catholicæ, fideliumque defenſionem contra infideles animo feruentiori, minorique perdendæ lucis humanæ, ſi ad æternam inde nanciſcendam proſpectanti, metu ſuſcipiant de omnipotentis Dei miſericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius auctoritate confiſi, Vniuerſis, & ſingulis militibus, & aliis eiuſdem militiæ perſonis, qui in expeditione tam maritima, quam terreſtri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hoſtilibus armis, ſed etiam aliquo quouis mortis genere de peccatis ſuis corde contritis, & ore confeſsis, vel ſaltem ſtatutis à iure temporibus confitendi propoſitum habentibus in virtute fidei Catholicæ deceſſerint, ac tam militibus, & perſonis præfatis, quam quibuſuis aliis vtriuſque ſexus, etiam verè pœnitentbus, & confeſsis, ſeu confitendi propoſitum habentibus, vt præfertur, qui Eccleſiam Conuentus huiuſmodi, quæ ſub inuocatione Sancti Stephani Papæ, & martyris eſt conſecranda, in ſingulo die feſtiuitatis eiuſdem Sancti Stephani Papæ, & martyris ſecunda Auguſti à primis veſperis vſq; ad occaſum ſolis feſtiuitatis huiuſmodi annuatim deuotè viſitauerint, ac pro pace inter Principes Chriſtianos cõfouẽda, ter orationẽ Dominicam, & totidem ſalutationem Angelicam recitauerint, plenariam omnium, & ſingulorum peccatorum ſuorũ

G.iiij indul-

indulgētiam,& remiſsionem. Qui vero de bonis ſibi à Deo collatis vnam eiuſdem Militiæ Commēdam fundauerint,vel dotauerint,aut,Conuentui, & Militiæ prædictis ad eius ſubuentionem, & onerum illi incumbentium ſupportandorū, faciliori ſupportatione aliquid iuxta facultatum ſuarum modum,piamque intentionem donauerint,vel legauerint , eaſ omnes indulgētias,quas Hoſpitalis Sancti Ioannis Hieroſolimitani benefactores conſequuntur, ſine illorum præiudicio miſericorditer in Domino ſimiliter perpetuò cōcedimus , & elargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, ſtatuta, & alia premiſſa nullo vnquam tempore de ſurreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio,vel intentionis noſtræ defectu notari , vel impugnari poſſe : neque ſub quibuſuis ſimilium,vel diſsimilium indulgentiarum,priuilegiorum exemptionum ſtatutorum & aliarum gratiarum, ſuſpenſionibus, reuocationibus,limitationibus, alijſque cōtrarijs diſpoſitionibus à nobis,& ſucceſſoribus noſtris,ac ſede prædicta quauis de cauſa quantumlibet iuſtiſsima pro tempore emanatis , & emanandis comprehendi,ſed ſemper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt,totiens in priſtinum ſtatum reſtituta,& de nouo conceſſa eſſe,& cenſeri,& ſic in præmiſsis per quoſcunque iudices ſublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi,& interpretādi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac quicquid ſecus ſuper his à quocunq; quauis auctoritate ſcienter,vel ignoranter contigerit attentari,irritum & inane decernimus. Quocirca venerabilibus noſtris Muran. & ac Aretin.ac Piſtorien. Epiſcopis,per Apoſtolica ſcripta,motu ſimili mandamus quatenus ipſi vel duo,aut vnus eorū per ſe, vel alium,ſeu alios præſentes noſtras literas,& in eis contenta ſimiliter publicantes,dictiſque Cosmo Duci,& Magno Magiſtro , ac Conuentui in præmiſsis efficacis defenſionis præſidio aſsiſtentes faciant auctoritate noſtra literas, & in eis cōtenta huiuſmodi firmiter obſeruari,ac quos literæ ipſæ cōcernunt, & concernent in futurum, & eorum ſingulos illos pacificè gaudere non permittentes eos deſuper per quoſcunque cōtra earundem literarum tenorem quomodolibet inde

bitè

bitè molestari. Contradictores quoslibet, & rebelles per censuras, & pœnas Ecclesiasticas auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nec non legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachij sæcularis, Non obstantibus fælicis recordationis Bonifatij Papæ VIII. prædecessoris nostri, qua cauetur, nequis extra suam Ciuitatem, vel Diœcesim, nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam diætam à fine suæ Diœcesis ad iudicium euocetur, seu ne iudices a sede præfata deputati extra Ciuitatem, vel Diœcesim, in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere præsumant, Et de duabus diætis in Concilio generali edita, dummodo vltra tres diætas aliquis auctoritate præsentium ad iudicium non trahatur; & alijs Apostolicis, ac in prouincialibus, & Synodalibus Concilijs æditis specialibus, vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, nec non dictæ Militiæ etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, vsibus, & naturis contrarijs quibuscunque, Aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas nō facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mē tionem. Volumus autem, si aliàs visitantibus dictam Ecclesiam erigēdam modo præmisso aliqua alia indulgentia in perpetuum, vel ad certum aliud tempus nondum elapsum duratura per nos concesse fuerit, præsentes literæ quoad indulgentiam in eis contentam nullius sint roboris, vel momenti, quodque beneficia eisdem militibus conferenda huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequijs, & animarum cura in eis, si qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostræ absolutionis, exemptionis, liberationis, subiectionis, dispensationis, indulti, statuti, ordinationis, concessionis, elargitionis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ei

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Dominicæ, Millesimo Quingentesimo Sexagesimo secundo Non. Iulij, Pont. Nostri Anno Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anastasius

A tergo. Reg. Apud Cæsarem Secretarium.

PRIVILEGIA, ET FACVLTATES AB ILLVSTRISS. ET EXCELL.^MO D. D. COSMO MEDICES FLORENTIÆ.

Et Senarum Duce Religioni, & militibus Sancti Stephani concessa.

1565.

COSMVS Medices DEI gratia Florentiæ, & Senarum Dux II. Portus Ferrarij in Ilua insula, Castilionis Piscariæ, & Igilij Insulæ Dominus, &c. Recognoscimus harum serie literarũ, & vniuersis notum facimus, quòd sacri nostri ordinis Militiæ, quam superioribus annis ad Christianam Rempublicam tuendam, propagandam vè (annuente DEO) fundauimus, Conuentu, Ecclesia, Aedibus à fundamento erectis, ærario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atque alijs nauticis rebus comparatis, operepretium fore duximus, quę ad politiam, ac ipsius militię firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus literis constituere. Nos igitur prædictis, atq; alijs iustis causis moti ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostræ plenitudine Religionem Sancti Stephani, eiusque sacrum militarem ordinem infrascriptis immunitatibus, gratijs, & priuilegijs decoramus, atque exornamus. In primis namque ciuilium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad

ipſam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertinebunt hac in noſtra Ciuitate Florentina, eiuſque Dominio ſupremum magiſtratum noſtrorum Clariſsimorum Conſiliariorum; Senenſis vero Magnificum generalem Gubernatorem noſtrum, aut Locumtenentem cum poteſtate delegandi notionem habere volumus, & decernimus præter eos neminem. Qui quidem Magiſtratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint, procedendo ſummariè, & de plano, ſine ſtrepitu, & figura iudicij ſola facti veritate inſpecta, huiuſmodi cauſas decidere, & terminare debeant, omni prorſus appellatione remota; & pro dictarum cauſarũ deciſionibus Religio ipſa priuilegijs municipalibus, & ſtatutis vtatur, ac potiatur, quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenſes Ciues reſpectiuè vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito, & expreſsè declarato, quod aduerſus Procuratores, Quæſtores, Actores, Colonos, atque id genus Miniſtros, qui prædiorum Ruſticorum fructus, vel quorumuis bonorum, uel Commendarum redditus, ad ſacram tamen Religionem pertinentes, aut ſacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religio via executiua, tàm realiter, quàm perſonaliter, coràm quibuſcunque Rectoribus alijſque ordinariè iuſdicentibus agere poſsit, eiſdem ciuium Florentinorum, & Senenſium, vt cauſa poſtulabit, priuilegijs ſuffulcta, vt adminiſtrationis ratio, & reliquorum reſtitutio pro ſuo iure facilius obtineatur: Nullus tamen contra præfatam Religionem, eiuſque ærarium agere, aut de iuribus ſuis quibuſcumque experiri valeat, præterquam coram prefatis Conſiliarijs, & Gubernatore. Ipſis vero militibus, eorumque famulis, ac ipſius ſacræ Religionis officialibus, & Miniſtris arma defenſibilia, & offenſibilia cuiuſcunque generis, exceptis Aeneis inſtrumẽtis vulgo nuncupatis, Archibuſetti a ruota, alijſq; per ædicta noſtra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ, Senis, & vbique locorum noſtræ Dictionis, & ſub eiſdem conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc noſtræ Aulæ, & nobis vel Principi Illuſtriſsimo filio noſtro ſtipendio inſeruientes habent, ac potiuntur. Militum quoque

que

que eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum arma, vestes, & supellectilia dumtaxat ad eorum vsum vel ipsorum familiæ destinata Florentiæ, Senis, cæterisque nostræ dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tam immissionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta penitus esse decernimus, atque præcipimus, dummodo per riuisores, aut alios Doanæ ministros prædictæ res, & vtensilia siue immittenda, siue extrahenda inspiciantur, atque obsignentur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officiales, & Ministros quo ad prædia, vrbana domus, & habitationes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem immunitate, ac priuilegio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scolares Pisis commorantes potiuntur, absq; tamen ipsorum scolarium, & doctorum præiudicio. Quæquidem priuilegia, & immunitates, vt supra concessas, sine dolo, sine fraudes & sine vlla machinatione (vt virum bonum decet) obseruari districtè iubemus. Non obstantibus quibuscunque in contrarium quomodolibet facientibus. Quibus omnibus, & singulis, etiam si talia forent, quòd de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri debeat specialiter & expressè, motu proprio, & eadem certa scientia derogamus. Hæc est voluntas nostra huius diplomatis manu nostra firmati, & plumbei nostri Ducalis Sigilli appensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiæ in nostro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, Ducatus nostri Florentini, Anno x x i x. Senensis vero, i x.

COS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

V: Lælius Taurellus:

Franciscus Vincha:

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANAE, QVOD EQVITES S. STEPHANI POSSINT EMITTERE MILITIÆ PRÆDICTÆ PROFESSIONEM INTRA ANNVM

probationis, nec comprehendantur in decreto Concilij Tridentini Sessione 25. Cap. 15.

Tirasonensis. Pensionis.

DOMINVS Ioannes de Luna obtinens Decanatũ Ecclesiæ Collegiatæ oppidi de Tudela resignauit eum in manibus Papæ in fauorem Domini Petri Ximienes reseruata sibi pẽsione mille ducatorũ auri largorum Cum decreto quod si prædicto Domino Ioanni contigeret ingredi aliquam religionem militarem, ac iuxta ipsius Religionis priuilegia vxorẽ ducere, pẽsionẽ nihilominus ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatione; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Cameræ dictus dominus Petrus, & R.P.D. Ludouicus Torres, interim publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius publicationem dictus D. Ioannes de Luna habitum militiæ Sancti Stephani suscepit, & incontinenti professionem emisit, & demum vxorem duxit, hinc orta fuit contrauersia inter prædictas partes super prædicta pensione prætendente D. Petro.

Petro pensionem extinctam esse, ex eò quod in emittenda professione nō fuisset à Domino Ioanne seruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Sess. 25. c. 15. in quo cauetur, ne quis in quacumq; religione, tam Virorum, quam mulierum, qui minori tempore, quàm per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę xi. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sācti Stephani quoad annuā probationem sub huiusmodi decreto comprehenderetur, & ex multis fuit resolutum non comprehendi.

Primo quia intētio finalis huius decreti fuit occurrere Apostasię, in quam facilè dilabūtur ij qui, minus consultò, ac de se nullo facto experimento religionem profitentur c. ad Apostolicam de regular. c. non solum eo. tit. in 6. quod quidem non potest conuenire istis militijs, in quibus institutum non est admodum durum, & multis abundant priuilegijs à Sancta sede Apostolica concessis.

Secundo quia Conciliū videtur de ijs religiosis loqui, qui pro Basi, ac fundamento, & perfectione suę Religionis tria vota profitentur, obedientiæ, paupertatis, & castitatis, vt videntur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti cōtinentur, quæ quidem non emittuntur à militibus S. Stephani; nec obstat quod postea subdat, & si qua alia sunt alicuius alterius regulæ, & ordinis secularia vota, & præcepta, quia procedit augumentatiuè vltra alia tria vota præstari solita à Regularibus nam etiam in istis votis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2. 2. q. 188. art. 7.

Tertio ad hoc facere visū est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in domibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè professos, & ait ita per Clementem iudicatum fuisse, quod etiā tradit Abb in rubr. de reg. nu. 4. vbi vult quod Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non possint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam, Rectores vero Hospitalium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum nō esse religiosos, nec largo modo, nec strictò, allegat Ioan. de

Lignano,& Lauren. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in sua summa in verbo Religiosus nu. primo vbi ait, tales viuentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis B. Francisci nõ esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio, nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest auctoritas d. Diui Thom. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. ꝙ illi modi viuendi, secũdum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo religiones, sed secundum quid, in quantum, scilicet ꝙ in aliquo participant, quæ ad statum religionis pertinent; & ideo concludit votum perpetuæ continentiæ requiri ad religionis perfectionem; Accedit etiam, ꝙ iste terminus professio intelligitur de tribus votis c. cum ad monasterium vbi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum ꝙ Concilium vbi voluit comprehendere milites, eos nominauit vt ead. Sess. 25. c. 12. & Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular. multa præcipi, quæ nõ possunt applicari huic militiæ S. Stephani, & ideo non videtur comprehensa, quale id quod habetur c. 2. vt nihil proprium possideant, & c. 4. ne liceat a conuentibus sine licentia recedere, & ad vniuersitatem missi in suis Cõuentibus habitent, nec c. 6. de electionibus loquẽs potest istis applicari, nec c. vltimũ vbi Sancta Synodus hortatur Reges, & Principes, vt velint prædictis Episcopis, Abbatibus, & Generalibus, ac cæteris præfectis in exequtionem, eorumque in dicta reformatione continentur auxlium suum, & auctoritatem interponere, quoties fuerint requisiti, si enim sacra synodus intellexisset de militijs, hortandi erant ipsimet, Reges, & Principes, qui sunt magni magistri ordinum ad cõtenta in reformatione, obseruanda nec expectandum, quòd ab aliquo essent requisiti.

In præsentibus statutis ea. hoc primũ est in ordine 6.

Sexto fuit consideratum, ꝙ in militia Sancti Stephani vno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio, vt in stat. d. militiæ tit. 2. cap. 1. quod etiam vsu obseruari cõpertum est.

Septimo fuit habitum pro solido argumẽto quòd in c. vlt.

præsentis

præſentis decreti cauetur, vt omnia obſeruentur in omnibus Cœnobijs, Monaſterijs, Collegijs, & domibus quoruncumq; Monachorum, & regularium, nec non quarumcumq; ſanctimonialium, etiam ſi illæ ſint ſub guberhio Militiarum, Nam ſi ipſæ militiæ continerentur ſub illis decretis, fruſtra fuiſſet facta extenſio ad domos mulierum, quæ ſub militijs viuunt; Expreſsio igitur iſtarum arguit ipſas militias de mente Sanctæ Synodi non fuiſſe cõprehenſas in decreto, & ex dictione etiã arguitur Synodum in pertinẽtibus ad militias plus dubitaſſe.

Octauo, quando vnum præſupponitur, & ſuper eo diſponitur, diſpoſitio locum non habet niſi adſit præſuppoſitum l. mancipia C. de ſeru. fug. & ibi gloſ. & Docto. in ver. auocandum Tex. in l. Lutius Titius. de fid. libert. ſed in hoc capite, de quod nunc particulariter agitur; præſupponitur annus probationis, ergo vbi non adeſt iſte, annus veluti in caſu, de quo agitur, non habebit locum diſpoſitio de profeſsione poſt annum probationis emittenda.

Non obſtat qualitas verborum, quia ſecundum ſubiectam materiam, & rationem finalem reſtringi debet gloſ. in l. omnes C. de mun. & honor. l. cũ pater §. dulciſsimis delegat. 2.

Nec obſtat, quod materia videatur fauorabilis, & ideo extendenda ad eos, qui largo modo ſunt religioſi. Quia cum ceſſet rõ finalis, nullus ex hoc decreto elici põt fauor imo potius eſſet onus inutile, & odioſum illis qui ſtatim his militijs adſcribi vellent ad participandum, & gaudendum priuilegijs eis conceſsis; alia quæ in contrarium facere videntur, ex dedictis facile tolli poſſunt.

DE-

DECISIO SACRÆ ROTÆ ROMANAE

QVOD EQVITES MILITES S. STEPHANI BENEFICIORVM Secularium sint Capaces

LVCANENSIS PLEBIS.
Veneris 22. Maij. 1579.

VIT Conclusum quòd huiusmodi Parochialis Ecclesia secularis nō vacauit per adēptionem Militiæ, seu professionem Militum Sacerdotum, seu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & professio non est propriè religio, sicut etiam in similibus Militibus Hispanis, vt per illorum professionem, & Militiā Clericalem non vacet pensio, fuit resolutum in vna Tirasonensis pensionis coram R.P.D. meo Seraphino. Nam licèt per ingressum religionis post professionem vacēt ipso iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. lib. 6. hoctamen intelligebāt Domini in propria, & verè religione, in qua emittuntur tria vota substantialia, paupertatis, castitatis, & obedientiæ, iuxta textum in c. 1. de stat. regula. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non sunt veræ & propriæ Religiones, & in materia priuationis, seu vacationis ipso iure, quæ est stricti iuris, in dubio nō inducitur priuatio, seu vacatio ipso iure glo. in c. 1. de sagittar. cū alijs per Præpos. Alex. in c. Salonitanæ n. 3. 63. dist. & alias vt benè in dicta decisione, & votis dominorum.

Christophorus Robusterius de Samant. Rotæ Auditor.

BRE-

VOTVM NONNVLLORVM EX DOMINIS SACRAE ROTAE ROMANAE QVOD EQVITES MILITES SANCTI STEPHANI

Sint capaces beneficiorum Secularium,

PVTO milites S. Stephani esse capaces beneficiorum secularium, quia ex ressolutionibus aliàs in Rota factis tàm coram R. P. D. meo decano in vna tirasonen. pensionis sub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendissimo domino Oriolen. in vna lucana plebis sub die 22. Maij 1579. constat istos milites non esse propriè, & verè regulares, licet n. habeant quendam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicũtur habere regulam, cùm non profiteantur illa tria vota paupertatis, castitatis, & obedientię, quæ pro basi, ac fundamento, & perfectione cuiuslibet Religionis necessaria sunt c. ad monasterium de statu mon. maximè cùm proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo casu nõn dici propriè professos, tradit specul. dicens ita per Clemen. fuisse iudicatum in tit. de statu Monach. q. 36. sub numero 41. & post Ioan. de Ligna & laurent. de Rodulphis in Clem. 2. de præben. tradit Abb. in c. 2. sub. numero xi. de foro compet. & in rubr. de regulari. numero 4. vbi dicit quod licet Equi-

tes

tes Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obedientiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, tamen Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religiosi, quod etiam voluit Sum. Ang. in verbo Religiosus, num. primo vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur matrimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2.2. q. 186 articulo 4. in fin. dicentis quod illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquẽdo Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. circa fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit quod votum perpetuæ continentiæ requiritur ad Religionis perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus, quia cum habeãt vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, seù Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero x 1. quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Vltra quod deficit etiam aliud votum substantiale paupertatis, quæ non promittitur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium, vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto numero x 1. Item deficit votum obedientię, quæ cum promittatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientia, quæ sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati renunciatum, & omnia commissa voluntati superioris censeantur c. non dicatis 12. q. prima, Innoc. & Host. in cap. consuluit qui Cler. vel vouent, adeò quòd non sufficit quod simpliciter promittatur, cum etiã Canonici seculares illã promittant capitulo tertio, & capitulo his quæ de maioritate, & obedientia, sed debet exprimi, quod sit monachalis Archidiaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesimaseptima quæstione prima, Card. in Clementina prima in secunda quæstione de Relig. domibus, Cald. in consilio vltimo de Regul. vnde tanto minus debet sufficere in istis militibus, quorum promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Militiæ, & propter vsum matrimonialem seruari non potest vt

dicit

dicit Abb. in dicto capitulo secundo de foro competenti sub numero xi.

Seraphinus Oliuerius Razalius Rotæ Decanus.
Hieronimus Pamphilius Rotæ Auditor.
Pompeius Arigonius Rotæ Auditor.

DECRETVM SACRAE CONGREGATIONIS SVPER REBVS DATARIAE VRBIS, QVOD EQVITES MILITIAE S. STEPHANI POSSINT prouideri de beneficijs fecularibus.

Die Lunæ IX. Septemebris 1591.

Super eo, quòd Pompeius lentulus Diaconus Tiburtinus Miles Sancti Stephani supplicauit sibi prouideri Canonicatum Sanctæ Mariæ in via lata, non obstante quòd sit Regularis dictæ Militiæ.

ONGREGATIO super rebus Datariæ censuit, quòd, si Militia sancti Stephani, cùm non sit propriè Religio, nec in ea emittantur tria Vota substantialia, non impedit, quò minus Milites possint retinere Beneficia secularia, vt ita fuit decisum de anno 1579. 22. Maij. in vna Lucanensis Plebis coram R.P. D. Robusterio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictæ prouisionis sibi concedi, & eò magis, quia Votum obedientiæ non videtur incompatibile cum Beneficijs secularibus, nam Sacerdotes sunt exempti a seruitio Religionis, & non Sacerdotes possunt inseruire per interpositam personam, vt in Constitutionibus dictæ Militiæ cap. 9.

BREVE SANCTISSIMI D. SIXTI PAPAE QVINTI

PER QVOD CONCEDITVR FACVLTAS MAGNO MAGISTRO MILITIÆ S. STEPHANI,

Vt Hoſpitalia per laicos regi ſolita ad Hoſpitalitatem ſeruandam inſtituta in Hætruria exiſtentia in commendas dicti ordinis etiam per vnionem erigi poſſint.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO Franciſco Medices Magno Etruriæ Duci.

Sixtus Papa Quintus.

ILECTE fili nobilis vir, Salutem, & Apoſtolicam benedictionem. Præclara deuotionis ſinceritas, & eximia fidei conſtantia, quæ tibi diuinitus cõceſſæ ex tuorum progenitorum quaſi hæreditate videtur acceptæ, quibuſq; in noſtro, & Apoſtolicæ ſedis conſpectu, de qua continuò vt obedientiæ filius benemereri nõ ceſſas, fulgere dignoſceris, nos ſupra modum inuitant, ſuauiterq; alliciunt, vt votis tuis, quæ vt Chriſtianum Principem decet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicæ defenſioni aſpirare conſpicimus, gaudenter annuamus, eaque fauoribus oportunis libentiſſimè proſequamur. Sanè pro parte tua nobis nuper

bis nuper expositum fuit, quòd cùm in diuersis tuæ ditioni subiectis Ciuitatibus, Terris, oppidis, & locis, quamplurima Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari, solita, quæ de iure patronatus tuo, & seu Magistratuum communitatum, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, oppidorum, & locorum prædictorum, seu etiam laicorum ex fundatione, vel dotatione, aut aliàs existunt, in quibus tùm ob locorum distantiam, seu incommoditatem, tùm etiam ob illorum fructuum tenuitatem, parum, aut nihil hospitalitatis seruatur, illorumque fructus in prophanos, & illicitos vsus conuerti solent, diuersaq; interdum in illis patrantur scelera: Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorum ecclesijs de dictorum laicorum patronorum consensu, vnum, vel duo, aut plura ex eis insimul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiam supprimendo tot, quot volueris Præceptoriæ Militiæ Sancti Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarum, erigerentur, & instituerentur; eorumdemque Hospitalium fructus, redditus, & prouentus, seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicarentur, ex hoc profectò eisdē Militibus de cōgrua subuentione prouideretur, ipsaq; Hospitalia melius, ac decentius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti, Quatenus tibi Hospitalia prędicta insimul, vt præfertur, vniēdi, & incorporandi, seu etiam supprimendi, & in illis, vel eorum ecclesijs tot, quot volueris Præceptorias dictæ Militiæ, vt præfertur, erigendi, & instituendi, eorumdemq; Hospitaliū fructus eisdem Pręceptorijs applicandi licentiam, & facultatem concedere, ac aliàs in præmissis oportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, quę a claræ mem. Cosmo Medices, dum vixit, Magno Etruriæ Duce progenitore tuo ad Maris mediterranei incursibus infidelium infestati custodiam, & defensionem instituta fuit, incrementum, paternis exoptantes affectibus, ac attendentes quòd illius Milites tamquam indefessi Iesv Christi athletæ pro fide Catholica etiam vitæ, & salutis incolumitati

non

non parcentes dictæ Militiæ triremibus per maria vndique di ſcurrunt,ac publicæ quieti inuigilantes piratarum,ſiue maritimorum latrunculatorum inſidijs,& fraudibus occurrere,ac CHRISTI fidelium tùm bona , tùm corpora , & animas ab illis tutari , atque defendere non ceſsant: Huiuſmodi ſupplicationibus inclinati, Tibi, vt omnia,& ſingula prædicta Hoſpitalia, & eorum eccleſias ad hoſpitalitatem ſeruandam , nō autem pro infirmis recipiendis inſtituta, & de quibus, per ſedem Apoſtolicam diſponi non conſueuit,quæ de iure patronatus tuo,& ſeu dictorum Magiſtratuum, Communitatum, vniuerſitatum, & hominum,ſeu etiam aliorum laicorū præfatorum,vt perfertur,ſunt,de illorum patronorum laicorum conſēſu, ſi verò de iure patronatus dictorum Magiſtratuum, communitatum,vel vniuerſitatum,& hominum prædictorū fuerint etiam abſq; illorum cōſenſu; ac etiam ordinarij loci vel cuiuſuis alterius licentia minime requiſita perpetuò vnire annectere, & incorporare,ſeu aliqua ex eis ſupprimere,ac in eiſdem hoſpitalibus,& eorum eccleſijs,vt præfertur vnitis,annexis,& incorporatis tot,quot volueris,& prout tibi melius videbitur,& placuerit Pręceptorias Militiæ huiuſmodi,ad inſtar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarū , per illius Milites obtineri ſolitarum,quæ per te,& pro tempore exiſtentem dictæ Militiæ Magnum Magiſtrum, ad præſentationem illorū patronorum,vel de illorum cōſenſu concedi,& aſsignari debeant,etiam perpetuò erigere,& inſtituere,eorumdemq; Hoſpitalium fructus redditus, & prouentus,ſeruata Hoſpitalitate,& alijs illorū ſopportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs ſic erigendis , & inſtituēdis etiam perpetuò applicare, & appropriare liberè,& licitè poſsis, & valeas,plenam,& liberam,ac omnimodam Apoſtolica auctoritate,tenore præſentium,facultatem,poteſtatem, & auctoritatem cōcedimus, & impartimur , tibiq; deſuper de ſpeciali gratia indulgemus. Decernentes in eiſdem præmiſsis,& circa ea per te facienda,& terminanda ſemper, & perpetuò valere,ac ab illis vllo vnquā tempore,quouis prætextu reſiliri non poſſe, & quaſcunque conceſsiones in contrarium faciendas nullius roboris,vel mo

menti existere. Declarãtes præsentes literas de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari nullatenus posse, sed incommutabilis voluntatis, & intentionis nostræ fuisse, & esse. Sicque, & non aliter per quoscumque iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, etiam Sanctę Romanæ Ecclesiæ Cardinales, ac causarum Palatij Apostolici Auditores sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffiniri debere; irritum quoq;, & inane, quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: Nam obstantibus quibusuis Apostolicis, ac in prouincialibus, & Sinodalibus Cõcilijs æditis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Hospitalium etiam iuramenti confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, statutis & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, exemptionibus, Conseruatorijs, & alijs literis Apostolicis, sub quibuscũque tenoribus, & formis, ac cũ quibusuis clausulis, & decretis in genere, vel in specie eisdem hospitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries concessis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, illorum omnium, & singulorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis, & insertis habentes, harum serie specialiter, & axpressè derogamus, & ad plenum derogatum esse volumus; cæterisq; contrarijs quibuscumque. Dat. Romæ apud Sanctum Marcum sub anulo Piscatoris die x i. Septembris. 1587. Pontificatus nostri Anno Tertio.

Tho: Thom. Gualterutius.

A. Ruloffius.

BVLLA

BVLLA

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI SIXTI PAPAE V.

PER QVAM CONCEDITVR FACVLTAS Equitibus sacræ, & Illustriss. Religionis Diui Stephani, vt etiam vxorati, & bigami.

Pensiones annuas Ecclesiasticas ducentorum Ducatorum auri de camera super quibusuis beneficijs obtinere possint, & retinere in quamcumque summam, etiam quod in habitu clericali non incedant.

IXTVS Episcopus Seruus Seruorum Dei. Ad Perpetuam rei Memoriam. Circumspecta Romani Pontificis prouidentia, gratias, quæ ex benignitate Sedis Apostolicæ emanarunt, libenter corroborat, & in pristinũ, ac ualidum statum reponit, cum præsertim per eas, & Catholicorum nobiliumque, & Magnorum Principum honori, ac iustis desiderijs, & fortium Christianę Religionis, & Catholicæ fidei propugnatorum sub approbati alicuius Ordinis regula, & instituto pro Christo aduersus infideles militantium; qui pro eiusdem Religionis, & fidei defensione, & propagatione suam vitam, & opes promptè quibusuis periculis exponunt commodis, & congruè substẽtationi

opportunè consulitur. Cum itaque aliàs fœlicis recordationis PIVS Papa Quartus prædecessor noster, post erectionem, & institutionem Militiæ Sancti Stephani, sub regula Sancti Benedicti, per claræ Memoriæ COSMVM, tunc Florentiæ, & Senarũ Ducem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apostolicę ipsi Cosmo Duci per litteras eiusdem Pij prædecessoris attributa antea factã ipsi Cosmo Duci, Magno Magistro, necnon conuentui, Militibus, Priori, cęterisque Ministris Ecclesię dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris & Presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quęcunque, quotcunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia Ecclesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis, rebus, & bonis diuersas exemptiones etiã a Iurisdictione Ordinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione Decimarum, & onerum indulta, priuilegia, facultates, indulgentias, & gratias spirituales, & temporales benignè concesserit, atque elargitus fuerit, atque in specie hoc quoque inter alia indulserit Omnibus, & singulis dictę Militiæ Sancti Stephani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Presbyteris, vt singulas Pensiones annuas vsque ad summam Ducentorum Ducatorum auri de camera super quarumuis Cathedralium, & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura Secularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, aliàs sibi canonicè reseruandas, ac tãtũ latiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tẽpore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent prout in eiusdem Pij Quarti prædecessoris binis litteris, prioribus nimirum sub Datum Calendis Februarij, posterioribus vero sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio confectis literis plenius continetur. Postmodum verò piæ Memo

Dux Cosmus Militiam S. Stephani instituit, & fundauit.

Pius IIII. multa priuilegia cõcessit.

Et inter cętera quod etiã vxorati & Bigami Equites pensiones 200 ducatorũ auri de camera obtinere possent.

riæ PIVS PAPA QVINTVS etiam prædeceſſor noſter per ſuam, quæ incipit Sacro ſanctum deſuper editam conſtitutionem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæcunq; priuilegia, facultates, diſpẽſationes, & indulta obtinendi ſimiles penſiones, fructus, & alias res Eccleſiarum, Monaſteriorum, & aliorum beneficiorum, & officiorũ Eccleſiaſticorum ſecularium, & regularium dictæ S. Stephani cæteriſque Militijs, ac Hoſpitalibus, earumq; Militibus, fratribus & perſonis, tàm clericis, quàm coniugatis quibuſuis modo, & forma, ac quibuſcumque de cauſis cõceſſa, & approbata, ita quod ipſi, ſiue coniugati, ſiue bigami, ſiue Clerici, ſiue etiam Presbiteri nullas de cætero reciperẽt, ſed eas ſolas, quas tunc habebant, retinerẽt, & eæ quoque per futurum contractum Matrimonij extinctæ cenſerentur, prout in eadem conſtitutione latius continetur. Nos animaduertentes noſtris potiſsimum temporibus huiuſmodi Milites, pro Dei, & Chriſtiani nominis gloria, ac Fidei Catholicæ defenſione, non ſolũ ſæpius in diuerſis expeditionibus contra infideles fortiter, & Magna cũ laude dimicaſſe, ſed eorum Triremes, & marittimas copias ad Maris Mediterranei, & ore marittimæ totius ferè Italiæ tuitionẽ, & ad coercendas Turcarum, & aliorum Piratarũ incurſiones magnum iugiter adiumentum afferre, ipſamque Militiam nũc maxime ſub fœlici regimine, & gubernio dilecti filij Nobilis Viri FERDINANDI Magni Aetruriæ ſibi ſubiectæ Ducis, ac moderni magni Magiſtri in Dies magis florere & complurium militum, qui regularem illius habitum ſuſceperunt nobilitate, opibus, & virtute præſtãtium, quaſi egregio, ac numeroſo ſętu multiplicato auctam eſſe, & quotidie augeri, ac propterea, tam ipſum FERDINANDVM magnũ Ducem armis opibus, potentia virtute inclitarum Ciuitatum, & populorũ eius ditioni ſubiectorum amplitudine, ac militum copijs inter Chriſtianæ Reipublicæ Principes valde inſignem, præcipua verò erga Nos, & Sedem Apoſtolicam reuerentia, & deuotione ſummoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accenſum, quam etiam eoſdem Milites, qui in tam egregio, & laudabili exercitio non ſolum ingẽtes ſumptus aſsiduè

Pius V. hanc facultatem omnibus militijs reuocauit.

Militũ S. Stephani laudes.

Qui nunc maxime florẽt ſub magno Duce Ferdinando.

faciunt, sed sanguinem ipsum, & vitam, cum se offert occasio promptè, & libenter profundunt pro nostra erga illos paterna charitate, Apostolica beneficentia, & gratia dignos reputantes, alijsque iustis, & rationabilibus de causis adducti, eosdemq; FERDINANDVM Magnum Ducem, & singulos Milites à quibusuis excomunicationis suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis a iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectũ præsentiũ dumtaxat cõsequendum harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes, ac tenores dictarũ Pij Quarti prædecessoris literarũ, præsentibus pro expresßis habentes, Motu proprio nõ ad alicuius super hoc oblatæ nobis petitionis instãtiam, sed ex mera nostra liberalitate, & certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas præfatas vsque ad summam huiusmodi Ducẽtorum Ducatorum auri de camera Militibus prçfatis coniugatis etiam, Bigamis, alijsque etiã Præsbyteris, etiã accumulatiue cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore contigerit, aut cõtinget in futurum habere, vt præfertur per Pium Quartũ prædecessorem cõcessum, & deinde per Pium Quintum etiam prçdecessorem, vt duximus reuocatam, aduersus ipsam reuocationem abolitionem, prohibitionem, & constitutionem dicti Pij Quinti prædecessoris, cuius Tenorem pariter præsentibus haberi volumus pro expresso in integrum pristinum, & validisßimum, & eum, in quo antequam constitutio ipsa emanaret, quomodolibet erant, statum, non solum iuxta formam, continentiam, & Tenorem dictarũ Pij Quarti prædecessoris literarum, sed omni meliori, validiori, atq; amplio ri modo, & forma plenariè Apostolica auctorite tenore prçsentium restituimus, reponimus, reintegramus, & reualidamus, ipsamq; Pij Quinti prædecessoris cõstitutionem, quoad dictos Milites Sancti Stephani prçsentes, & futuros locum nõ habere, eisque minime obesse, ac nihil prorsus præiudicij afferre posse decernimus, & declaramus, quinimo dictæ constitutioni

Motu proprio.

Renouatur facultas à Pio IIII. cõceßa, & à Pio V. reuocata.

tutioni ad effectum præmissorum, dumtaxat latißimè derogamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus; Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & singulis etiam coniugatis, & bigamis, alijsque etiam Presbyteris, vt singulas pensiones, vsque ad summam prædictam Ducentorum Ducatorum auri de camera super huiusmodi fructibus redditibus, & prouentibus Ecclesiasticis alijsque prædictis, aliàs sibi Canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter, seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiam in vna non facta mentione de alia, vel alijs ante, vel post Dat. præsentium quandocunq; concessa, aut concedenda, vsque ad quamcumq; summam, etiam dictis Ducentis Ducatis longè maiorem pro tempore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, inque suos vsus, & vtilitatẽ conuertere liberè, & licitè valeant in omnibus, & per omnia, perinde ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset, aut ipsi Milites Sancti Stephani, sub ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulgemus, Decernentes nihilominus, & Declarantes eosdem Milites, tam laicos, quam clericos, et coniugatos, & non coniugatos Pensiones super quibusuis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorũ, Prioratuum, Canonicatuum, Præbendarũ, Dignitatum, personatuum, & administrationum officiorum, aliorumque beneficiorũ Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, Seculariũ, & quorumuis Ordinũ regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, ac distributionibus, etiam quotidianis aliàs eis Canonicè, & ex præfato, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quamcumque summam, seu ipsos fructus, redditus, & prouentus eorumve partem aliquam loco pensionũ earumdem sibi reseruatos, aut aßignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tõsura Clericali, deferendumque vestes talares iuxta nostram desuper æditam Constitutionem, quæ incipit Sa

De nouo cõceditur.

Milites S. Stephani Pensiones i quãcũq; summam obtinẽtes non tenentur in habitu incedere nisi equestri non obstante cõstituzione Sixti V.

cro Sanctam, cuius pariter Tenorem præsentibus haberi volumus pro expresso minime teneri, neque ad id obligatos existere, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neq; ipsas Pensiones, aut illarum, vel fructuum, reddituum, & prouentuum huiusmodi reseruationes per non delationem habitus, tonsuræ, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij, vel per bigamiam quamcumq; superuenientem, aut per exercitium Militiæ, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ecclesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare, expirare, aut cassatas, vel extinctas dici, aut censeri posse, sed ipsos Milites nihilominus, vt prius illas percipere, & exigere posse, & debere, & dummodo habitum Militaré, vestes nimirum communes laicales cum insignibus Crucis eius Militiæ consuetis, iuxta alias nostras super declaratione huiusmodi habitus militaris sub Dat. Videlicet Pridie Calendas Februarij. Pontificatus nostri Anno quarto, quæ etiam incipit Pastoralis editas literas deferant, vtique Constitutioni nostræ plenè satisfacere, nec præmissa, aut præsentes literas de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis nostræ, vel quouis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus a nobis, & successoribus nostris, ac sede præfata quauis de causa, quantumcunque iusta pro tẽpore emanatis, & emanandis cõprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illę emanabunt, toties easdem presentes in pristinum statum restitutas repositas, & de nouo cõcessas esse, & censeri; Sicque per quoscunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales sublata eis, & eorũ cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, vbique iudicari, ac diffiniri debere, nec non irritum, & inane, quicquid secus super his a quoquã quauis auctoritate scienter,

Nec per matrimonium, nec Bigamiam eorum pẽsiones vacant, nec p actus Bellicos.

Dũmodo habitũ Militię suę deferunt.

vel

vel ignoranter contigerit attentari. QVOCIRCA Venerabilibus fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis, ac dilecto filio causarũ Curiæ Cameræ Apost. Generali Auditori per Apostolica scripta mãdamus quatenus ipsi, vel duo aut vnus eorum vbi, & quoties pro parte ipsorum FERDINANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorum fuerint requisiti per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunque solemniter publicantes, eisq; in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant eos, & eorum quemlibet eisdem præsentibus, ac in eis contentis quibuscumque pacifice frui, & gaudere. Non permittentes eos de super a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque oportuna Iuris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Bracchij secularis. Non obstantibus recolendæ Memoriæ Bonifacij Papę Octaui, pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio generali edita de duabus dietis, dummodo non vltra tres dietas aliquis vigore præsentiũ ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij Quinti prædecessoris, qua inter alia voluit gratias huiusmodi suis explodi tẽporibus, & quod sibi licere, nõ est passus, id suis successoribus iudicauit, nec non prefatis nostris, & quibusuis alijs Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac in Concilijs etiam generalibus æditis, & quarumcumque Ecclesiarum Monasteriorum, & Ordinum etiam iuramento cõfirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs quoque, Indultis, & literis Apostolicis eisdem Ordinibus Ecclesijs, & Monasteris, eorumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus Prælatis, & personis sub quibuscunque tenoribus, & formis cõcessis, etiã sępius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idẽ importantes mentio, seu quæuis alia expressio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expres-

Deputantur exequutores.

Derogatoriæ.

expreßè derogamus,cõtrarijs quibuſcumque,aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſsint per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam,ac de verbo ad verbum, de Indulto huiuſmodi mẽtionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ abſolutionis, reſtitutionis, repoſitionis,reintegrationis,reualidationis Decretorum Declarationis,derogationum voluntatis,conceſsionis, indulti, & mandati infringere,vel ei auſu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum. Datum Romæ in Monte Quirinali, Anno Incarnationis Dominicæ, Millesimó Quingenteſimo nonageſimo, Decimo Calendas Iunij. Pontificatus noſtri Anno Sexto.

I. Zianus.

STATVTI, CAPITOLI, ET CONSTITVTIONI DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, & dotato dall'Illustriss. & Eccellent. S. Cosimo Medici, Duca II. di Fiorenza, e di Siena.

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO *Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro di detto Ordine.*

Et approuati, & pubblicati nel Capitolo generale di detto ordine, l'Anno 1590.

Con le facultà, indulti, & Priuilegij, concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto, & dal suddetto fondatore.

ERDINANDO *Medici, per gratia di* DIO *Gran Duca di Toscana, Terzo di Fiorenza, & di Siena; Quarto Signore dell'Isola del Giglio, di Porto Ferraio nell'Elba di Castiglione della Pescaia; & Terzo gran Maestro dell'Ordine, & Milizia de' Caualieri di Santo* STEFANO *Papa, & Martire. Come nessuna legge temporale, & positiua fu mai da principio così ben ordinata, che gl'accidenti, & progresso del tempo nō habbino apportato necessità di dichiaratione, correzzioni, ò estensioni di essa, così quantunque il Sereniss. Gran Duca* COSIMO *Nostro Signore, & Padre, che sia in Gloria, con molta prouidenzia constituisse, & ordinasse li stabilimenti, & Capitoli de' Caualieri di Santo* STEFANO *Papa, & Martire, con autorità della Sede Apostolica,*

dopo

dopo l'erezione, dotazione, & fondaZione di detto ordine da lui fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, & stabilimenti hanno hauuto bisogno d'Interpretationi, le quali sono seguite per i Capitoli generali, fatti di poi, & l'aumento che, D I O gratia, hà riceuuto, & riceue l'institutione di detti Caualieri, & ordine loro, hà mostro, che molti casi erano ommessi, & per le constitutioni non decisi; Però habbiamo in virtù di qualunque nostra autorità, & di nostra certa scienZa, & col parere del Consiglio de' dodici Caualieri di detta Religione di S. S T E F A N O, & con l'approuatione del Capitolo generale di essa, Celebrato l'Anno 1590. prouuisto, & deliberato per via di Riforma vniuersale di tutte le leggi, & constitutioni, & stabilimenti dell'ordine predetto, quello, & quanto, che à basso segue, comandandone l'inuiolabil'osseruanza, Non obst. &c.

PROEMIO.

EBBONO tutti gli huomini nelle loro attioni hauere qualche fine honorato, quelli maggiormẽte che più possono, & sono alla Maestà diuina piu obbligati. Onde noi C O S I M O Medici per Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, Signore di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, & dell'Isola del Giglio: desiderando principalmente honorare l'Onnipotente I D D I O, giouare al prossimo, & acquistare la Vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauiamo fondato, ordinato, & dotato à honore, e gloria di sua immensa Maestà, & della Santiss. Madre M A R I A Vergine, & di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, & Protetione di S. S T E F A N O Papa, vn nuouo ordine, & Militia di Caualieri, si come nelli infrascritti Capitoli, & Constitutioni si dirà, hauuta però prima sopra ciò licentia dal Beatiss. Padre Papa Pio Quarto, come appare nel preinserto Breue.

REGO-

REGOLA DE' CAVALIERI Di S. Stefano. Titolo I.

Della Regola de' Caualieri di Santo Stefano. *Capitolo I.*

L nome dell'Altissimo DIO Amen. Noi COSIMO Medici per la Diuina gratia Duca secondo di Fiorenza, & di Siena, fondatore, & primo Gran Maestro della Militià de' Caualieri di Santo STEFANO, vogliamo, & ordiniamo che la Regola di questa Militia sia sotto l'ordine di Santo Benedetto, & che tutti li Caualieri riceuuti alla professione, debbano osseruare Carità, Castità, & obbedientia.

Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de' Caualieri. *Cap. II.*

QVello che è a' nauiganti la tramontana, sono a gli huomini le leggi, e come non si può nauigare felicemente senza essa stella, cosi non si può beatamente viuere senza esse leggi, e si come i saggi Nocchieri, per condursi sicuramẽte in Porto, risguardano sempre verso il Polo, cosi i Caualieri della nostra Religione per conseguire la loro felicità, debbano hauere sempre gl'occhi riuolti alle leggi, alle quali in cominciando Noi, Inuocando vn'altra volta il Nome Diuino, à dar buon principio, con isperanza di miglior mezzo, & d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono quelle cose, le quali si deono principalmente osseruare da tutti i Caualieri dell'ordine della nostra Militia, e ciò sono Carità, Castità Coniugale, & obbedienza; la Carità è souuenire al prossimo; la Castità, ò veramente Pudicitia, è non cognoscere carnalmente altra Donna, che la propria moglie, la quale possa prendere il Caualiere

ualiere secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all'altre nozze nel modo che fare possano l'altre persone laiche. L'obbedienza vuole ciascuno di questa religione con buono animo diligentemente, e volentieri essequisca tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo li Statuti, e Capitoli gli saranno comandate.

Dell'vfficio, e professione de' Caualieri. Cap. III.

LA basa, sopra la quale è fondato l'ordine di questa Milizia de' Caualieri di Sãto Stefano, è la Carità; e perche chi hà Carità, stà in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, sta in lui: Chiunque fa professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia, che egli fa professione della Milizia di Giesu Christo, & il primo vfficio del soldato di Giesu Christo, è preporre l'honore di Dio a tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Diuina scrittura, seruare i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, osseruare la Iustizia, soccorrere i poueri, recuperare i prigioni di mano de gl'infedeli, e finalmente sottentrare, di buona volontà, a qualunque pericolo, per difesa della Christiana Religione, & per aumento di essa, esporre non che la roba, ma la vita propria, e sia certo che come i premij saranno eguali a meriti, anzi infinitamente maggiori, cosi le pene saranno pari a' demeriti. Percioche quelli che, per bontà d'animo, e generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Caualiere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, & nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all'opposito quelli, che per viltà di cuore, ò malignità d'animo faranno il contrario, saranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

Della

Della pena di chi trasgredisce la Regola, & li Statuti. Cap. IIII.

COme l'osseruanza della Regola ricerca l'Anima, & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la transgressione, & inosseruanza, obbliga l'Anima, e parimente il corpo, Ma chiunque transgredirà li Statuti, & cõsuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui transgresione, ò ommmessione, secõdo li Comandamenti di Dio, e li sacri Canoni, l'Anima venisse obbligata, e sottoposta al peccato, e perche e' conuiene che la Regola distintamente venga à notitia d'ogni Caualiere; Perciò vogliamo che li Capitoli che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che il Priore del Conuẽto, e della Chiesa giudicheranno più a proposito, tre volte l'Anno si legghino ad alta voce nella sala del Conuento in presenza di tutti i Caualieri, che vi si trouerranno, & debbano leggersi sempre otto giorni auanti li tempi, e Pasque statuite per Communicarsi, & quei Caualieri, che si trouerranno in Pisa, e mancheranno d'interuenirui, incorrino in pena di vna settena per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuento per legittime cause.

DEL MODO DI RICEVERE i Caualieri Tit. II.

Della diuisione de' Gradi de' Caualieri Cap. I.

I CAVALIERI di questa Religione siano di tre maniere, alcuni si chiamino, & siano Caualieri Militi, cioè Soldati, alcuni Caualieri Sacerdoti, ouero Cappellani, & alcuni Caualieri seruenti, i quali non sono principali, ma seruono altrui. I Caualieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettualmente l'amministreranno (& questi si chiamino Commendatori, ouero Precettori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che hauendo l'Anzianità, ouero aspettatiua, deono hauerla al tempo, come meglio a suo luogo si dichiarerà, & questi si chiamino Caualieri Conuentuali. I Caualieri Sacerdoti, ò beneficiati, & li Cappellani anch'essi saranno di due sorte, percioche alcuni Caualieri Militi Sacerdoti, ò beneficiati nobili, & alcuni saranno Sacerdoti d'obbedienza, ò Cappellani, come sono quelli, che assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuentuale di Pisa, & altri ancora che hanno in titolo benefizij minori di detta Religione, ò siano loro conferiti per ragione d'Anzianità, ouero per elezzione, di chi n'hauessi il Padronato. I Caualieri seruenti sono medesimamente partiti in due spezie, alcuni seruenti d'Arme, alcuni seruenti d'officio. ò veramẽte di stallo, li quali vltimi non sono propriamente Caualieri. Potranno però li Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti a fare li Caualieri Militi, essere riceuti alla nostra Religione, & portare la Croce, come li Caualieri militi, senza pigliare l'insegne di Caualeria.

Della

Della qualità di coloro, che deono essere accettati nell'Ordine. Cap. II.

NOn vogliamo, che nessuno, ilquale non sia legittimamente nato, possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fosse figliuolo d'alcuno Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di grande stato, & li figliuoli illegittimi d'altri Signori, ancora che habbino iuridizione, & vassalli, debbino mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fosse d'alcuna altra Religione, e ordine di Milizia pari a questa, ò più larga, & desiderasi d'entrare nella nostra, si concede, purche l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de'suoi Signori, oueramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Religione non habbia fatto alcuno mancamento. Chiunque sarà oltra modo obbligatosi, & di grossa somma debitore; chi haurà commesso homicidio, ò sarà per alcuna sceleratezza, ò demerito macchiato d'infamia, non vogliamo posino essere in modo alcuno riceuuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'habito nostro, ilquale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggersi sei giouanetti, iquali più li parranno, ò per Caualieri Militi, purche siano nobili, ò per Caualieri seruenti, a'quali non possa opporsi obbiettto, ne di minore età, ne del non istare saldamente appresso la persona di S. A. S. & posi parimente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale priuilegio, col far dar l'habito a chi non hauesse anni diciasette forniti, ma tali così dispensati, ò che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, laquale sia fatta dopo anni diciasette finiti; & prima nō giouì loro per cominciare acquistare l'anzianità, & come s'è detto nel Cap. 2. del tit. 13.

Delle probazioni, che si debbono fare innanzi che alcuno si accetti. Cap. III.

CHiunque desidera d'essere riceuuto in Caualiere Milite, o Caualiere Sacerdote, o benefiziato nobile, bisogna prima che per priuilegi, ò per fede autentica di testimoni, ò della Communità di quei luoghi, donde sarà disceso; proui, e verifichi ciascuna delle infrascritte cose, cioè. Ch'egli stesso, Padre, & Madre, Aui, & Auole, dal lato Paterno, & Materno, siano discesi da casate nobili; che habbino hauuto, & goduto, oueramente siano stati atti a potere hauere, & godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, & gradi, che solo, i piu nobili gentilhuomini sogliano hauere, e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, & dignità. Siano nati di legittimo matrimonio; non habbino essercitato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facoltà da mantenere il grado di Caualiere: delle quali facoltà si commetta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, & non da heretici, o infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; & nel fare dette prouetenga l'infrascritto ordine. In tutti quei luoghi, doue saranno sei Caualieri, ò maggiore numero, e che alcuno domanderà d'esserе riceuuto al grado di Caualiere Milite, il Priore, ò il Baiuliuo, & in loro assenza il primo Commendatario, ouero il piu Anziano, chiami a se cinque Caualieri, piu Anziani de gli altri, non interessati co'l pretendente, i quali, adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuelare cosa alcuna consultata, piglino da lui la nota delle sue Quattro Casate, & dipoi discorrino, & squittinino con isquittino segreto sopra l'approuazione, ò reprouazione di dette Casate; vna per volta separatamente, e ciascuna da per se; e caso che tutta insieme, o la maggior parte

della Consulta per il maggiore numero de' voti affermatiui, deliberi che le dette Casate siano ammissibili, in tal caso debba detta Consulta fare intendere al pretendente che egli può a suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Fiorenza, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, & non sendo del detto Dominio, che egli deue farle dinanzi a gl'ordinarij Ecclesiastici de' luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, & traendo vna di dette Casate descendenza d'vna Cittá, e l'altra d'altra Città, deue in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deuono li Caualieri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Caualieri per ciascuno di loro, di quelli, che nõ siano interessati di parentela, ò d'altro, col pretendente, e dare nota de' nomi delli eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocche detto Cancelliere possa mãdare tutte dette note così sigillate, e segrete, all'Auditore della Religione in Fiorenza; e detto Auditore debba trarre per sorte due de' Caualieri scritti in dette note; e scriuere alli estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, & senza saputa l'vno dell'altro, acciocche s'informino *ex officio* della Nobiltà, & qualità del pretendente, e suoi antenati per detti quarti, & ne scriuino à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quelli attribuiti, che si ricercano da' Capitoli, per l'ammissione all'habito; & sendoui defetti, che gli faccino repulsa, debbono scoprirli, & manifestarli a detta A. in dette loro lettere, perche sarà conseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Caualieri mandarsi sigillate a S.A.S. & indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, & segreto quanto sarà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Cõsiglio della Religione in Pisa, debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte a requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Communità, donde sono i Quar-

ti, & insertoui, dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del cõtenuto in detto processo debbe fare la solita informazione à S. A. S. Et doue, per poco numero di Caualieri, o per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulte, quello, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Caualiere, debbe fare le prouanze dinanzi l'ordinario Ecclesiastico del luogo di suà origine come di sopra, & all'essamine interuenga vn Caualiere della Religione, che sia più Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò piu vicino, a doue si faranno tali prouanze, essendo doutre che l'esamine si faccino al meno cõ l'assistenza di vn Caualiere, come pratico, di quanto debbe auertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouãze, poiche saranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio il quale, auanti dia conto a S. A. S. di quello che per esse sarà prouato, debbe commettere a due, fino in tre Caualieri, più graduati, ò piu Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, o da quello piu vicino alla Patria, del pretendente, & de'manco sospetti, & interessati, come di sopra, & scriuerli lettere separatamente acciocche faccino come di sopra è detto, l'informazione segreta, & ne diano conto a S. A. S. Auuertendo, & ricordando à detti Caualieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & a quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulte, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà de' Quarti del pretendẽte, & della vita, & costumi suoi, e suoi predecessori in iscritto, e dire liberamente, e senza passione, o interesso alcuno a S. A. S quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se dipoi apparisse, che ò per corruzzioni, malignità, fauori, & grazie humane, haueffero fatte relazioni lontane dal vero, o che hauessero soppresso, ò taciuto scientemente, o per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'habito, cascherebbono essi nella pena della priuazione dell'habito *ipso iure*; & per ciò si da facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa a S. A: S. dalla quale sarà tenuto segreto quanto, per ciò, gli sarà scritto. Dichiarando che quando occorrerà farsi pro

uanze

uanze in Pisa, debbono dal supplicante essere presentati i Quarti al Consiglio della Religione, il quale giudicandoli buoni, crei due Commessarij che esaminino *ex officio*, & del detto esamine diano, per loro lettere, segreta informazione a S. A. nel modo predetto; & le prouanze, & essamine, astanza del supplicante, si faccino dinanzi al Gran Cancelliere, ò Vicecancelliere, e si presenti al consiglio, il quale dipoi ne darà informazione a S. A. S. & da quella aspetterà la resoluzione della grazia dell'habito del detto pretedente. Et dette Consulte possino seruirsi, & non seruirsi di notaio che roghi le prouanze, secondo che parrà loro, & li Caualieri Militi Sacerdoti, ò Beneficiati nobili, douranno di più prouare la qualità loro, rispetto à quello, che se gli conuiene, come Religiosi, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del riceuimento de' Caualieri Cappellani.

Delle qualità, che si ricercano ne' Caualieri seruenti d'Arme. Cap. IIII.

ANcorche per il grado di Caualiere seruente d'Arme, non si debbino, secondo i nostri stabilimenti, fare proua di Nobiltà, come debbano farsi per il grado di Caualiere Milite, non però vogliamo che a detto grado s'ammettino senza alcuna scelta quelli dell'infima plebe, si che, appresso del volgo, siano tenuti in poco conto, & però proibiamo che in l'auuenire non sia riceuuto alcuno in Caualiere seruente d'Arme, se prima non haurà legittimamente prouato d'essere nato d'honesti parenti, versato in liberali officij, non hauere seruito alcuna persona in essercizij vili, ne meno egli stesso, ne li suoi padre, & madre hauere operato manualmente arte sordida, & meccanica, fuori di quelle, che si ricchieggano all'vso del mestiero della guerra.

Del Riceuimento de' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, & delle Prouanze, che sono tenuti fare. Cap. V.

DEue colui, che desidera d'essere fatto Caualiere Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, prouare le infrascritte cose. Prima se essere nato di padre, & madre cattolici, di giuste nozze, & leggitimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco, ne scommunicato, ne d'altri simili fecce contaminato, ò brutto. Secondariamente essere stato promosso al Sacerdozio legittimamente, & non per salto, & essergli stati conferiti gli ordini da' Prelati che in quel tempo hauessino la grazia, & communione della Santa Sede Apostolica. Terzo hauere testimonianza in legittima forma, se essere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne suo padre, ò madre hauere esercitato arte infame in alcun tempo. Vltimamente deue essere di ragioneuole presenza, e di corpo non storpiato, ma libero, e sano, e di conueniente letteratura, e canto, di sorte che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, sia pratico del coro, & habbi buono organo di voce, di modo che la Chiesa possa seruirsene, & di tutto debba fare fede il Priore della Chiesa al Consiglio; & fatte dette proue non possa essere vestito di detto habito, quantunque n'hauesse la segnatura graziosa da S. A. S. infino a tanto che egli non haurà seruito nella Chiesa del Conuento vn'anno intero, acciocche innanzi che egli pigli l'habito, si possa conoscere la vita, costumi, e sufficienza sua per approuazione, & relazione del Priore di detta Chiesa; nel qual tempo deue essere nutricato a spese del Tesoro commune; e li eletti a' beneficij dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di sopra, debbino, prima che ne siano prouuisti, & vestiti dell'abito, seruire come Iconomi delle Chiese delli loro Benefici vn'anno intero,

per le

pei le considerazioni soprascritte. ilquale anno sia quello della professione, che debbano fare; spesandosi per detto tempo de'frutti del benefizio, & quelli, che vorranno essere fatti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò Benefiziati Nobili, faranno l'istesse prouanze di nobiltà, che li Caualieri Militi laici, con la differenza della proporzione che professano quelli, & questi con le considerazioni di persona religiosa soprannotate.

In che modo i Caualieri dell'ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima professione dell'habito di essa. Cap. VI.

TVtti coloro che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difensione della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'habito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuono in questo modo, & con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ammessi à fare professione dell'habito di essa, qual'habito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati li Caualieri che fonderanno, ò succederanno in Commende di Padronato, quali, con commissione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'habito altroue, & eccetuati quelli, che, per grazia del Gran Maestro, per giuste cause, fossero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato dal zelo di carità, desia d'entrare nell'ordine della nostra Religione, & essere vno de'Caualieri di Santo Stefano, sappia che gli bisogna diuenire vn'altro huomo da quello, ch'egli era. Onde per mondarsi da tutte le macchie di tutti i peccati, deue humilmēte confessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauendo digiunato il giorno auanti, che si deue vestire l'habito, deue presentarsi cō gran reuerenza dinanzi al Riceuente, presentādo il suo habito di ciambellotto bianco, cō guarnizioni, & cordone rosso, con maniche foderate di taffettà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte; dopo questo, essendo il profitente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Caualiere, a ciò depu-

tato, dal quale hauendo riceuuto, ò ſpada, ò ſtocco dorato denudato, ſia ritornato dal detto Maeſtro delle cirimonie alla preſenza del Riceuente, alquale porgendo con reuerenza detta ſpada, ò ſtocco, e baciando gl'elſi, s'inginocchi, e ſtando coſi inginochioni, ſono chiamati dal detto Maeſtro delle cirimonie due Caualieri, iquali calzano gli ſproni dorati al Profitente, & in quello iſtante, il Riceuente con detta ſpada, ò ſtocco, percotendo di piatto al Profitente, l'vna, e l'altra ſpalla, dice. *Eſto Miles Dei, & Sancti Stephani*, rendendo al Profitente la ſpada, ò ſtocco dorato, laquale, con riuerenza ripigliando, rizzandoſi in piedi, diſcoſtatoſi al quanto l'alza, vibrando due volte; e ricondotto dal ſuddetto Maeſtro di cirimonie alla preſenza del Caualiere, che da principio gliene dette, glie la rende con riuerenza; il qual Caualiere ripreſa, la rimette nella ſua guaina, & fa atto di cingerla, & poi di diſcingerla al Profitente, ilquale dal detto Maeſtro delle cirimonie condotto a vno ſgabello parato, a ciò deputato, & datagli in mano vna candela di cera bianca acceſa, ſi poſa in ginocchioni, e diuotamente ode la ſantiſsima meſſa, communicandoſi immediate dopo che il Sacerdote celebrante è communicato, e dopo communicato ritorna inginocchione al detto ſgabello, e finiſce di vdire la meſſa, ſempre tenendo in mano detta candela acceſa. Finita la meſſa, il Maeſtro delle cirimonie leua dallo ſgabello il Profitente, & fattagli fare reuerenza al l'Altare, lo conduce con detta candela acceſa in mano dinanzi al Riceuente, il quale veſtito del ſuo manto di ciābelloto biāco, ſtarà ſedendo ſul faldiſtorio, doue il Profitente inginocchiatoſi dica. Illuſtriſsimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Sereniſsimo Gran Duca, e Gran Maeſtro della Religione di Santo Steſano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della ſua Milizia, & io prometto a V. S. l'vbbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà, mettere la propria vita per benefizio della Fede Cattolica, e per aumento di queſta ſanta Religione.

Il Riceuente riſponda come appreſſo.

Io non poſſo fare, che nō lodi grandemente il voſtro proponi-

ponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'huomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de' Capitoli, & de gl'ordini di questa santa Religione, senza replicaruegli altrimenti, cōcedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi prōto a volere essequire, & osseruare q̄sti ordini?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor sì.

Il Riceuente seguita dicendo

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor no.

Il Riceuente soggiugne dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde.

Signor no.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'euangelio qui descritto, fa il suo voto.

IN illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens † vocem quadam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui te portauit, & vbera quæ suxisti, &c.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente DIO, & alla Beatissima sempre Vergine MARIA, & a Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che da Dio, & dalla Religione dato mi sarà, & di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Riceuente dice

Noi riconosciamo voi essere soldato di Giesù Cristo, & atto a difendere virilmente la fede, e Religione sua, & a mandare

dare à effetto tutte le altre cose, che nella Regola, e Statuti no stri si contengono.

Il Profitente risponde.

Cosi conosco d'essere.

Allora il Profitente bacia il libro, e lo piglia, portandolo sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportandolo al Riceuente, il quale tenendo l'habito in mano, e mostrando la Croce al Profitente dica queste parole.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori pendendo morì?

Il Profitente risponde.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comādiamo che portiate sempre nel lato manco della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli l'habito addosso dica.

Pigliate dilettissimo fratello, questo sacratissimo segno, nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano; e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo habito, di color bianco, perche voi habbiate sempre dināzi a gl'occhi vostri la purità, & cādidezza dell'animo, la quale voi non debbiate per tempo alcuno, ne per alcuna cagione in infamia, & vergogna del nostro Ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate, con tutto il cuore, e perche voi, con la destra combattendo valorosamente, la difendiate, e difesa la mantenghiate. Percioche, se voi altrimente facessi, & commettessi atto indegno, ò nella guerra, ò nella pace di Caualiere della nostra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma delli Statuti nostri, saresti, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della Santissima Croce, e come mēbro fradicio, e puzzolente,

zolente, tagliato del restante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di tanti, e tanti Caualieri, dal Consorzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il cordone della veste del Profitente, & spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate dilettissimo Fratello nostro, il Giogo di Giesù Cristo, ilquale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, & noi da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, e quella del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fanno, e faranno sempre per l'auuenire in ciascheduno luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Caualieri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo, dicendo diuotamente.

Ana. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Psalmus.

Magnus Dominus, & laudabilis nimis: in ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersæ terræ: mōs Syon, latera Aquilonis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerunt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, vt parturientis: in spiritu vehementi conteres Naues Tharsis.

Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri Deus: fundauit eam in æternum.

Suscepimus Deus misericordiam tuam, in medio Templi tui.

Secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in fines terræ; iustitia est plena dextera tua.

Lætetur mons Syon, & exultent filię Iudæ: propter iudicia tua Domine.

Circūdate Sion, & cōplectimini eā: narrate in turrib. vestris.

Ponite

Ponite corda vestra in virtute eius, & distribuite domos eius, vt enarretis in progenie altera.

Quoniam hic est Deus Deus noster in æternum, & in sæculū sæculi, ipse reget nos in sæcula,

Gloria patri, & filio, & spiritu sancto, &c.

Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison. Pater noster. ℣. Saluum fac seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei domine auxilium de sancto. ℟. Et de Syon tuere eum. ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Esto ei domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici, & prosequentibus eum. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIO.

DEus, qui iustificas impium, & non vis mortem peccatorum Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum, de tua misericordia confidētem, cœlesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus separetur. Per Christum dominum nostrum Amen.

ORATIO.

OMnipotēs sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, prætende super famulum tuum N. spiritū gratiæ salutaris, & vt veritate tibi complaceat perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum dominum nostrum Amen.

ORATIO.

SVscipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris. Concedat tibi

dominus

dominus locum bene agendi, voluntatem perseuerandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; fęlciter perueniendi: vt sicut nos caritas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in cœlis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat Deus per omnia sæcula sæculorum amen.

Il celebrante, dopo, che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profitente, gli darà la benedizzione; dopo la quale il Profitente, leuatosi dinanzi all'Altare, doue sarà stato ginocchioni, mentre si saranno dette le soprascritte orazioni, e ritornato dauanti al Riceuente, stãdo inginocchioni li bacerà la manica destra del suo habito, & ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente sarà riceuuto ad osculum pacis, & successiuè da gli altri Caualieri, & vada in pace.

E quãdo occorrerà, che in vn medesimo tempo si deuino creare più Caualieri, si debbi dal Riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Esto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si sarà detta la Messa, e che si saranno communicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, & forma, che si dice disopra, quando si crea vn solo Caualiere.

Auuertendo, che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si osseruino le medesime domande, risposte, cerimonie, & orazioni notate, come disopra.

Modo di dare l'habito alli Caualieri Sacerdoti.

AVuertasi, che a'Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, & a'Caualieri Cappellani, ò di obbedienza, cõforme all'ordine si veste l'habito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profitente fà la sua domanda in questa forma.

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come

Luogo-

Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, & Gran Maestro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttauia m'obbligo pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, officij diuini, & celebrazioni per la esaltatione della Santa Fede Cattolica, & aumento di questa santa Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole, che il fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al grã culto diuino, e seruizio di Dio, e bisognando, per honore suo morire, e per augumento della sua santa Religione. la onde presupponendomi io, che voi siate bene informato delli capitoli, & ordini di questa santa Religione; senza altrimenti replicarueli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere essequire, & osseruare questi santi ordini?

Il Profitente risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che vi astringhino a pigliare questo habito?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente DIO, alla Beatissima sempre Vergine

Maria, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza a qualunque superiore, che dalla diuina Prouidenza di Giesu Cristo Benedetto, e della detta nostra religione dato mi sarà, e parimente di seruare Castità, Carità, & obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangelij secundum Ioannem.

In illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis apud vos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quæcunque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, Pacem meam do vobis. Non quomodo Mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi vobis, Vado, & venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis vtique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar vobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam; sed vt cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il riceuente dica dopo il voto.

Noi riconosciamo voi essere vero soldato spirituale di Giesu Cristo, e dedicato a difendere virilmente la fede, e Religione sua, con vera, e sana dottrina; honesta vita, e bonissimi costumi; e similmente a mandare à effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengano.

Il profitente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Dipoi baciato il libro, lo porti su l'Altare, e baciato l'Altare, lo riporti al Riceuente, & il Riceuente mostrando la Croce dell'habito dica.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della san-

la santissima Croce, nellaquale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, ilquale vi comandiamo, che portiate sempre nel lato sinistro della vostra veste,

Il profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta. Dipoi il Riceuente, ponendo l'habito, indosso al Profitente, dica.

Pigliate dilettissimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel Nome della Santissima Trinità, della Beata MARIA sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocche voi habbiate sempre dinanzi a gl'occhi la purità, & candidezza dell'animo, laquale voi non habbiate mai, per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, ne infamia, e vergogna del nostro ordine, e detrimento del'anima vostra, in modo alcuno, a macchiare; e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moise, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vincea li Amalechiti nimici suoi; delle due braccii, l'vno saranno le virtù accompagnate con le buone operationi, e l'altro saranno l'orazioni, pregãdo nostro Signore Giesù Cristo con ardentissimo cuore, che ci facci vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei.* Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terra.* & in vn'altro luogo, *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente a noi hauete à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. Et se altrimenti facesi, ò commettesi atto indegno, ò nella vita, o nell'ope-

nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti reputato, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, & gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Caualieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Dipoi legandogli il Cordone, li dica.

Pigliate, dilettissimo fratello nostro, il giogo di Giesu Cristo, ilquale è leggiere, e suaue; sotto questo ritrouerrete dolcissima pace, e quiete, e noi; da hora innanzi, facciamo parteci pe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascuno luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Et si seguitino. *Suscepimus* Deus, con le orazioni, come sopra, il che finito vada in Pace.

Modo di dare l'habito a'Caualieri seruenti d'Arme.

Il profitente faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V.S. che come Luogo tenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religone di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto a V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per benefizio della fede cattolica, & per aumento di questa santa Religione.

Il Profitente dica.

Io non posso fare, &c.

Per fino à tutte le interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Caualieri Militi, & il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo uoto nel modo me

desimo che di sopra è scritto de' Caualieri Militi. Dopò di che il Riceuente hauendo detto, Noi riconosciamo &c. *Et il Profitente risposto*, così conosco d'essere, *e baciato il libro, e portatolo su l'Altare, e baciato l'Altare, e riportato il libro al Riceuente, esso Riceuente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.*

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, ilquale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta, e poi il Riceuente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, dilettissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, & candidezza dell'animo, la quale voi nō debbiate mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra, in alcun modo macchiare. Et vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocche voi con questo vittorioso segno siate piu ardito nelle battaglie, e che cō la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Perciocche se voi altrimenti facessi, ò commetesi atto indegno, nella guerra, ò nella pace de' Caualieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma delli Statuti nostri, saresti come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal re-

ſtante del corpo, e gettato via, e finalmente, come indegno di queſto honore, vituperoſamente dal conſorzio de' valoroſi huomini ſcacciato.

E pigliando i naſtri, che pendono al collo della veſte, dica.

Siaui medeſimamente queſto manto poſto come giogo di Gieſu Criſto, il quale è leggiero, e ſuaue; ſotto queſto ritrouerete dolciſsima pace, e quiete, e noi da hora innanzi facciamo partecipe l'anima voſtra, e quelle del padre, e parenti voſtri, di tutte le buone opere, che nell'ordine noſtro da' noſtri fratelli ſi ſanno, e ſi faranno ſempre per l'auuenire in ciaſcun luogo.

Il Profitente riſponda.

Amen.

Il Celebrante con gl'altri Sacerdoti dichino l'Antifona.

Suſcepimus Deus, &c. *Con il ſalmo, prece, & collette come di ſopra.*

Ordine di veſtire l'habito a' ſeruenti di vficio, cioè Taù.

Il ſeruente, ouero Taù: inginocchioni dinanzi al Riceuente dica.

Illuſtriſsimo Signore mio, io prego V. S. che, come Luogotenente del Sereniſsimo Gran Duca di Toſcana, e Gran Maeſtro della Religione di Santo Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'habito di detta Religione a me conueniente, & io prometto a V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con eſpormi con tutto il cuore ad ogni ſeruitù, che ſarà neceſſaria, e da me poſsibile, per detta Religione.

Il Riceuente benignamente riſponda.

Io non poſſo fare, che io non lodi grandemente il voſtro buon animo, e proponimento, eſſendo vficio honoreuole, e laudabile, e di buon criſtiano, e la profeſsione, che intendete, & offerite fare, con ſottometterui al giogo dell'obbe-

dienza di qual si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole. Però anco pẽsando che siate ben'informato dell'ordine, e de' Capitoli di questa santa Religione, senza altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto a esseguire, & osseruare tanto, quanto questi ordini comandano, e hauete detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto à questo atto per euitare qualche somma di debito, commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga & dica.

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non posśiate obbligarui ad altri, ò macchiato d'infamia publica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto, dicendo.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onnipotente Iddio, alla Beatiśsima Maria sempre vergine, & à Santo Stefano, di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare, e rendere sempre humil'obbedienza, e fedeltà à qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Il Riceuente mostrando il segno della veste al seruente d'officio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buon cristiano, e dedicato al seruizio humilmente di Dio, e di questa santa Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne hauete promesso; Però, amico, e figliuolo Cariśsimo, mediante questo segno, quale vi si mostra ad honore, e laude del Santo nome della santiśsima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e dell'Auuocato, e Protettore di questa Religione Glorioso

rioso Santo Stefano Papa, e Martire, pigliate questo habito bianco, significando in voi douere hauere sempre la candidezza, e purità dell'animo, con obbedire volōtariamente, e non forzato alli ordini, ò Statuti, e superiori datiui in detta Religione, & altri Signori Caualieri Militi; denotandoui ancora, per questa veste, il giogo di Giesù Cristo, ilquale douete suauemente sopportare; alle quali cose contraffacendo, sareste, come seruo inutile, e ributtato fuori della Religione nostra, e noi da hora innanzi facciamo partecipi l'anima vostra, e quello del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il seruente risponda

Amen.

E leuatosi in piedi, vadia dinanzi al Sacerdote celebrante, auanti, al quale starà ginocchioni, & il celebrante, con li altri Sacerdoti, dirà l'Antiphona Salmo, versetti, & altre orazioni come sopra.

Finite l'orazioni, & riceuuta la Benedizzione cō debite riuerenze, ritorni a trouare il Riceuente, e baciata humilmente l'infima parte del manto del Riceuente, leuatosi in piè, gli bacia dipoi la Croce, & a gli altri Caualieri bacia solo la Croce, & andato in sagrestia si spoglia il suo habito bianco, mettendosi in dosso vn saio, ò altro vestimento, col segno delli tre Rami di sotto della Croce iui cucito, secondo che dispongano gli ordini, e soprà vna cappa paonazza, pur cucitoui detto segno dalla parte destra, e vada in pace.

Dell'habito de'Caualieri. Cap. VII.

SEndosi ordinata la diuisione de'gradi de'Caualieri, ne seguita la distinzione de gl'habiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che li otto Graduati da deputarsi come altroue si dirà, per gouerno della Religione, e parimente di Priori, e Balì, siano tenūti portare la Croce grande, di colore rosso, nel mezzo del petto del loro habito, e vestimen-

ti; & la medesima Croce grande debbino portare dal lato sini stro delle loro sopraueſti, con il fregio d'oro all'intorno di detta Croce: Il Priore della Chiesa porti la Croce nel medesimo modo. I Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati nobili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come sono obbligati li Caualieri militi laici, portino la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de'loro vestimenti, & habiti, guarnita con fregio d'oro. Li Caualieri Militi laici, nel tempo di pace, portino medesimamente la Croce ordinaria, cuci ta dal lato sinistro de'loro vestimenti, & habiti; guarnita cō fregio d'oro, & gl'vni, & gl'altri possino, volendo, portare al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto. Li Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, portino dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghi la Croce senza oro, e nō portino al collo la Croce pendente, ne Crocetta d'oro. Li seruenti d'Arme portino la Croce senza oro, dalla banda destra. Similmente li seruenti d'officio, che non sono propia mente Caualieri, come conuersi donati, & ad liti alla Religione, portino dal lato destro vna mezza Croce, con li tre rami di sotto, lasciando il quarto, & la parte superiore. Et quanto all'habito, che debbe essere portato nelle processioni, & in Chiesa, ne'giorni, e tempi espressi, per il Capit. v1. del Titolo della Chiesa; e quando li Caualieri si communicheranno, fuori però de'casi, che per infermità, riceuino il santissimo Sacramēto in letto, & ancora dentro le Cōgregazioni de' Capitoli generali, vogliamo che quello de'Caualieri Militi, e Caualieri Sacerdoti, ò benefiziati nobili, sia di ciābellotto biā co, dentroui la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte che di sopra distintamente è detto. Quello de i Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza, sia vna toglia con il segno, e colore come di sopra. Quello de'Caualieri seruenti sia vna veste di saia, di rascia, ò d'altro panno, di colore bianco, col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L'habito Militare da vsarsi per li Caualieri Militi, su le galere, per combattere contro gl'infedeli, sarà vna sopraueste

bianca di taffettà, e tutti gli altri fornimenti di colore rosso, e nel mezzo della soprauueste la Croce rossa, laquale non per altra cagione vogliamo sia di colore vermiglio, se non perche si ricordino che essi deono volentieri spargere il sangue loro nocentissimo, a honore, & gloria di colui, ilquale per ricuperarci, & saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della croce. Negl'altri vestimenti, che ordinariamente porteranno i Caualieri Militi, deono vsare colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti.

Che non possa muouersi lite contro Caualieri dello stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Caualieri contro li Capitoli. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che a chi è stato riceuuto nel Conuento al grado di Caualiere Milite, non si possa da persona alcuna muouere controuersia di stato, e della condizione sua, se non tra'l termine di anni cinque, dal dì dell'apprensione dell'habito, e quello, che mouerà detta lite, debba sottoporsi alla pena del tallione, cioè se egli non prouerà l'intenzione sua, sendo Caualiere Milite, debba essere rigittato al grado di Caualiere seruente, e non sendo Caualiere, si debba sottoporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Consiglio *ex officio*, possa fra detto termine d'anni cinque, riuedere le prouanze de'Caualieri, e ritrouandole non fatte secondo gl'ordini, leuare l'habito a qualunque Caualiere, che l'hauessi hauuto non legittimamente, e contro la regola, e fuori delli Statuti, riducendo li Militi a serуenti d'Arme, li seruenti d'Arme, a seruenti d'officio, e li Caualieri Sacerdoti a'Caualieri d'obbedienza, e con tutto ciò, siano ancora inabili di Commende, e di tutti gl'altri beni dell'ordine.

Che vn Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere Milite, se non per alcuna notabil proua.
Cap. IX.

EGli non pare cosa conueneuole, che vn Caualiere muti quello stato, ilquale egli si hà eletto vna volta, e vada peruersamente scambiando il grado della qualità, e condizione sua; e però proibiamo, che vn Caualiere seruente, di qualunque condizione sia, possa pretendere il grado di Caualiere Milite, se già non facesi constare legittimamente, che hauesse fatto atti segnalàti in seruizio della Religione, difesa delli stati del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di Sãta Chiesa; e per questo vogliamo che si osseruino le azzioni, & opere di tutti i Caualieri seruenti d'Arme, & faccendosi conoscere nel l'arte Militare; & in detti honorati esercizi chiari, & virtuosi, in tal caso si remunerino del detto grado di Caualiere Milite, douendosi, per virtù sola distinguere le condizion delle persone.

In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualieri.
Cap. X.

COme alle cose ben fatte si conuiene il debito premio, cosi à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta pena; perche secondo i meriti, e demeriti de'Caualieri nostri vogliamo, che siano hora premiati, & hora puniti, come di mano in mano si vedrà; E perche l'vltima pena nella nostra Religione è la priuazione dell'habito, e nel priuare alcuno Caualiere dell'habito, si contiene la priuazione di tutte le sue Commende, offici, benefici, dignità, & anzianità, e di più prigione perpetua. Quando alcun Caualiere haurà tal sceleratezza commesso, che egli per le leggi, e statuti nostri, meriti di douer essere priuato dell'habito, e rimosso dalla compagnia, e consorzio de'nostri Caualieri, in tal caso il Consiglio della Religione, deue ordinare il processo informatiuo contro il

tro il Reo, nel modo che altroue si dirà del procedere nelle cause criminali, e preporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, accioch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, ò nò al Capitolo; perciocche vogliamo, che le cause, di che per li Capitoli è imposto pena di priuazione d'habito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Granmaestro detta causa al capitolo, deue detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente essaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, ò altra ansietà, à sentenza riserbandone l'approuazione al Granmaestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuatione d'habito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al piu graduato, che per i tempi si trouerrà al conuento, che proceda all'essecuzione di essa, e serui l'infrascritta forma, cioè. Faccia detto graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del conuento dinanzi à se, e stando il condennato in ginocchioni vestito dell'habito bianco di ciambellotto, il detto graduato li manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Conciosia cosa, che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santissima croce, e dell'habito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'haueuamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele: Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni, & à terrore de' cattiui huomini, e a fine che tu dia essempio a gl'altri, ti priuiamo dell'habito dell'ordine nostro, & ti rimouiamo, rifiutandoti del tutto dalla compagnia, & consortio, de' caualieri della nostra Religione, & come putrido, e fradicio membro, separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del condennato, glie le scioglie, e nel leuarglielo di dosso dice. Per l'autorità ch'io hò da miei superiori io ti tolgo, lieuo, e rimuouo così il laccio, & il giogo del Signore, ilquale è dolcissimo, come l'habito del nostro ordine, del quale tu ti sei mostrato indegno. Fornite queste cose, il cōdēnato sotto fida custodia si rimanda, & serra in prigione. Et se il Reo fosse assente, e citato non comparisce per contu-

macia, e non si potesse far pigliare, in tal caso si procede non altrimenti che se egli fussi presente, e se'l suo delitto è notorio da se, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di sopra s'è veduto si condanna, & in suo luogo si pone vno à sua similitudine fatto di cenci, alquale si lieua, e toglie il manto, come s'è detto.

In qual modo si renda l'habito a' Caualieri che ne sono stati priuati. Cap. XI.

PErche come contro a coloro, i quali non solo grauissimamente peccano, ma ancora gastigati persistono pertinacemente nella mala volontà del peccare, dee sempre la giustizia rigidamente procedere, così a quelli, che doppo il gastigo rauueduti de' loro errori se ne pentono, e desiderosi d'emendarsi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vsare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de' Caualieri nostri sarà stato, per le cattiuità, e tristi portamenti suoi spogliato dell'habito, e di poi riconoscendo i suoi falli, e pentendosene s'offerisca pronto, & apparecchiato à volerli correggere, e viuere cristianamento, possa far sentire questa sua buona volótà, e disposizione al Capitolo, & il Capitolo, solennemente raunato, deliberi se gli pare d'accettarla, & accettandola giudichi se gli si debba restituire l'habito, e giudicãdo di si, sia tenuto di farlo intendere al Gran maestro, a fine ch'egli ò approui cotal giudizio, ò lo riproui; e colui, che spogliato dell'habito hà chiesto, & ottenuto grazia di poter essere riuestito, raunato legittimamente il Capitolo, ouero il Consiglio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i panni, & con vna fune al collo tenendo con ambe due le mani legate insieme, vna facola accesa dinanzi al detto Capitolo, ò Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a' piedi d'esso Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmente, che li debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'habito, e scritto di nuouo nella compagnia, e consorzio de' Caualieri, promettendo di douersi emendare, e viuere honestamente, e secondo

li Statuti

li Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran maestro, ò alcuno altro Caualiere, à cui sia ciò dal Capitolo, ò dal Con siglio commesso, li risponde così. Ancorche noi siamo chiari, che l'habito ti fù già meritamente leuato, per li tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperãdo che tu debbi alla via de'buoni costumi, e vita honesta, e lodeuole ritornare, ti concediamo benignamente perdono, ti rendiamo cortesemente l'habito del nostro ordine, e ti ammettiamo, e scriuiamo di nuouo graziosamente nella compagnia, e consorzio de'Caualieri nostri. Ingegnati dunque, fratello carissimo, di viuere virtuosamente, e di maniera, che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di esseguire vn'altra volta contro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui oggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne da douersi concedere, se non a pochi, laquale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute, così dell'anima, come del corpo. Il che detto, il primo Graduato, che si ritroui in Capitolo, ò Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibbiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Signore, ilquale è leggiero, e suaue, e ti arrecherà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Caualiere, à cui è stato restituito l'habito, lodando Iddio, rende grazie, e s'offerisce humilmẽtè prõto, e parato all'osseruazione delli Statuti, e obbedienza de'Superiori; & se alcuno sarà contro questa forma restituito, sia nõ altramente come se restituito non fosse. Intendendosi sempre che per la restituzione dell'habito, non si restituisce l'Anzianità, ne la residenza, ne meno si conserua detta Anzianità, per la sospensione della priuazione dell'habito, ancorche s'habbia grazia, che la sentenzia della priuazione non s'esseguisca.

DELLA

DELLA CHIESA.

Titolo III.

Del culto diuino. *Cap. I.*

L primo, e principale vfizio, & obbligo d'vn huomo buono, e religioso, è amare con tutto il cuore, & honorare Dio sopra tutte le cose. La onde noi benignamente commettiamo, e seueramente commandiamo in genere à tutti, & in specie a ciascuno de carissimi & dilettissimi fratelli, e Caualieri nostri, che habbiano sempre, e principalmente in amore, & in honore le cose diuine, acciocche da diuino soccorso aiutati, possiamo, e piu fortemente incominciare, e piu felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di Giesu Cristo Redentore nostro. Ma perche non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente contro gl'Infedeli combattendo si serue à Dio, acciocche i cari fratelli, e valorosi soldati nostri possino fare l'vna, e l'altra cosa commodamente, ordiniamo che ciascuno Caualiere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater nostri, e cinque Auemarie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di vespro, compieta, e mattutino. Le Pasque il doppio; il dì della festiuità della Religione il doppio; il dì di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio, & il dì de'morti il doppio; tutti i venerdì di Marzo, ò settimane sante il doppio; tutte le festiuità di nostra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater nostro piu per la prosperità, & salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, possano in vece di Paternostri, dire l'vfizio di nostra Donna, & i sette Salmi Penitenziali. I Caualieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Cherici, siano obbligati celebrare l'vfizio canonico, secondo i gradi de'loro ordini, & di più dire anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell'ordine vn Pater nostro, e quando è doppio, dire in quello scambio l'vfizio di Nostra Donna.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti digiunare
Cap. II.

DEuono i Caualieri dell'ordine della nostra Religione osseruare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezzione, Natiuità, Annunziazione, & Assunzione della Beata Maria Vergine, delle feste di S. Gio. Batista, de gli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla Santa Cattolica Chiesa Romana, e di piu la vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di S. Cosimo, e Damiano, se già non fussino legittimamente impediti, ò militassino per la Religione, ò fussino in altri seruizi di essa.

Dell'obbligo, che hanno li Caualieri di confessarsi, e communicarsi. Cap. III.

TVtti i Caualieri del nostro ordine siano obbligati confessarsi diuotamente, e riceuere il Santiss. Sagramento dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della Pasqua di Natale, il giorno della Pasqua di Resurrezzione, e il giorno dell'Assunzione di Nostra Donna. Quelli Caualieri, che saranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, ò da Cappellani di essa; e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore, confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douerà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni, debbino dentro detta Chiesa communicarsi; e se mancheranno, incorrino in pena d'vna quarantena, e gl'assenti dal Conuento, in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli, che habitono il Conuento, ò per cagione d'officio, ò per fare Anzianità, non siano riceuuti, quando ritornano, se non portano fede d'essersi communicati, autenticate dal testimonio d'vno, ò due Caualieri dell'ordine, e dall'ordinario, ò Rettore della Parrocchia, doue si fussero communicati, ò se almeno quando sono ritornati, non

si com-

si communicheranno di nuouo dentro la Chiesa Cōuentuale dell'ordine, fra otto giorni susseqoenti dal dì del loro ritorno. Li Caualieri malati, e li cōdennati alla carcere nō manchino anco essi di communicarsi: gl'ammalati alle loro case, e li carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Et li Pisani, che fossero, per cagione d'offici di loro Communità, occupati in congregazioni pubbliche in alcuno di detti giorni, si communichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon'hora; e mancando ciascuno de' suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. E li Caualieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi sù le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono, sotto la medesima pena, la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e communicarsi dentro la Chiesa della Religione, sendo al Conuento, e sendo à Liuorno, ò in altri luoghi con le Galere, debbino confessarsi, e communicarsi in alcuna Parrocchiale, ò delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouuedere, che siano gastigati quelli, che mancassino; esortando nondimeno i Caualieri, che nauigano à non douere lasciare di communicarsi ancora l'altre volte, che s'imbarcheranno, acciò stiano più prouuisti a' pericoli della nauigatione; e quando si communicheranno, siano vestiti dell'habito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub. dell'habito de' Caualieri, e nel Cap. 19. di questo Titolo terzo.

Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de' diuini offici. Cap. IIII.

NOn vogliamo, che i nostri Caualieri, mentre si celebrano i diuini offici entrino in coro, ò stiano appoggiati a gl'altari, a fine che non diano impedimento a' Sacerdoti, che celebrano l'vfizio; e quelli che contraffaranno, saranno puniti nella pena d'vna quarantena.

Della

Della precedenza, e residenza de' Caualieri. Cap. V.

OSseruino li Caualieri, nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, ò di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo, immediate dopo gl'otto graduati (tra' quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo del Gran Connestabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il sesto del Tesoriere Generale, il settimo del Conseruatore Generale, l'ottauo, & vltimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Balì vno innanzi all'altro, secondo la prerogatiua dell'instituzione di loro dignità, pur che tutti li Priori precedino prima, e poi li Balì: Dipoi il Priore della Chiesa: appresso quei Caualieri, che sono deputati per il Consiglio, e dopo essi li Caualieri Sacerdoti Militi, i quali tra di loro osseruino l'vso della Corte Romana. Dopo i suddetti, li Commendatori prouueduti per Anzianità, & appresso li Commendatori di grazia, ò di Padronato di S.A.S. a' quali succedino gli altri Commendatarij, e Amministratori, di Commende d'altri Padronati, & appresso li Caualieri più anziani, e in fra i Commendatori d'Anzianità, e di grazia, debba precedere fra di loro respettiuamente, quello che prima harà spedita la bolla dell'Inuestitura, ò prouuisione di sua Commenda; e in fra i Cõmendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro professione; e se più d'vno, in vno stesso giorno si trouassi essere stato eletto a dette dignità, e gradi, sia il primo luogo di quello, che precedessi l'altro per l'età. Ordinando a' Caualieri Sacerdoti, che portino, per essere conosciuti da gl'altri, la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, se non quello, che li viene per Anzianità dell'habito. Li Caualieri Militi fuori di detti atti pubblici nelli Stati del Serenissimo Gran Maestro precedino alli Caualieri d'altri ordini, e a Dottori,

eziam ne'Magistrati, ma non già a gl'Vfiziali pubblici, come Commessarij, Podèstà, Consoli, Consiglieri, e altri simili, ne'luoghi di loro giuridizioni.

Delle Processioni, che si deono fare. Cap. VI.

LE Processioni solenni, che si deono fare nella Chiesa della nostra Religione, a'quali debbono interuenire i Caualieri, con il loro habito, sono queste. Le feste della Purificazione, dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, quelle dell'Ascensione del Signore, del Corpo di Cristo, di S. Gio. Batista, la vigilia di S. Cosimo, e Damiano, e tutti i Venerdi di Marzo, pregando Dio per la pace così vniuersale, come particolare. facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione, alli duà d'Agosto.

Che si deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOi vogliamo, che in tutte le Chiese, & oratori della nostra Religione, si preghi Dio per la pace vniuersale in questo modo; che il Prete, che harà celebrata la messa solenne, e detto che haurà il paternostro, s'inginocchi dinanzi all'altare, e intuoni ad alta voce, Flectamus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il popolo Cristiano, e in specie dell'ordine della nostra Religione.

Che si preghi Dio per la Pace, & salute del Granmaestro, e di tutto l'ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che i Sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, & oratorij del nostro ordine, in qualunque luogo saranno, mentre celebrano i diuini offizi debbano tra l'orazioni, le quali offeriranno à Dio hauere memoria speciale del Granmaestro, e di tutti li Caualieri dell'ordine, pregando Iddio deuotamētè per loro, a fine che mediante la grazia sua, aiutati dal presidio diuino, ne riportino la vittoria contro i

nemici

nemici della fede Cattolica, a honore, e gloria di Giesu Cristo Benedetto, per la cui fede, e per lo cui nome combattono, & a fine, che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conseruare sano, e felice il Granmaestro, e tutto quest'ordine.

Dell'orazoini, che si devono dire per ciascun Caualiere che muoia. Cap. VIIII.

OGni volta, che morrà alcuno de'nostri Caualieri, se li debbono fare dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Caualiere, ò Milite, ò Sacerdote, ò di qualunque altro grado, sia tenuto à dire vna volta l'vffizio de'morti per l'anima sua, ò vero cento pater nostri.

Della Messa che si debbe celebrare per li Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascuno anno nella sesta feria della quinquagesima, per tutte le chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri vna messa solenne, per l'anima de'Granmaestri, e de'Caualieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de'morti; e vogliamo, e comandiamo, che a detto vfizio siano presenti tutti i Caualieri, & alla messa tenghino in mano vna candela di cera bianca per vno; e qualunque mancherà d'andare à detto vfizio, si punisca con la pena della settena.

Dell'ordine che si dee seruare nel celebrare le messe. Cap. XI.

NOi vogliamo che nel celebrare le messe, s'osserui quel modo, che ordinerà il sagrestano, ò altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta chiesa, se non con ordine di detto sagrestano, ò suo sopraslante.

Delle Prediche. Cap. XII.

PErche l'vdire il verbo di Dio, suol produrre ne gl'intelletti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo che, ciascũna delle Domeniche dell'Auuento, e per tutta la quaresima, si predichi nella chiesa del nostro Conuento, & il Predicatore sia non men dotto, che Cattolico.

De' Precettori, & Maestri de' Cherici. Cap. XIII.

PErche l'vtilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle virtù, è inestimabile. Però vogliamo che nel Conuento del nostro ordine si deputi vno, ò più huomini dotti, iquali insegnino a' Cherici più giouani la lingua Latina, e buone lettere, & vn'altro che gl'ammaestri nel cantare; a' quali si dia del Tesoro pubblico diceuole, e conueniente salario, secondo la sufficienza de gl'huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici à gl'ordini sacri. Cap. XIIII.

NOn vogliamo, che siano introdotti Cherici nel seminario della nostra chiesa, che siano nati di matrimonio nõ legittimo, ò di persone infami, e di cattiua vita; & nessuno Cherico possa essere promosso a gl'ordini sacri se non è presentato prima al Priore della chiesa, & otterga da lui licenza; e vietiamo, che nessuno Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, ilquale non habbia ventidue anni finiti; al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ouero Presbiterato venticinque; e nessuno Cherico, ilquale non habbia fatta professione nel nostro ordine, possa essere riceuuto al seruizio della nostra Religione se egli non harà prima per lettere testimoniali, & authentiche, dimostrato d'hauere riceuuto canonicamente gl'ordini sacri.

Dell'adornare, e riparare le Chiese. Cap. XV.

NOi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Caualieri dell'ordine nostro, di qualunque ragione si siano; iquali habbino reggimento di commende, ò magioni della Religione, siano tenuti, & obbligati ristorare, e riparare, & in somma mantenere in debito, & onesto stato ciascuno quelle chiese, & oratori, ò benefizi, che li toccheranno à gouernare di mano in mano, e fornirli di messali, & altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di masserizie atte all'vso del culto diuino, secondo la qualità, & condizione dell'entrate di dette commende, e magioni. Deono ancora eleggere al seruizio del culto diuino di dette chiese, & oratori, cappellani di onesta vita; & il Consiglio deue assegnare loro tempo competente, a poter esseguire dette cose, le quali se essi non faranno, s'intendino priuati de'frutti di dette commende, e magioni fino a tanto che l'habbino diligentemente esseguite, riserbate per loro tante di dette entrate, che ne posšino strettamente, e a mala pena viuere, e vestirsi, & il Consiglio sia tenuto supplire alla negligenza, e mancamento loro, à spese del negligente, & inobbediēte, & il Priore della chiesa inuigili, & tenga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran maestro del culto delle chiese di nostra Religione, non solo in Toscana, ma fuori di essa.

De'Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

ORdiniamo, che il Capitolo elegga ogn'anno due Caualieri Cappellani Sacerdoti, l'vfizio de'quali sia il riuedere insieme col Priore, ò chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella chiesa del conuento, ò in alcuna cappella, ò oratorio, si fanno quelle cose, lequali spettanti al culto diuino far si deono, secondo i nostri statuti, e che risguardano così le cose spirituali, come le temporali di detta chiesa, e cappella, e siano te-

nuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancassi, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che siano tenuti fare vn'inuentario, e vn registro delle institutioni, e fondazioni delle cappelle, & così de'poderi, e possessioni loro, e di tutti gl'ornamenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; ilquale inuentario così fatto, e registrato, finito il termine del loro vfficio, presenteranno al Capitolo, perche si consegni à loro successori. E similmente se in alcun'altra cosa troueranno mancamento, siano obbligati farne relazione al Consiglio, & il Consilio à prouuederui, secondo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che si trouerranno nelle spoglie de'Caual ieri s'appartenghino alla chiesa Conuentuale. Cap. XVII.

ORdiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, ò indorati, panni d'oro, d'argento, di seta, ò altre cose simiglianti, che si ritroueranno nelle spoghe de'Caualieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla chiesa del nostro Conuento, se già viuente il Priore, ò Rettore di dette chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inuentario.

Della recognizione che debbon fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVIII.

VOgliamo, & ordiniamo, che il Priore della chiesa, e sacerdoti di essa, poi che saranno inuestiti d'alcun benifizio, siano tenuti dare, e offerire alla nostra chiesa il Priore, sei Drappelloni di taffettà con la Croce della Religione, e li Sacerdoti quattro; & che il Tesoriero non paghi loro emolumento alcuno dopo; se non fatta detta obblazione, e la Cancelleria non li spedisca prima la bolla dell'institutione, qual obbla-

obblatione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della chiesa, che fosse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'vficio. Cap. XIX.

TVtti i Caualieri, che si ritrouano al Conuento debbino ne'giorni solenni comandati, per il Cap. VI. del Tit. della chiesa, andare alla chiesa, & alle processioni, doue debbino portare l'habito, e così quando si vanno a communicare, e quando si raunano in Capitolo; & coloro che ciò nõ faranno, incorrino nella pena della quarantena, & quelli che saranno alla chiesa per far la loro professione, conforme al Capit. 2. & IX. del Tit. delle Commende, siano obbligati à douere andare per tutti li giorni festiui di quei mesi; che la faranno, alla chiesa con l'habito indosso, interuenire a tutte l'hore diuine, come i Preti, eccetto, che al mattutino; ilquale abito deue loro essere vestito a luoghi loro, & non in sagrestia.

DELL'OSPITALITA.

Titolo IIII.

Dell'Ospitalità, ò vero di curare gl'Infermi. Cap. I.

OME la sanità è de' beni del corpo, ouuero della natura; il maggiore senza alcun dubbio, è il migliore, così se li deue hauere maggiore, e miglior cura, che à tutti gl'altri, e piu presti, & efficaci rimedi porgerli, conciosiache, senza essa, tutte l'altre cose ò non sono, ò sono inutili; e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra' suoi nelle Città, per le loro camere, hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che doueranno fare quelli, che trauagliando in guerra tra li strani, in mezzo del mare, ò per gl'altrui paesi con i loro nimici combattendo, come fanno i dilettissimi fratelli, e valorosi Soldati, & Caualieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s'elegga ogni tre anni con solennissima cura, e sollecitudine vn sufficiente, e dabbene Caualiere, il quale si chiami il Buonhuomo dell'Infermeria, il cui vfficio principal sia di visitare insieme con l'infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gl'infermi, e tutto quello che trouerrà, che loro mancasse, prestamente & pienamente supplischino, e sia tenuto l'infermiere rendere ragione almeno ogni mese vna volta a detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell'infermeria si fanno; le quali cose se non si faranno, quelli di loro due, per chi sarà restato, ch'elle non si faccino, s'intenda, senza altra dichiarazione, priuato del suo vfizio, & il medesimo Buon'huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e consideratamente essaminare le spese, che nell'infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti cotali spese per li Procuratori del nostro commune Tesoro ammesse, e fatte buone non siano.

Come il Buonhuomo, e lo scriuano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

PEr ischifare quei danni,ne'quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli esserciterà il suo vfizio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne a cura, ne a cuore, che il ristoro,e la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno dì, per dì, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria, come prima egli sarà dallo spedalingo al Granmaestro, ò Vice maestro presentato, & accettato, ilquale similmente, in virtù del suo giuramento,nõ distribuirà,ne concederà cosa alcuna,d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de'Medici, & saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini,non vogliamo che siano passate,ne fatte buone.

Che si faccia vn'Inuentario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

PEr la presente deliberazione si ordina, & comanda, che il Buonhuomo, & lo spedalingo insieme,faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'vso dell'Infermeria, & oltre à ciò, alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico inuentario di tutte le masserizie,e beni dell'infermeria,cioè di tutti i vasi d'argẽto, d'oro,di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ouuero sparuieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruizio della Cappella,del Palazzo,delle camere,della cucina, e di qualunque altra stanza; ilquale inuentario si debba sigillare, e bollare. Et di piu debbano nota-

re, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, ò sugello, e poi dare ordine che si mettino in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo officio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indiretta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'infermeria, ò mutarla, ò in altri vsi conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'Infermeria sia visitata.
Cap. IIII.

PEr la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Chirurgi, vadano à vedere, qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buõhuomo, la spezieria; & i medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone, e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, & corrotte, acciocche, per colpa dello speziale, nõ si faccia danno a gl'Infermi; de'quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tenga diligentemente cura, e siano prouuisti, & in tutti quei modi che si può s'aiutano; e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratichi, così Fisici, come Chirurgi, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'infermiere (da'quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Caualieri, giurino santamẽte che vseranno ogni diligenza nel curare gli infermi, e li medicherãno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati; i quali medici vogliamo che almeno due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che

to che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interueranno l'infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno in iscrittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello, che per cura, & à benefizio de gl'infermi, sarà loro ordinato da'Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo che l'infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in carta buona tutti li Statuti, che concernono l'ospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appiccare nell'infermeria, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. E à fine, che i beni e le masserizie che hanno a seruire a gl'ammalati non vadano male, vogliamo che lo Spedalingo tēga appresso di se vn bollo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchino le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare ò marchiare si possono, acciocche non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso marchio, ò vero bollo si tēga in vn sacchetto di cuoio, segnato col sugello dello Spedalingo, e del Buonhuomo, ilqual bollo ò marchio guarderà l'infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà sentirsi così ogni dì, si riponghino in alcun luogo serrato à chiaue sotto la custodia dell'infermiere, e del Buonhuomo.

Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'Infermeria. Cap. V.

COmandiamo che lo Spedalingo deputi, & eleggi vn Cappellano delle nostra Religione, che sia d'onesta, e lodeuol vita, e lo presenti al Priore della chiesa, dal qual debbe essere confermato, il quale Cappellano dica ogni settimana due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, le possino vdire; nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de'corpi, e saluezza dell'anime degl'infermi, i medesimi siano tenuti, douendosi dar loro onesto, e competente salario, attentamente, e diuotamente confessarli, e

commu-

communicarli a'tempi debiti, e morendo sotterrarli, e fare, fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a serugi de'corpi.

Dell'elezione, & officio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEue il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e suffiziente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbi anni vinticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affine che per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere, accompagnato da vn fedel seruente, visiti cō carireuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi, confortandoli, & inanimandoli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro, che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile; & il Buonhuomo il giorno seguente vada ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'officio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e constringa à farlo, e non lo facendo, prouuega d'vn'altro in suo luogo. Et perche quanto il nutrimento è piu puro, & migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e conseguentemente piu ricrea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infermiere, che prouuegga a gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e cosi di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo & il Buonhuomo vsino diligentissima cura, per souuenire in tutti quei modi, che si può gl'infermi, prouedendo che de'loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarisino, si possino loro restituire senza diminuizione, e morendo, sappino coloro, à cui appartengano, quali, e quanti siano detti beni; quali beni si deuano racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui dell'Infermerie.

Che

Che gl'ammalati si debbino portare modestamente nell'Infermeria. Cap. VII.

NOn vogliamo che agl'ammalati si conceda cosa alcuna, ancora che importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da Medici, e per conseguenza giouevoli; e quelli, che di fresco saranno vsciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, lequali cose farà secondo la discrezzione sua, osseruare l'Infermiere, altrimenti sarà priuato dell'vffizio.

Abilità de'Caualieri. Cap. VIII.

NEl principio della loro infermità possano stare i Caualieri, se vogliano, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimenti, che se fossero nell'infermeria; ma passato detto termine, sono obbligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, ma quando detta infermeria fosse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concederli habitazione remota, e prouuedere delle cose necessarie come se stesse in infermeria.

Che i Caualieri, entrando nell'Infermeria si debbano confessare e communicare. Cap. VIIII.

COnciosiacosa che i sani, non che gl'infermi possano morire a ciascun'hora; vogliamo che tutti i nostri Caualieri, iquali ammalati vogliono entrare, per douere essere medicati nell'infermeria, sieno obbligati à confessarsi, e communicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, siano cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'infermiere per quelli che si confesseranno, e communicheranno, debba tenere

nere al ministerio dell'infermeria, per seruigio de gl'ammalati, seruigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogneranno.

In che modo i Caualieri morti si debbono seppellire. Cap. X.

PAre ragioneuole, e lodeuol cosa, che i Caualieri nostri con quell'habito, col quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesmo siano nelle loro essequie honoratamẽte seppelliti, e sotterrati. Il perche deliberiamo, che tutti i Caualieri della nostra Religione, morti, che saranno, siano seppelliti con vna veste di ciambellotto bianco, con la Croce della Religione cucitaui sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'onore, che il grado della Religione, & i loro meriti richieggono.

Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra siano onoreuolmente seppelliti. Cap. XI.

I Corpi di tutte quelle persone secolari, lequali morranno nella nostra infermeria, vogliamo, che siano portati alla sepoltura onoreuolmente, andando innanzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si faccino quattro veste di colore nero, à vso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto, lequali veste vogliamo che si conseruino per detto vso, e tutte queste cose farà osseruare l'Infermiere. Non vogliamo già che nell'onoranze de' nostri Caualieri, i quali si deono nel modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, ò Caualiere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente con la gramaglia.

In Che

In che modo si debbono aprire i forzieri de morti nell'Infermeria. Cap. XII.

AFfine, che i beni de'morti non si perdino per negligenza, comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de'defunti nell'infermeria, ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buonhuomo, e dell'Infermiere, & aggiunghiamo che le masserizie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire all'vso de gl'infermi, non si debbino deputare ad alcun'altro seruizio, se non alla commodità loro.

DEL TESORO COMMVNE. Titolo V.

Delle ragioni, e charichi del Tesoro della Religione.

Capi. L.

A mente nostra è, che i nostri Caualieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro commende, senza diminuizione alcuna, e perciò non intendiamo, che siano obbligati à pagar mai cosa nessuna, ne al Granmaestro, ne al Tesoro commune, eziamdio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venissi in estrema necessità, per cagione vrgente, nel qual caso non ci piace che il Granmaestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli, ò possa, ò debba impacciarsene; ma vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che li paressi necessaria; con questo che non debba, ne possa passare il quarto de' frutti per vna volta tanto. Ogni volta dunque, che l'ordine hauesse per qualunque cagione, necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostreranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbano interuenire la metà de' Caualieri, i quali siano Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino commende, e siano de' piu Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito, da farsi, per li duoi terzi; della qual cosa haranno due beni: l'vno, che i commendatari non saranno grauati, se non quando il bisogno lo richiedrà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potranno impedire che non si vinca, e si deliberi il souuenimento necessario.

Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro. Cap. II.

QValunque volta vacheranno commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro commune deue riceuere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, che si peruiene dal dì della morte del Commendatore, insino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'vn'anno da cominciarsi il detto giorno primo di Febbraio, insino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le commende per priuazione, perche in esse nõ cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopraddetto. E succedẽdo circa dette vacanti cambiamenti, e che i Commendatori intendino cambiare le loro Commende minori, cõ altre di maggiore rẽdita (il che consentiamo fare possino di grado in grado, salua la prerogatiua di quelli, che sono in ordine più antichi) la Religione debba riceuere, oltre al suo mortuario, quãdo però v'interuenga, vn'annata, de' frutti di quella Commenda, che sarà di piu entrata dell'altre, cioè della prima, che vacherà, ò per morte, ò per priuazione, e di poi spedisca le bolle de' cambiamenti, seruato l'ordine soprascritto à quelli, che haranno dichiarato per se stessi, ò per procuratore legittimo in iscritto fra'l termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro commẽde cõ altre, & à quei Caualieri, che si trouerãno hauere ottenuta l'aspettatiua prima de gl'altri, spedisca le Bolle di nuoua prouuisione delle commende vltime, quali per causa di detti cambiamẽti rimangono senza amministratore, & nell'vltimo luogo, senza grauare alcuno di essi a pagare al Tesoro della Religione, ne frutti d'aumẽti, ne di seconde annate, sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacãte, si cõprendano i frutti de gl'aumenti, e dell'annata dell'vltima. Le com-

mende di Padronato del ſereniſsimo Granmaeſtro, ò di grazia, ſiano libere da'pagamenti di mortuario, e d'annata, in caſo di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno ſiano affette a'pagamenti di detti diritti, ſe non in quei caſi, e modi, che ſono eſpreſsi nel Cap. IX. Tit. XIII. delle commende, & i denari che ſi caueranno di detti mortuarij, & annate, vogliamo ſi depoſitino in luogo ſicuro, in conto à parte, per comperarne ſtabili, l'entrate de'quali ſeruino à ricuperare ſchiaui, ò armare legni, ò fare nuoue commende alla Religione.

Dell'entratura, ò ricognizione da douerſi fare da' Caualieri. Cap. II.

CHiunque vorrà l'abito, & eſſere ammeſſo nell'ordine noſtro, ſia tenuto pagare ſe vuole eſſere Caualiere Milite, eziam li paggi del Granmaeſtro, & eziam li Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati, nobili, per l'entratura ſcudi cẽto venti d'oro in oro larghi; ſe Caualiere ſeruẽte, ſcudi ſettantacinque, ſe Caualier Cappellano, ò Sacerdote d'obbedienza non vogliamo che paghi coſa alcuna; e neſſuno de' Caualieri Militi, e ſeruenti debba eſſere veſtito dell'abito, ſe prima nõ harà pagato quanto di ſopra, e li Caualieri Militi laici paghino ſcudi dodici di moneta, per l'armatura, come à baſſo ſi dirà nel Cap. VII. di queſto Titolo, e ſcudi tre d'oro in oro larghi, per metter l'armi colorite del Caualiere, in luogo apparente, nel palazzo della noſtra Religione, e queſto vltimo però ne'caſi ſolamente, ne'quali di quella famiglia non ſiano ſtati altri Caualieri. Dal pagamento del paſſaggio ſiano eccettuati li commendatori, fondatori di commende, di Padronato, ò chiamati da eſsi nelle fondazioni, come ſi dirà nel Cap. IX. Tit. XIII. Qualunque in virtù di commeſsione del Conſiglio, ò del Granmaeſtro darà l'abito à chi non habbia pagato quanto ſopra, ſia obbligato inſolidum vn pagamento baſtante verſo il Teſoro, con il principale receuente, e ne ſiano aſtretti. E quanto à Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbe

dientia

dienza, si osserui il Capit. VII. di questo Tit. De'denari di dette entrature vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per ricuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, & della pena di chi non li pagha. Cap. IIII.

VOgliamo, & ordiniamo che li debiti de mortuarij vacanti, e le impositioni, si debbino pagare al Tesoro da' Commendatori, e successori in commende, per la festa dell'Assunzione di nostra Donna, consistendo le commende in beni stabili; & sendo fondate sopra rendite, e prouenti di denari, si debbino da'sopraddetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che si trouano ordinati, e statuiti ne gl'istrumenti di loro orazioni, e fondazioni, & non pagandosi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni, per cagione de' quali saranno debitori, s'intendino essere ritenuti per il Tesoro, e tanto tempo si ritenghino, ò s'affittino da chi sarà ordinato, che delli loro frutti, & entrate, sia soddisfatto interamente, così al debito principale, come alle spese per ciò fatte, e se i possessori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun'altro in loro nome, e per loro cagione facessero resistenza a'deputati, ne li lasciassero riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora senz'altra monizione, citazione, processo, sentenza, ò altra dichiarazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro, che gl'hauessero, ad'affitto in qualunque modo, non possino rispondere de'frutti à commendatori priuati, ma a procuratori del Tesoro, altrimenti habbino a pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da'Caualieri, ò altri si douessero per qualunque cagione al Tesoro commune, si debbino pagare subito, maturo il tempo interamente, e senza alcuna scusa, ne possa alcuno allegare esenzione, ò priuilegio, ò sterilità, o guerra, o imposizioni di Principi, tanto secolari, quanto Ecclesiastici, o casi fortuiti, come incendi, latrocini,

 erouine,

e rouine, percioeche tutti queſti detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Teſoro.

De' debitori del Teſoro Cap. V.

LI Caualieri debitori del Teſoro, & in loro difetto, ouuero aſſenza li malleuadori, non poſsino in verun modo conſeguire ne dignità, ne commenda, ne vficio, ne benifizio ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito, fino non l'haranno interamente ſatisfatto; con queſta dichiarazione però, che quelli, che ſaranno in ſeruizio della Religione ſu le galere, e che non ſiano debitori di denari ſtati sborſati loro dal Teſoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che ſtaranno in detto ſeruizio, e che le galere non torneranno à ſciouerno: ma dappoi che le galere ſono venute à ſciouerno, ſi debba à Caualieri debitori intimare il debito, & aſſegnarli termine quindici giorni à fare il pagamento con la comminazione delle pene, & pregiudizi che di ſopra, da imporſeli, in caſo che mancaſsino.

De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Teſoro. Cap. VI.

L'Vltime volontà ſi deono ſempre fauorire, & oſſeruare da ciaſcuno. Però vogliamo che i Caualieri del noſtro ordine poſsino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare teſtamento, e diſporre come piacerà loro delle facoltà, e beni loro, e laſciare quanto hanno di patrimonio, ò acquiſtato, ò guadagnato, mediante l'induſtria loro, non altrimenti che fare poſsono le perſone ſecolari, & nelle ſucceſsioni *ab inteſtato* de' ſopraddetti beni, s'oſſeruino in tutto, e per tutto li ſtatuti de' luoghi, & in difetto di quelli, la diſpoſizione della legge commune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquiſti, che non venghino da beni di commende aſsolutamente di ſorte, che ſe il commẽdatore haueſsi beni propri, ouuero vfizi di vtile, & inſieme beni di commende, l'auanzo che haueſsi

hauesſi fatto in vita ſua, ſi addomandi patrimonio; e non hauendo detto Commẽdatore altri beni, che di commende della Religione, non vogliamo che poſſa, de gl'acquiſti, che harà fatto de'frutti di dette commende, diſporre, eccetto che à fauore de'ſuoi figliuoli, e deſcendenti per linea maſculina, ſe n'harà, e non hauendo, aſpettino tali beni al Teſoro come ſpoglie; ma ſe gl'acquiſti fatti de'frutti di commende ſaranno di commende di padronato, e non d'anzianità, vadino ad ogni ſorte d'heredi per taſtamento, ò ab inteſtato.

Dell'armi che ſi debbono dare da'Caualieri. Cap. VII.

VOgliamo che tutti i Caualieri dell'ordine, eziam li ſei paggi del Gran maeſtro, e li commendatori di padronato nell'atto dell'apprenſione dell'abito, depoſitino ſcudi dodici di moneta in mano del Teſoriero generale dell'ordine ò d'altri, che harà facoltà dal Conſiglio, di riceuerli per comprarne vn'armadura di corſaletto finita, ſopprauueſte, & picca, per conſeruarſi in armeria, & vſarſi nelle nauigazioni. Si eccettuano i Caualieri Sacerdoti, e li Dottori, perche non facendo profeſsione d'arme, non debbono obbligarſi à fare detto depoſito; ma detti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò benefiziati nobili, e li Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, e li Dottori, depoſitino in luogo del prezzo dell'armadura ra ſcudi dodici di moneta, per implicarſi in paramenti; per vſo della Chieſa.

Dell'vfizio de'riceuitori. Cap. VIII.

DEbbino i riceuitori eſſere eletti dal Capitolo generale ogni tre anni, Caualieri maggiori d'età d'anni ventitre, quali ſiano tenuti giurare nelle mani del Priore del Conuento, ò del maggior graduato, ò Caualiere più anziano del luogo, doue ſi ritroueranno d'eſſeguire l'vficio loro fedelmente, e con diligenza, & dar ſicurtà per quella ſomma, che

al Consiglio parrà ragioneuole, & debbino riscuotere, da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incótinenti, che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue siano notate le partite riscosse, e pagate, e le riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'espresione de' nomi, delle persone, e delle cause, perche saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condennato ad arbitrio retto del Cósiglio in perdita de' frutti della commenda per vn'anno, se sarà Commendatore, e se sarà Conuētuale in vn'anno di sua anzianità, à fauore de' nouizij, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importassi ciascuna delle suddette inosseruanze. Debbino ancora detti riceuitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo posseggono commende, ancorche ne fossero in lite, ma nō per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.

Come s'hanno à portare i riceuitori nel raccorre le spoglie. Cap. XI.

QValunque volta il riceuitore, ò il proccuratore del Tesoro, ò alcun'altro à ciò deputato andrà a raccogliere ò riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vadia solo, ma pigli in sua compagnia, ò meni con esso seco vno, ò due Caualieri, huomini dabene, ouueramente Sacerdori de' luoghi piu vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita; e non trouando alcuno di costoro, tolga vn notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inuentario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, cosi della Città, come delle ville, ch'egli trouerà; Il che fatto, lasci lo stato della commēda in quel la condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inuentario debba mandare copia al Cōsiglio, per notarsi dallo Scriuano generale in alcuno libro per ciò, deputato. E detti beni, e robe si disponga dal Consiglio nel modo, e secō

do che

do che è dichiarato altroue in materia di dette spoglie; ne prèsumma alcuno di detti riceuitori, in alcun modo, pigliare per se alcuna di dette spoglie, nè di cose appartenenti allo stato delle commende, & vso delle magioni, ò attenenti à figliuoli, & heredi di Caualieri morti. E se alcuno de'riceuitori contrafarà à quanto habbiamo detto, sia condennato, ad arbitrio del Consiglio, in quelle pene che alla qualità della cosa, e del danno, che ne succederà, parrà conuenirsi.

Del riueditore Generale de'conti. *Cap. X.*

DOuendo non solo i riceuitori, ma tutti i ministri della Religione rendere conto delle loro amministrazioni, vogliamo che à questo effetto si deputi ogn'anno al primo Consiglio, che s'adunerà il mese di Gennaio, vna persona sufficiente chiamata il Riueditore Generale de'conti d'età d'anni ventitre finiti; quale, insieme con li cinque riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e sottoscriuere li conti di tutti li Ministri dell'amministrazione da loro fatta, per tutto il mese di Gennaio di dett'anno, e quelli riuisti presentarli al Consiglio, dal quale, con il beneplacito del Granmaestro, deono essere approuati. Et à saldi de'fattori, lauoratori, e fittuarij interuenga, con li sopradetti, ancora il Conseruadore Generale; e detti conti debbino anno per anno essere riuisti, e saldi, tanto per tempo, che lo scriuano generale, e'cinque riueditori possino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e presentare tutto spedito al primo Consiglio, che si fa auanti l'apertura del nuouo Capitolo: douendo, insieme con li detti conti, essere riuiste l'instruzioni de'ministri, le commessioni, & inuentarij, e darsi nota al Consiglio dell'inosseruanze, che si trouueranno in ciascheduno di essi.

Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza licenza d'alcuno. Cap. XI.

NOi ordiniamo, che i riceuitori, e proccuratori del Tesoro posśino, & debbino, di loro propria autorità, e senza licenza d'alcuno Giudice, o Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possesśione delle commende, e di tutti gl'altri beni della Religione, tosto che i commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni saranno morti, o haranno viui rifiutate l'amministrazioni; e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuarij, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per se, o per altri, infino che il Tesoro sia soddisfatto del tutto; e se alcuno de' Caualieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti riceuitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, ò in conseguire dette possesśioni, sia priuato di tutti gl'vfizi, & benifizi del nostro ordine; & se saranno Caualieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette commende, per lo nostro commun Tesoro, secondo la forma delli Statuti, in tal caso siano tenuti esśi a pagare per il debitore di suo proprio; & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutti i debiti del Tesoro, se esśi, venuto che sarà il dì del pagamento, non procacceranno di riscuotere. Et vogliamo, che a'libri de' nostri riceuitori, & alle cedole sottoscritte di loro mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a'debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De' cinque riueditori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del conuento, insieme con tre Caualieri conuentuali, ouuero due Caualieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano, da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità, e facoltà di riuedere tutti i conti, e tutte le cōmesśioni che dal Consiglio, o Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo à douere l'ingiustizie de' prezzi, riscontrare le robe, che si sono

hauute,

hauute, saldare, e perloro stessi, e con interuento d'altri vfiziali, ordinati da'Capitoli, alla fine di ciascun'anno, con tutti i fattori, e ministri, vedere e riscontrare i loro inuentari, & intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e come sono gouernate; e perciò fare deputeranno vn dì della settimana, e tutti e cinque, o almeno quattro di loro, si raunino sempre in Magistrato; e se trouerann o cosa alcuna, che douesse riformarsi, ne diano notizia al Consiglio, & egli, pospostè l'altre faccende, sia tenuto à prouuederui, & non vi prouuedendo, sia fatto noto al Granmaestro, ilquale vi prouuegga. Questi cinque riueditori del tesoro, i quali debbono essere huomini buoni, e sufficienti; si faccino giurare solennemente, dinanzi al Consiglio, che proccureranno fedelmente l'vtilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza, lo conferueranno, quanto a loro possibile sia, da ogni danno. Interuerranno ancora a'pagamenti, che si faranno dal Tesoriero, ne tempi, e modi ordinati nella loro istruzzione. l'vfizio loro duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, ma ne restino sempre almeno due di loro in vfizio; auuertendo però che finito il tempo di tre anni, detta elezzione si faccia respettiuamente à ogni modo; e chi essercitera passato il tempo, eziam con tolleranza del Consiglio, sia tenuto à restituire il salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de'Caualieri morti si paghino a'creditori.
Cap. XIII.

NOi non vogliamo, che i debiti de'Caualieri morti, possino essere pagati a'creditori sopra le spoglie, se non in difetto de'loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti.
Cap. XIIII.

CHe nessuno de'nostri Caualieri de'beni, & ragioni del Tesoro, delle spoglie, de'mortuarij, e vacanti, attenda à piatire, e mantenere liti, o conuertirli in altri vsi, ma voglia

mo che se ne faccia ragione sommariamente, secondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, spoglie, e mortuarij, e vacanti, peruenghino al Tesoro. Chiunque contrafferà, e metterà mano à detti beni, & ragioni, & ne arrecherà danno, vogliamo che sia condennato in pena del doppio.

Del salario degl' Ambasciadori. *Cap. XV.*

OGni volta, che occorrerà mandare Ambasciadori, per conto della Religione, vogliamo, che a ciascuno si dia (non ostante che i Caualieri siano tenuti à seruire la Religione) quella recognizione, che al Consiglio parrà opportuna, attesa la qualità dell'Ambasceria, & delle persone si manderanno per Ambasciadori.

Del soldo da pagarsi a Caualieri. *Cap. XVI.*

TVtti quei Caualieri, che per qualunque cagione haranno à tirare soldo dalla Religione, affine che possino fare le bisogne loro, siano pagati mese, per mese.

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. *Cap. XVII.*

PErche le cose communi non si debbono conuertir in vsi priuati, non vogliamo che nessuno, ne eziamdio il Granmaestro, ò il Capitolo possa rimettere i debiti, & ragioni, che si debbono al Tesoro, ò in alcun modo donarli, e chi facesse il contrario, s'intenda hauerlo fatto di suo, & il Tesoro habbia il regresso contro à lui; e con tutto ciò il debitore, come vero debitore, non sia assoluto infino à tanto, che'l Tesoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno suo; il che s'intenda in aumento di quanto è disposto sopra nel Cap. III. di questo Tit. versic. qualunque.

Delle lettere di cambio. *Cap. XVIII.*

NOn vogliamo, che il Vice Cancelliere, sotto pena di rimanere priuato dell'vfficio, faccia lettere di cambio per alcuno Caualiere, ò per alcuna persona secolare, se il Consiglio non l'harà prima deliberate; e fatte che saranno, si debbino piombare con la bolla commune, e registrare in Cancelleria; & innanzi ch'elle si consegnino alla parte, si debbino suggellare à vso di bolla per il Conseruadore, e per lo scriuano del Tesoro, & se à detto lettere mancasse alcuna di queste solennità, sia come se non fusino scritte, e non habbino valore nessuno.

Dell'obbligo de'Caualieri. *Cap. XIX.*

HAuendo la nostra Religione per principal segno, e berzaglio il combattere contro gl'Infedeli, ragioneuole cosa è che tutti i Caualieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, siano obbligati andare in persona, quando si faccia impresa reale, e generale per terra da'cristiani contro gl'infedeli, doue vadia la persona del Granmaestro, ò quãdo li stati del Serenissimo Granmaestro fusino assaliti, ò molestati, e non vi andando in persona, habbia a pagare a ragione di scudi sei il mese al Tesoro; de'quali denari la Religione habbia a mandare altri in suo luogo, sotto il gouerno, e stendardo del Gran Contestabile. I Commendatori, eziam di Padronato, similmente siano tenuti andarui in persona à guisa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare scudi noue il mese al Tesoro, per seruirsene nello stipendio d'huomini d'arme, sotto lo stendardo del Gran Contestabile, come di sopra; & il simile si debba fare qualunque volta li Stati del Gran maestro fusino assaltati, ò molestati, ma non già se egli stesso mouessi guerra ad altri. E faccendosi l'Impresa generale per mare contro gl'infedeli, e che il Serenissimo Gran maestro vi si ritroui con la sua persona, ò che le galere della Religione fussero

fero capo, e guida d'alcuna armata, siano tenuti parimente ser uire, e andare in su le galere della Religione; lequali quando non fussero capaci di tanti Caualieri, debbono su altre galere dell'armata ritrouarsi nell'impresa, e non vi andando il Caualiere Commendatario, ò Precettore, debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto, per soldarsene altri in suo luogo, & il Caualiere senza commenda scudi quattro, da spendersi come di sopra; e mancando d'osseruare quanto per il presente capitolo in ogni sua parte si dispone, ò di supplire co' pagamenti, il Caualiere commendatario sia priuato in perpetuo della commenda, e l'altro Caualiere sia priuato, *ipso facto*, dell'abito; ne si possa ne all'vno, ne all'altro, ne l'vna, ne l'altra cosa mai restituire.

Dello Scriuano generale. *Cap.* XX.

SIa per iscriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Caualiere milite, quale tenga i libri, e scritture, che bisognano, per seruizio dell'entrata, & vscita del Tesoro, & dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmente, di che per sua istruzzione si fa particolar memoria. Debbe interuenire ne' cinque riueditori nel saldo de conti de fattori, e ministri, e con vno di detti riueditori debbe riscontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, chiesa, & infermeria, sottoscriuere li stanziamenti, che dal Cõsiglio saranno fatti, acciocche dal Tesoriero generale si paghino, & in fine d'ogni mese interuẽga con il Grancãcelliere, ò Vice Cancelliere, e Tesoriero generale, à vedere aprire la cassetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i danari, & faccendo mandato al detto Tesoriero, che se li metta à entrata. Quando occorrà prouuedere denari per bisogni, quotidiani della Religione, interuenga con li detti cinque riueditori a farne referto; e ne saldi del detto Tesoriero, e suo cassiere, vegga cõ li detti cinque riueditori, se li mandati, stanziamenti, e polize habbino le sottoscrizzioni, e fedi di riceuute, che debbono hauere, & osserui tutti li altri obblighi, e carichi di suo officio, notati distintamente in detta sua istruzione.

Del

Del Commessario del Conuento, e suo Vfficio. Cap. XXI.

IL Commessario del Conuento, deue essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Caualiere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'inuentario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle che sono appresso d'altri, ilquale riscontri con l'inuentario tenuto dallo scriuano generale. Habbia ancora vn'altro inuentario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, ilquale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sia obligato scriuere col riscontro del detto inuentario, le cose, che si consumeranno dal tempo, ò vero in seruizi della Religione, mettendo le cause, & effetti oue si consumeranno. Tenga sotto sua custodia l'armeria, & riceua per inuentario l'armadure, sopraueste, e picche, che vi sono dentro, scriuendo i nomi de' Caualieri, per chi apparischino essere state prouuiste, tanto in detto inuentario, quanto sopra l'armadure stesse. Sia obligato far nettare, custodire, rassettare, e mantenere in ordine dette armadure à spese del Tesoro, e dar copia di detto inuentario al Conseruadore generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l'osseruanza d'altri affari, di suo vfizio, di che harà istruzione scritta, debba dare malleuadore idoneo da approuarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.

DEL-

DEL CAPITOLO GENERALE.
Titolo. VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. Cap. I.

ONCIOSSIACOSA, che quelle cose, le quali aspettano, & appartengono à tutti, debbono essere, da tutti prima, considerate, e poi delibera te. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Ressurrezzione raunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Granmaestro si debba ri mettere) si celebri tante volte, quante à lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Caua lieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di esi si faccia la prima settimana della quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato del la Religione appartenenti, seruato l'ordine infrascritto. Tut ti i Caualieri del Capitolo raunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Ressurrezzione, prima che procedino ad alcun atto capitolare, chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra esi alcuna scintilla del santisimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro; dopo la qua le inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamente dal luogo del Capitolo insieme col Gran maestro, ò suo Luogo tenente) se ne vadino alla chiesa del conuento, doue dal Prio re si canti solennemente la messa dello Spirito Santo, laqual fornita, il Granmaestro, ò suo Luogotenente con tutto il drappello de'Capitolanti, partendosi in procesione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Cheri ci, sonando tuttauia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo; e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino,

Saluos

Saluos fac seruos tuos,&c. E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, dipoi vno de'Cappellani canti il Vangelo. Cum venerit filius hominis, &c. Lequali tutte cose in cotale modo dette, e fatte, li graduati del Capitolo, (ciò sono li Primi, capi degl'Vfici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Balì, & il Priore della chiesa) si ponghino quietamente a sedere, ciascuno secondo il grado della maggioranza, e preminenza sua, Allora si legga altamente (tal che ogn'vno possa vdire) la Regola dell'ordine, e li Statuti. Appresso questo, alcun Caualiere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn sermone diuotamente, trattando dell'vtilità pubblica della Religione; e della salute dell'ordine de'Caualieri, mostrando quanto sia profitteuole quell'ordine, e confortandoli, non solo a mantenerlo con le parole, ma eziandio d'accrescerlo con i fatti, essercitandosi ogni giorno più, si nelle virtù intellettiue, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, specialmente marittima, laquale è la loro propria professione. Finito il sermone; i Cappellani, e tutti gl'altri, iquali non debbono interuenire al Capitolo, riuerentemente si partino, & il Gran maestro, parendoli, ò il Vicemaestro faccia parole sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si troui, ò in che modo indirizzare si deono, & ordinare le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuose di quei Caualieri di qualunque maniera, iquali si fussino, ò giustamente nella pace, ò fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna (il che Dio non permetta) accaduta ve ne fosse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno. Poi Il primo dì del Capitolo, ilquale non va feriato, raunatisi i Capitolàti, s'elegghino in esso Capitolo dal Gran maestro, ò suo Luogotenente, e da tutti coloro solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, iquali s'appellano i Commessari, al cui officio sia chiamato, con loro il Vicecancelliere di riceuere, & essaminare le scuse, & impedimenti degl'assenti, e darne poi conto al Consiglio, come di sotto si dirà; il che fatto, li graduati del Capitolo, hauendo in mano vn ruotolo, nel quale sia scritto lo stato di loro vfizi

e di piu i loro pareri di quello, che giudicano, che in onore, & vtile della Religione, e nel presente generale Capitolo far si debba; i quali ruotoli insieme con i sigilli di loro vffici, in segno d'humiltà, & d'vbbidienza) porghino di mano in mano, secondo i gradi, e dignità loro al Granmaestro, ò Vicemaestro, baciandoli, inchineuolmente, le mani, & il Grancontestabile con la medesima humiltà, & reuerenza li presenti il Gonfalone, ouuero stendardo delle Religione. Presentati detti ruotoli, e lo stendardo, tntti coloro, i quali sono incorporati nel Capitolo, si scriuino nominatamente, & i ruotoli secondo l'ordine de' gradi si spieghino dal Vicecancelliere, & si legghino forte à vno per vno; letti i ruotoli, si procede all'elezzione de' XVI. Capitolanti in questa materia. I Caualieri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero, e Conseruadore generale, l'infermiere, li riceuitori, & Commissario del Conuento, i quali per hauere maneggiato robe, e denari della Religione, debbino assentarsi) si raunino con licenza, e per commessione del Granmaestro, ò del suo Luogotenente separatamente, e senz'arme in vn luogo del Capitolo, & elegghino col mezzo dello squittinò segreto, da mandarsi secódo, che nel Capitolo de' partiti si dirà, sedici di quelli, che nel Capitolo incorporati, paiono loro più prudenti, e piu idonei de gl'altri, e che posśino, secondo li stabilimenti dell'ordine, hauere voce attiua, e passiua, e quelli Caualieri, che annouerati i suffragi, haranno hauuti piu voti affermatiui de gl'altri, passando li due terzi, s'intendino i Capitolanti i quali dipoi che sono eletti, debbino presentarsi dinanzi al Granmaestro, ò Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, & in sua presenza giurare solennemente douere bene, & senza alcuno affetto, ò passione, giudicare; allora il Granmaestro, ò suo Luogotenẽte dia, & conceda loro piena, e libera autorità di potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque siano, in profitto, & aumento de' buoni ordini della Religione; ma non già in danno, & detrimento, & insieme con tutti gl'altri prometta, & giuri, che approuerà, & ratificherà tutte le cose, che saranno da loro nel modo che si è detto di sopra

e che

e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo, il Gran maestro, ò il Vice maestro, e gl'altri del Capitolo rimanghino a spedire l'altre bisogne dell'ordine, & i sedici Capitolanti eletti se ne vadino in disparte, & insieme con esso loro il proccuratore del Gran maestro, quando però sia deputato; il qual procuratore possa bene rendere partito nelle consultazioni, ma non già nelle deliberazioni. Nelle sessioni di detti sedici, interuiene ancora di necessità il Vicecãcelliere per iscriuere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolanti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'esser souuenuta, elegghino Caualieri, Commendatori, e conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a' quali diano il carico d'imporre quella tassa, che parrà conueneuole d'imporre. Secondariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro commune. Dipoi pronunzino le sentenze capitolari, e veghino se le pronunziate per il passato tanto dal capitolo, quanto dal Consiglio habbino hauuto la loro essecuzione. Riuegghino l'instruzioni degl'Vfiziali, e ministri vecchi, se da loro sono state osseruate; & in quello fussi mancato, il capitolo ne faccia fare nota, per darsi al Gran maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, ò dal consiglio, ò da chi a esso piaccia; al qual consiglio, ò altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare a tutti buona giustizia. Deputino li Riceuitori in quei luoghi solamente doue si ha da riscuotere, per il Tesoro commune, somme notabili. Faccino elezzione d'altri Vfiziali nuoui, a' quali diano le loro istruzioni scritte, di quello debbono osseruare, volendo che possino li Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette instruzioni, (salua l'approuazione del Gran maestro,) ma non già comporre nuoue leggi, ò stat uti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran maestro in iscritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernano lo stato della Religione, secondo il cõpendio ordinato per le cose attenenti al capitolo.

Fornite

Fornite tutte queste cose, si chiamino a suono di campana tutti li Caualieri, & i Cappellani ancora, iquali venghino processionalmente, & allhora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da' sedici capitolanti, e dal capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendano i ruotoli, & i suggelli alli Caualieri, che li diedero, e lo stendardo al Granconteſtabile che lo presentò; dopo laqual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscritte, lequali dette; essendo fornite le cirimonie, s'intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

Oratio pro Pace.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Cristus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis æternæ.

Oratio pro fructibus terræ.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terræ, dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua protectione defendat: fidem, & charitatem augeat, vt vnà cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & cęterum vniuersum clerum in suo sancto obsequio, confirmare, & conseruarę dignetur.

Oratio

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorum, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem a seruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumq; nostrorum illustrare, & instruere dignetur ipsumq; longæuum, & in prospero statu, conseruet.

Oratio pro fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos à votis promissis declinare non permittat.

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt a captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias redditurі.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores a vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratio pro Benefactoribus nostri ordinis.

Oremus, vt Deus,& Dominus noster Iesus Christus proprijs operibus illorum dignam mercedem tribuat,& post mortem æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniunctorum, & pro his,qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requiescunt.

Psalm. Deus misereatur &c. *Psalm.* De profundis &c. Kirieleison, Christeleison, Kirieleison. Pater noster, &c. ℣. Fiat pax in virtute tua. ℟. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Saluos fac seruos tuos. ℟. Deus meus sperantes in te. ℣. A porta Inferi. ℟. Erue Domine. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIO.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera, da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla; per Christum Dominum nostrum Amen.

Quali Caualieri debbino interuenire al Capitolo Generale. Cap. II.

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Caualieri, che saranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; & quelli, che haranno dignità, vfficio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuandone i ricevitori

uitori di fuori delli Stati del Serenißimo Gran maestro, se pe rò mãderanno i loro conti a debiti tempi. Si eccettuano anco ra li Priori, e Bali, gl'amministratori di commende fondate, tanto di beni profani assolutamente, quanto di beni profani, & Ecclesiastici insieme, delle quali sia riseruato il padronato à casate, e persone particolari, ò vero à vniuersità, e collegi. Li paggi del Gran maestro, e quelli, che habitano per istanza in Roma non siano obligati interuenire a detti Capitoli; e detti così eccettuati, ancorche non caschino in pena alcuna, se non si trouano a detti Capitoli, nondimeno fariano bene in- teruenirui. Ma tutti quelli che sono tenuti à comparire, se al debito tempo non compariscono, incorrino in pena ad ar- bitrio retto del Consiglio, fino a priuazione dell'abito esclu- siue, se già non fossero stati da giusti impedimenti, e necessa rie cause ritenuti, come verbigrazia, se in quel tempo appun to si trouaßino ammalati, e le strade, per le quali passar do- ueßino, nõ fossero sicure, ò le persone loro in carcere, ò in ser uitù degl'infideli, laqual dichiarazione s'aspetti al Consiglio.

Che gl'intereßati non poßino essere presenti alle delibera- zioni. Cap. III.

PErche egli non è ragioneuole, ch'vn medesimo sia par- te, e giudice, ordiniamo, che ogni volta, che si tratte- rà ne'Capitoli, ò Consigli d'alcun negozio, colui, ò coloro, i quali haranno in detto negozio alcuno interesse, ne alcuno de'loro parenti, così per linea mascolina, come femminina, sino in quarto grado, secondo la ragione Canonica, non vi poßino à patto nessuno interuenire.

Delle scuse, & impedimenti de' Caualieri aßenti. Cap. IIII.

QVelli che sono obbligati, e che mancano d'interuenire al Capitolo, debbino fare apparire dauanti a'Commes- sarij da eleggersi, nel modo, che nel precedẽte Capitolo s'è det

to, le scuse, e giusti impedimenti loro, ò per fedi pubblicho di loro Communità, ò per altre proue, e giustificazioni legitime, e vere, acciocche detti Commessari posino, per il tempo, che stà aperto il Capitolo, quelle essaminare, e rappresentarle al primo Consiglio, che s'adunerà, serrato il Capitolo; Al qual Consiglio attenga il dichiarare, seruati gl'ordini, se dette scuse si debbino accettare, ò ributtare; e se i Caualieri meritano ò nò, d'essere puniti, per causa di dette loro non comparizioni, & assenze; non volendo che siano ammessi a proccurare per detti assenti, persone secolari, ne regolari, ne d'altro ordine, che del nostro.

Quali Caualieri non posino eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. Cap. V.

NOn si posino proporre, ne eleggere per i sedici Capitolanti li minori d'età d'anni venticinque; li condennati, che fra'l termine assegnatoli, non hanno essequite le loro condennazioni, e penitenze imposteli; li debitori del Tesoro, e di Cancelleria, li prouuisti di commende di padronato, che non sono nobili, se prima non pagano il passaggio; ma sendo nobili; posino eleggersi per Capitolanti, se bene non haranno pagato detto passaggio. Li Priori, & Balì, che sono minori d'anni XIX. vogliamo nondimeno, che tutti i soprannominati habbino in tale elezzione la voce attiua.

Dell'elezzione delle dignità maggiori. Cap. VI.

L'Elezzione delle dignità maggiori della nostra Religione, eccettuato il Commendatore maggiore nel quale si osserui il disposto nel Cap. 1. del Titolo de gli vffici, & dignità de' Caualieri, che sono il Contestabile, l'Ammiraglio, Priore del Conuento, Grancancelliere, Tesoriero Generale, Cõseruadore Generale, & Buonhuomo dello Spedale, si faccia ne' Capitoli Generali per termine d'anni tre nell'infrascritto modo, cioè. I fratelli incorporati nel Capitolo per comãdamento

mento del Gran maestro, ò Vicemaestro si diuidino a sorte in otto parti, ò vero classe, & incominciandosi dalla elezzione della prima dignità, e poi dell'altre successiuamente s'estragghino volta per volta di ciascuna di dette classe, due Caualieri a sorte, ciascuno de'quali, seruato l'ordine di chi prima, e di chi poi fosse estratto, deueno presentarsi dauanti a'deputati allo squittino segreto, e proporre, e nominare vn Caualiere per vno de'più prudenti, buoni, & habili al gouerno di quella dignità, che s'harà da eleggere, e tutti i nominati si deuono mandare a partito vno dopo l'altro separatamente, e quello che harà hauuto maggior numero di suffragi, passãdo i due terzi, e seruato l'ordine che si dirà nel Capitolo del modo del vincere i partiti s'intenda essere, e sia graduato, & eletto à detta dignità; auuertendo, che deuono essere nominati, & eletti a dette dignità, & gradi, Caualieri, che siano d'anni XXIX. compliti, & habbino altre conuenienze, che sono espresse ne'Capitoli di loro vfici respettiuamente. Non vogliamo già, che vn graduato finito il suo triennio possa essere cõfermato ne eletto alla medesima, ne ad alcuna dell'altre dignità maggiori, se non dopo il diuieto di tre anni, ne meno i condennati debitori del Tesoro, e Cancelleria amministratori di commende fondate da particolari, che non siano nobili, e non hanno pagato il passaggio; ne il Priore della Chiesa, sendo per l'ordinario persona graduata. Ammettendo nondimeno à dette dignità li commendatori di padronato nobili, e Caualieri Sacerdoti Militi nobili, come di sopra è detto.

De'deputati dello Squittino, che si fa nella elezzione de' graduati. Cap. VII.

ALlo Squittino segreto del cõtare i suffragi nell'elezzione de gl'vffiziali graduati, e XVI. Capitolanti, nõ vogliamo, che interuenga se non l'Auditore, & il Priore della Chiesa, col Vicecancelliere; i quali deuino innanzi ad ogni cosa giurare, che non riueleranno à altri, che a S. A. S. li partiti, che saranno fatti.

Del uitto che si da a' Caualieri del Capitolo. Cap. VIII.

A 'Caualieri, che si trouerãno al detto Capitolo, si stãzino, e paghino indifferẽtemente le spese ordinarie dal dì dell'apertura di esso, fino à che saranno licenziati; il quale stipendio debbino ancora hauere quelli Caualieri, che habiteranno fuori del palazzo dentro la Città di Pisa, per causa della strettezza delle stanze.

Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. Cap. IX.

NOn vogliamo, che ad alcuno de' nostri Caualieri, di qual si voglia grado, ò condizione, sia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capitolo, eccetto quando fossero fatte contro gl'ordini delli Statuti; nel qual caso, chi si tiene grauato, ricorra al Gran maestro, & il disposto in ogni cosa sia di nessuno valore, precedente la dichiarazione del Gran maestro.

Quanti giorni deue durare il Capitolo Generale. Cap. X.

NOn vogliamo che siano determinati i giorni che deue durare il Capitolo Generale, ma siano più, ò meno, secondo la necessità, & occorrenza delle cose; il che determineranno il Commendator maggiore, & in sua assenza il Priore del Conuento, che succede in luogo suo, insieme con il Consiglio; non potendo a modo alcuno passare vn mese, dal giorno che sarà aperto il Capitolo, & celebrata la messa dello Spirito Santo. Possa ancora l'Auditore del Gran maestro sopra i negozi della Religione abbreuiare il tempo del Capitolo, secondo li parrà cõueniente, il quale deue interuenire a detto Capitolo Generale, per informare S.A. di quello sarà stato deliberato, & hauere la sua ferma secondo che le parrà di giustizia, non douendosi senza la saputa, & assenso del detto Auditore terminare in detti Capitoli cosa alcuna.

DEL CAPIT. PROVINCIALE. Titolo VII.

Del Capitolo Prouinciale. Cap. I

SSENDOSI di sopra ordinato, che il Capitolo Generale si debba celebrare ogni tre anni, nō vogliamo per questo si manchi di fare ciascuno anno la medesima riuisione d'instruzioni, e di commessioni, d'vficiali, e ministri nel medesimo modo, che si fa per i Capitoli generali; e pertanto ordiniamo, che in quelli anni, che non si celebra il general Capitolo, si deputino di nostra scienza, & volontà alcuni Caualieri, i quali con interuento del Luogotenente del Gran maestro si raunino in numero di sedici; il giorno immediate dopo l'ottaua di Pasqua di Ressurrezione, di ciascuno di detti anni, e trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro, e riuegghino l'āministrazioni de gl'vfiziali, e ministri, & in particolare se l'instruzzioni siano da loro state osseruate, ò nō; mandando nota a S. A. S. dell'inosseruanze; e rimouendo con il beneplacito di quella tutti i ministri che non haueranno fatto il debito loro. Possino giudicare le cause Capitolari, ma non far nuoue constituzioni, ò Statuti, escludendo dall'elezzione de'suddetti, quelli vfiziali, che hauranno maneggiato robe, e denari della Religione, come di sopra è detto, e faccino l'elezzione de Buonhuomini della Chiesa come sopra si è detto nel Tit. III. Cap. XVI.

DEL CONSIGLIO, E DE' Giudizij. Tit. VIII.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità. Cap. I.

Er la cura, e vigilanza delle cose, e negozi della Religione, habbiamo instituito, & ordinato il Cósiglio ordinario di dodici Caualieri, nel quale interuenghino il Gran maestro, ò suo Luogotenente, il Commēdatore maggiore, il Contestabile, e l'amiraglio, il Priore del Conuento, il Grancancelliere, il Tesoriero, il Cóseruadore Generale, il Buonhuomo dello Spedale, li Priori, e Baiuliui delle Prouincie, & il Priore della Chiesa, e quelli di essi graduati, che si ritroueranno alla giornata al Conuento, e dopo detti graduati debbono interuenire quei Caualieri, che da' Capit. generali, ò da S. A. S. saranno deputati del numero del Consiglio, secondo il grado dell'Anzianità, di maniera che l'effetto sia, che dodici sempre si adunino, computati gli graduati, & il numero de' predetti sia il Consiglio, ilquale habbia quella autorità, e facoltà, & tanta, & quanta per li Capitoli, e Statuti dell'ordine se gl'attribuisce, secondo li quali vogliamo possa, e debba spedire, e terminare le cause, e li negozi occorreranno, per conseruazione, & aumento della Religione, ò suo Tesoro. Et in difetto del numero intero de' dodici possino, e siano obbligati per fare detto numero interuenire in Consiglio li Buonhuomini della Chiesa, l'infermiere, il Commessario del Conuento, e lo Scriuano generale, quando però non si tratti di loro amministrazione, ò interesse.

Del Luogotenente del Granmaestro. Cap. II.

VOgliamo che in euento il Serenissimo Gran maestro non deputi espressamente il suo Luogotenente, che

s'intenda

s'intenda essere, e sia senz'altra dichiarazione suo Luogotenente il Commēdatore maggiore, ogni volta sarà nel Couento, & in sua essenza il Granconteſtabile, e mancando l'vno, e l'altro, sia l'Ammiraglio, & in difetto il Priore, e successiuamente il Grancanceliere, il Tesoriero, il Conseruadore Generale, & il Buonhuomo.

La forma del Giuramento de' deputati al Consiglio. Cap. III.

NOn si riceua alcuno al Consiglio, se egli prima non harà nelle mani, & alla presenza del Granmaestro, o Vicemaestro, solennemente giurato, ch'egli non riuelerà à persona del mondo cosa veruna, laquale si sia trattata, deliberata, o conchiusa in essi Consigli, & che egli non si mouerà a consigliare, o giudicare, ne da amore, ne da odio, ne da speranza, ne da timore; e non vserà inganno, ne piglierà prezzo nessuno: E oltre ciò, ch'egli tanto ne' giudizi, quanto in tutte le faccende pubbliche, osseruerà sinceramente, e fedelmente le leggi, e li Statuti dell'ordine nostro. Chiunque à ciò contrafarà, sia inabile à potere impetrare amministrazione, o vfitio alcuno dell'ordine nostro, e sia tenuto spergiuro, e le sentenze ch'egli, in tali modi, o per cosi fatte cagioni, dato hauessi, siano nulle, e non vaglino cosa alcuna.

Che nessuno Caualiere possa essere citato senza licenza. Cap. IIII.

NOn vogliamo che alcuno de' nostri Caualieri di qual si voglia grado, per cause, che attengano à giudicarsi al Tribunale della Religione possa essere citato, se prima non si deliberi dal Consiglio, s'egli deua essere citato o no, ma per le cause, e controuersie ciuili da conoscersi, e giudicarsi in altri Tribunali, possano i Caualieri con licenza dell'Auditore del Granmaestro, ouuero del Grancancelliere, o Vicecancelliere dell'ordine essere chiamati à detti Tribunali senza altra de-

libera-

Consigliere possa (seruato l'ordine de'gradi, dignità, e preminenza, allegare, dire, & preporre in voce, e non in iscritto tutte quelle cose, ch'egli giudicherà, che faccino à proposito della discussione della cosa; e quando la cosa sarà molto ben ventillata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'opinioni de'Caualieri, diuerse l'vna, dall'altra, tante se ne mandino à partito, e si squittinino; e quella parte, & opinione, laquale passando i due terzi harà hauuto piu faue, ouuero voti, e suffragi in suo prò, s'intenda hauere hauuto la sentenza, in fauore, e per conseguenza vinta la causa; e se andato che sarà il partito attorno, la prima volta i suffragi non haranno passato i due terzi, si torni a mandare la seconda volta, e non passando similmente due terzi, debba mandarsi il partito la terza volta; e preuaglia allora il giudizio per il maggior numero de'suffragi, numerandosi i voti di tutti e tre li partiti insieme.

Del modo & ordine dello squittinare. *Cap. VII.*

A Volere che i giudizi siano liberi, come essere debbono, importa assai, che i giudicanti habbino li squittini segreti, cioè possino, in rendendo il partito, dare il loro voto, di maniera che nessuno conosca s'eglino aiutano, ò disaiutano la causa; e però c'aggrada l'vso del ballottare, ouuero squittinare con le faue. La onde ordiniamo, che ogni volta sarãno piu competitori d'vn medesimo vfizio, ò dignità, si mandino a partito tutti quanti a vno, a vno, secondo l'ordine dell'anzianità, se già alcuno di loro non fusse de'maggiori dell'ordine, i quali noi chiamiamo Caualieri della Croce, grande, perciocche in tal caso, il primo, che si mandi a partito, deue essere egli, e lo squittino si faccia cosi. Dato che sarà il giuramento, secondo l'ordine delli statuti, e nominato quello, ilquale dee primo andare a partito; Il Vicecancelliere andrà porgendo il bossolo prima al Granmaestro, ò al Vicemaestro, e dipoi a tutti i Consiglieri a vno per vno, secondo l'ordine, che sedranno di mano in mano; nel qual bossolo ogn'vno di loro

metta

Che s'osseruino li statuti, e non s'alleghino consuetudini, ò abusi. Cap. IX.

NOi vogliamo, che nelle cause, differenze, e controuersie, e breuemente in tutte le cose, lequali s'hanno a risoluere, e deliberare nel Consiglio, e nel Capitolo Generale s'osseruino puntalmente li statuti, e leggi scritte della nostra Religione, e non vogliamo si possa allegare, & addurre consuetudini, che siano contro li statuti. E se occorresi che la cosa, della quale si disputa, non fosse compresa sotto statuto, ò legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso, che la giudichi, e determini il Consiglio; procedendo da simile a simile, e doue non sia simiglianza, proceda a suo arbitrio; & occorrendo dubbio alcuno sopra l'interpretazione, & osseruanza de' presenti statuti, il Granmaestro habbia autorità di dichiararli, della quale dichiarazione, ne debba apparire scrittura.

Delle cause ciuili, che sono à cognizione del Consiglio. Cap. X.

ORdiniamo, che le cause, e differenze ciuili, che nasceranno tra Caualieri, e Caualieri, attenenti, connesse, e dependenti da commende, & altre cose dell'ordine, si conoschino, e diffinischino dal Consiglio sommariamente senza strepito, e figura di giudizio, e (come s'vsa di dire) *sola rei ueritate inspecta*, e che s'amministri giustizia à ciascuna delle parti egualmente, senza hauere rispetto a cosa nessuna, se nó alla verità; laquale vogliamo che vinca, e rimanga in sella. Ma nó per questo vietiamo, che le domande, e risposte, e così le proue de' testimoni, e tutte l'altre cose, lequali lealmente, e solo, per meglio trouare la verità, si produrranno, non si possino ridurre in iscrittura; lequali scritture dal Consiglio, ò da quei Commessari, i quali dal detto Consiglio saranno ordinati; si debbino diligentemente leggere, e considerare, ne possa opporsi, che dette scritture siano male formate, e non

con-

concludenti, e non ispecifichino azzioni, ò ragioni; e nascendo lite per dette cause, tra'Caualieri da vna parte, e persone secolari, ò regolari d'altro ordine dall'altra, ò tra la Religione, & altri, tanto Caualieri, quanto non Caualieri, vogliamo si giudichino, ò da'Clarissimi Luogotenente, e Consiglieri della Città di Fiorenza, ò dal Gouernatore di Siena, e da quelli di essi, da chi il reo conuento sarebbe ordinariamente sotto posto per cause ciuili, concernenti in qualunque modo li suoi beni Patrimoniali; e per cause di detti beni Patrimoniali, & altri casi, de'quali non vogliamo, che i Caualieri siano giudicati dal Consiglio, ma da quei Tribunali, che dourebbono giudicarli, se Caualieri non fussero.

Dell'istanza delle cause ciuili. Cap. XI.

NElle cause ciuili, che di sopra è detto, presentata che sia la domanda, il reo conuento dopo la citazione notificatali in persona, ò nel luogo, doue abita, se sarà in Pisa infra le xx. miglia habbia giorni cinque di tempo a rispondere; e fatta la risposta, succedino i termini infrascritti, cioè; passati i giorni cinque, s'intendino assegnati alle parti giorni xv. à prouare quello, che gl'occorre; e chi vorrà fare essaminare testimoni, sia tenuto nominarli quando darà i capitoli, accioche la parte possa hauere notizia de'testimoni, che s'haranno da essaminare, e fare i suoi interrogatori, iquali debba presentare dopo la data de'capitoli fra'l termine di xxiiij. hore; & il Consiglio possa, parendoli, prorogare detti giorni xv. giorni cinque di più; e passati detti termini, le parti habbino otto giorni di tempo produrre, e rispondere quanto gl'occorre, iquali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni, a dire contro le cose prodotte. E nelle cause fuori delle xx. miglia si possino, secondo la regola soprascritta, dare termini piu lunghi, secondo parrà al Consiglio, e detto Consiglio passati tutti detti termini, habbia solo vn mese di tempo a poter espedire, e sentenziare; e se mãcherà, incorra ciascuno de' Consiglieri in pena di scudi xxv. applicati immediate al Te-

soro

foro commune. E quanto all'istanza delle cause criminali il Consiglio osserui gl'ordini de' seguenti Capitoli. E tanto nell'vne, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancor che non s'assegnano specificatamente; e detti termini si sospendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Caualieri saranno sù le galere in seruizio della Religione.

Della Giurisditione, & autorità del Consiglio nelle cause Criminali. Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Caualieri, e conoscere di tutti i malefizi, e delitti pubblici, e priuati, ordinari, & straordinari, che in qualunque luogo, ò per loro si dirà essere commessi, ò agitisi il giudizio per accusa, ò per inquisizione, ouero ex officio, non precedente alcuna denunzia, o in altro qual si voglia modo, incominciando dalla citazione, ò cattura de' rei, & imponendo pene a' colpeuoli, secondo che è ordinato ne' presenti statuti; e seruata la forma di essi, habbia detto Consiglio in tutte le suddette cose, & altre da quelle dependenti, annesse, e connesse ampio, & pieno arbitrio. Proibendo a qualunque Magistrato, e Iusdicente la cognizione di tali delitti contro le persone de' Caualieri, senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori delli stati del Serenissimo Granmaestro, di potere, e douere subito, hauuta notizia di alcuno malefizio commesso da' Caualieri fuori del Conuento, essaminare testimoni ex officio, fare il processo informatiuo sopra tali eccessi; e quello mandare con loro lettere à Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere, per delitti d'importanza, commettere contro di loro la cattura personale, e tenerli prigioni a stanza del detto Consiglio.

Delle inquisizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Caualieri di qualunque malefizio, e delitto, di che li sarà porta denunzia, ò in qualunque

modo li sarà fatto rapporto; e l'inquisizione, ouuero processo s'incominci fra quindici giorni dal dì che si sarà hauuta notizia del malefizio, o almeno dal dì che'l reo, sarà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra'tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & essamini quei testimoni, che li parrà, ò che l'offeso, o suoi eredi, o altri indurrà, o nominerà per istruire detta inquisizione, & amminicularla, o per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & essamini tutti li altri testimoni, che il reo, o suo proccuratore, in caso però possa, secondo la forma de'Capitoli, agitarsi la causa per proccuratore, subministreranno, e tutti debbino giurare, & essaminarsi sopra tutta la causa, ne' modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gl'accusati, & inquisiti contumaci. Cap. XIIII.

IL Caualiere, che sarà accusato, o inquisito di malefizio, o delitto, o che del delitto da lui commesso sia fatta denunzia al Consiglio, si citi da' pubblici messi, o seruenti d'vfizio in persona, se commodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi à casa di sua habitazione sendo suddito, o habitante nelli stati del Serenissimo Granmaestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni a comparire personalmente, e rispondere; e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confesso, e conuinto, acciocche infra vn'altro termine di statuirseli, non minore di giorni x v. ne maggiore di giorni xxx. possa comparire, dire, & opporre nella causa; come di sopra, e comparendo s'ammetta alle difese, e proceda si in causa, come se fussi comparso in tempo, e non gli osti la contumacia. E in caso che fra questo secondo termine non comparisca, s'habbia, e reputi per confesso, e conuinto del delitto, e profferiscasi la sentenzia fra giorni x. sussequenti, e si condanni di tutto ciò, che si trouerà accusato, o inquisito; & il notaio dopo la promulgazione della sentenza, ne

faccia

faccia la solita notificazione, si che fra xv. giorni, sendo il cōdennato dentro li stati di S.A.S. e fra xxx. sendo fuori di detti stati, sia essequita detta notificazione, e notato à piè della sentenza il di che sia stata notificata. Et il querelato,& inquisito possa essere ammesso à giustificarsi dell'accusa, ò denunzia in qualunque tempo comparirà innanzi la publicazione della sentenza, ma non si rileui dall'obbligo del prouare la negatiua, se bene contro di lui non sia altro, che la semplice accusa, ò denunzia.

Del modo del precedere contro li non contumaci.
Cap. XV.

IL Caualiere accusato, delato, ò inquisito di malefizio, sendo chiamato, se comparirà per difendersi dauanti al Consiglio, risponda specificatamente, distintamente,& apertamente all'accusa, inquisizione, e denunzia, ne possa riferirsi a constituti, ne opporre, ne ammettersceli alcuna eccezzione, ancorche fosse declinatoria, dilatoria, ò d'altra sorte, se prima non haurà risposto come di sopra; restandoli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni, dopo la sua risposta, dedurre se alcuna di dette eccezzioni, li competerà, & essere ammesso a prouarle; e se il malefizio sarà di qualità graue, ò enorme si metta in prigione, e sendo di qualità non graue si rilasci cō sicurtà di rappresentarsi, sempre che sia chiamato di stare a ragione, e pagare il giudicato; e non dando il malleuadore, si ritenga prigione, fino che sarà assoluto, ò haurà essequita la pena. E fatta detta sua risposta, se le dia, volendo, la copia dell'inquisizione, ò accusa, e degli indizij ancora, se parrà al Consiglio, ma non già de'nomi di testimoni, ex officio, ne degli accusatori segreti, se non in confuso, statuendosi al detto reo, & ancora all'accusatore, e denunziatore termine commune, secondo la qualità della causa, ne piu breue di giorni xv. ne tanto lungo, che la causa fra i termini statuiti, non possa spedirsi; e domandando il reo proroga di termine se li conceda con leggittima causa, vn'altro termine competente, hauuto ri

 guardo

guardo alla lontananza, infra'l quale ciascuna delle parti e si bisca, e produca, volendo, i Capitoli sopra l'inquisizione, accusa, ò denunzia, e sopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre cose, dette, & allegate, appartenenti alla causa, e si faccia l'esamine *hinc inde*. Possasi *ex offitio*, ne'casi, che procedono da inquisizioni, dalla Cancelleria, eziam di proprio moto, & à requisizione della parte auuersa, interrogare l'inquisito di quello che li parrà, e piacerà per istruzzione della causa, & nondimeno ò procedasi per accusa, o per inquisizione il Cōsiglio ammetta, i Capitoli, sopra i quali i testimoni s'hauranno a essaminare indifferentemente, e senza alcuna controuersia, saluo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammisibili; delle quali impertinenze si riserui la discettazione al fine della causa. Debbano ammettersi i testimoni, di qualunque condizione si siano à giurare, & essaminarsi, ne si ritardi l'essamine per l'opposizione, che si facesi, o che si prouasi, ancora contro la persona, riseruandosi nōdimeno la discussione di tal opposizione nel fine della causa. Gl'interrogatori che dalla parte si facesino, si vegghino da'Commissarij delle cause, s'approuino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'approuati s'interroghino i testimoni, i quali fra'l termine soprascritto s'essaminino; non volendo basti, che detti testimoni habbino fra'l termine soprascritto, giurato. Ma costando che l'inducente habbia fatta istāza fra'l termine douuto, che s'essaminino, in tal caso l'essamine loro vaglia, ancor che sia fatto dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause ciuili. Ma se alcuno testimonio si fosse trouato presente à qualche maleficio, & interrogato della verità, tergiuersasse nella risposta, e dicesi non sapere, si astringa à dire il fatto col metterlo in carcere, e tacendo la verità, se apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come deponente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Et à fine che i delitti, per negligenza, o altro, rispetto, non rimanghino impuniti, sia lecito al Consiglio, & alla Cancelieria, nelle cause d'accuse, e querele, oltre le proue fatte dall'accusatore, indurre testimo-

ni *ex offitio*, & ammonirli, & inquirere della verità, sempre che li piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, e tra'l numero de' graui. Ma procedendosi per inquisizione, o denunzia *ex offitio*, possasi, auanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Cõsiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il processo, si conceda al reo copia di esso, statuendoli il termine di tre giorni à fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi, quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito. Cap. XVI.

SEndo allegata l'assenza dell'accusato, ò inquisito, il Consiglio statuisca termine à prouarla, secondo che li parrà, hauuta considerazione alla qualità della causa; e ritrouando per qualche prouazione, che detta assenza sia vera, & che fosse seguita auanti la data accusa, o denunzia, dia termine competente, fra'l quale il reo possa essere ritornato a comparire; e non costando di detta assenza nel modo soprascritto, ouuero apparendo che sia fatta con industria, si proceda come contra contumace.

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali. Cap. XVII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali, che si controuertano contro i Caualieri, debba hauerle spedite fra due mesi, dal dì dell'accusa, ò vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Conuento da' Giudici secolari, ò Ecclesiastici, contro i Caualieri, le spedisca per sentenza fra vn mese, dal dì della riceuuta di detti processi.

Che nessuno che non sia Caualiere possa essere ammesso a proccurare ne'giudizi dell'ordine. Cap. XVIII.

PEr ischifare le lunghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra i nostri Caualieri, per le quali differenze comporre, terminare, faccia di mestiero, che comparischino proccuratori; deliberiamo nô possa comparire piu ch'vn proccuratore per ciascuna parte, & interdiciamo che nessuna persona secolare, ò ancora regolare, ne d'altro ordine, che del nostro, possa essere ammessa ne riceuuta a proccurare per alcuno de'nostri Caualieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Caualiere non possa proccurare per vn'altro Caualiere, se non in caso che quello, in nome del quale egli proccura, fosse assente, ò di tal maniera malato, che da se stesso non potessi comparire; & ancora se fosse alcun Caualiere di strano paese, ilquale non sapessi il parlare, che s'vsa nel nostro Conuento ordinariamente, ò se egli fosse della lingua impedito, che non potessi esprimere i suoi concetti, imperoche vogliamo che a questi sia lecito negoziare, e spedire le loro faccende per Caualieri loro proccuratori legittimi. Ne per questo intendiamo di volere pregiudicare, ò dinegare alle persone secolari, che non possino difendere ne'Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, ò per proccuratori.

Che si debba essaminare i testimoni. Cap. XIX.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, ma si essaminino in loro assenza, e siano separatamente l'vn dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerá; e coloro, i quali li essamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero, senza alcuna cauillazione, li domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come sanno quello che dicano, & in che modo auuenisse la cosa, della quale si dubita i detti de'quali testimoni, e tutte quelle cose,

le cose, che deporranno, vogliamo se sarà giudicato necessa rio, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare.
Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de'Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Conuento, si debbino scriuere dal notaio della Religione, e quelli, che fuori del Conuento si faranno da altri notari pubblici (di che la Religione soglia ordinariamente seruirsi) iquali siano tenuti di tutte le sentenze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErche il nostro intendimento è, che tutti i giudizij, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Consiglio, si faccino secondo le leggi, e si diano secondo li Statuti del nostro ordine. Non permettiamo che in giudizio nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, saluo che nelle controuenzioni delle leggi, e Statuti; percioccche sempre che il giudizio fatto, e la sentenza data fosse fuori de gl'ordini, e cōtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Gran maestro solo, tra'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione fuori di che ordine, ò contra qual Capitolo si darà la sentenza, e se quello che haurà appellato, nō haurà proseguita detta appellazione fra'quattro mesi, compu tatoui detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Ne sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con participazione del Serenissimo Gran maestro, se non all'istes so Granmaestro, come male informato.

De' termini fra' quali s'hanno à essequire le condennazioni, e pene, e del modo d'essequirle. Cap. XXII.

NElle sentenze criminali, o penali, il Consiglio, o il Capitolo debba apporre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à essequire. Però à Caualieri condennati, che sono in Pisa, s'imponga il termine d'vn mese, a quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro li Stati del Serenissimo Granmaestro s'assegnano mesi due, & a gl'altri, che habitano, e si trouceranno in istati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de'luoghi. E li Caualieri condennati à confini di carcere, di galera, ò d'altra sorte, e ancora di quarantene, non osseruando dette penitenze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'abito, e li penitenziati in settene, alla prima disubbidienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità, in mesi sei di carcere, & alla terza in perdita dell'abito. Le notificazioni delle dette sentenze s'appicchino contro gl'absenti al corridore del Conuento, e di piu si commettino per lettere del Consiglio a'Caualieri piu graduati, ò vero anziani delle Prouincie, e luoghi, doue si ritrouceranno li condennati; & in caso che fra due mesi, per quelli, che sono nelli Stati di S. A. e di mesi quattro per quelli, che sono fuori, non sia mandato rapporto di detta notificazione, si segua contro detti condennati conforme a gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualide. Cap. XXIII.

SE della cosa, di che si tratterà in giudizio, e del delitto, di che alcuno sarà imputato, costerà legittimamente, ò per confessione del reo conuento, ò per deposizione di testimoni, ò in qualunque modo saranno legittimate le per-

sone,

sorte, e dati i termini à prouare, ò far difese, e le pene imposte, e le sentenze date, secondo la forma delli Statuti, e con participazione di S. A. S. vogliamo che dette sentēze siano valide, e non si possino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e delli Statuti non seruati, e delle solennità commesse, ne opporsi eccezzioni, ne altre cose, se bene contenessero il fatto hauersi altramente che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si deuono fare dal Granmaestro, ò dal Consiglio. Cap. XXIIII.

QVando s'hauranno a far lettere, saluicondotti, o licenze a' Caualieri di potersi assentare dal Conuento, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome, e con interuento del Consiglio, sottoscriuendosi dal Grancancelliere, o Vicecancelliere. Li priuilegi de' Caualieri, le Bolle di collazioni di benefizij, e commende, di qualunque sorte, si faccino sotto nome del Gran maestro, e siano fermate di mano sua, & del suo Segretario, e di mano dell'Auditore, del Grancancelliere, e Vicecācelliere; e le bolle di cambiamenti di commende, siano pure spedite sotto nome del Gran maestro, confermate, e sottoscritte dall'Auditore, Grācancelliere, e Vicecancelliere dell'ordine, e dal Segretario, quale il Gran maestro debbe tenere appresso di se sempre, per le cose della Religione.

Dell'vdienza pubblica. Cap. XXV.

EGli pare cosa conueneuole, e così giudichiamo, che vn giorno, o due d'ogni settimana, si spendino tutto, o parte, in dare pubblicamente vdienza, quando però sarà necessario il cio fare, nel che si stia al giudizio del Commendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Grancancelliere tutti e tre d'accordo, se tutti e tre siano presenti, se nō, di quelli, e di quello, che presente si trouerà. E per questo vogliamo che'l Consiglio si debba adunare ogni martedì di ciascuna set-

timana, che non sia feriato, & essendo il martedì festa, si debbà adunare il mercoledì; e bisognando per li negozi della Religione, & interessi di essa fare il Consiglio frà settimana, s'intenda deputato il venerdì, & in caso che sia festa, si faccia il sabato, e ne gl'altri giorni non vogliamo che si possa adunare il Consiglio a stanza di particolari, ne per altro rispetto, che per cause vrgentissime, cócernenti l'interesse proprio della Religione. Nell'vdienza pubblica debbono interuenire il Granmaestro, ò Vicemaestro, e tutti gl'altri, cò me di sopra è ordinato, col Vicecancelliere; e quelli che mancheranno d'interuenirui, quando saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno, in pena di mezzo scudo, se però con legittima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vicecancelliere debba appuntare quelli, che mancano, & appuntati non possino spuntarsi. Nella detta vdienza s'hanno da leggere, & vdire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare, come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de'casi, che nasceranno, discussi prima prudentemente, & risoluti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà, à quanto sia giusto, e ragioneuole, acciocche nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Granmaestro. Cap. XXVI.

A Fine, che non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione, notifichiamo, che tutte le concessioni, proccurazioni, permutazioni, obbligazioni, prouuisioni, e tutte l'altre cose, che dal Granmaestro, e dal Consiglio, ò da'Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la bolla del Granmaestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Granmaestro, altramente si reputino per non fatte, e non siano di valore alcuno.

Delle

Delle ferie che si debbono osseruare ne' giudizij della nostra Religione, oltre alli giorni della Domenica.
Cap. XXVII.

NEL MESE DI GENNAIO.

1 Il dì della Circuncisione del Signore.
17 Di Sant'Antonio Abbate.
20 Di San Fabbiano, è Sebastiano.
25 Della Conuersione di S. Paolo.

FEBBRAIO.

2 La Purificazione di nostra Donna.
3 Il giorno di S. Biagio.
5 Il dì di Sant'Agata.
22 La Cattedra di San Pietro.
24 San Matteo Apostolo.

MARZO.

12 San Gregorio Papa.
15 Il dì della Fondazione dell'ordine.
19 San Giuseppo.
21 San Benedetto Abate.
25 L'Annunziazione di nostra Donna.

APRILE.

23 San Giorgio Martire.
25 San Marco Euangelista.

MAGGIO.

1 San Filippo, e San Iacopo.
3 Inuenzione di Santa Croce.

GIV-

GIVGNO.

11 San Barnabà Appostolo.
24 San Giouambatista con tutta l'Ottaua.
29 San Pietro, e San Paolo Appostoli.

LVGLIO.

2 La Visitazione di nostra Donna.
22 Santa Maria Maddalena.
25 San Iacopo Appostolo.
29 Santa Anna.

AGOSTO.

1 San Pietro Ad Vincula.
2 Santo Stefano Papa Auuocato, e Protettore dell'ordine.
6 La Trasfigurazione del Signore.
10 San Lorenzo Martire.
15 L'Assunzione di nostra Donna.
24 San Bartolommeo Appostolo.
28 Sant'Agostino Dottore.
29 Decollazione di S. Giouambatista.

SETTEMBRE.

8 La Natiuità di nostra Donna.
14 Esaltatione di Santa Croce.
21 San Matteo Appostolo, & Euangelista.
27 San Cosimo, & Damiano.
29 San Michele Arcangelo.
30 San Girolamo Dottore.

OTTOBRE.

4 San Francesco Confessore.
18 San Luca Euangelista.
28 San Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 Commemorazione de' Morti.
11 San Martino Vescouo.
21 Presentazione di nostra Donna.
25 Santa Caterina Vergine.
30 Sant'Andrea Appostolo.

DICEMBRE.

6 San Niccolò Vescouo.
7 Sant'Ambrogio Dottore.
8 La Concezzione di nostra Donna.
13 Santa Lucia Vergine.
21 San Tommaso Appostolo.
25 La Natiuità del Signore, sino al dì dell'Episania inclusiuè.

FERIE MOBILI.

Dal Giouedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Cenere inclusiue.
Dal sabato innanzi alle palme, fino all'Ottaua di Pasqua inclusiue.
L'Ascensione del Signore.
Le Pentecoste, con due giorni seguenti.
Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottaua inclusiuè.

DEL

DEL GRANMAESTRO.
Titolo IX.

Che i Caualieri vbbidischino al Granmaestro. Cap. I.

SCRITTO ne'sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de'suoi superiori, e massimamente i Caualieri della nostra Religione, alli quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda siano vbbidienti al Granmaestro in tutte quelle cose, lequali ne gl'ordinamenti, e statuti, si cõtengono; nell'altre, intorno allequali li statuti non danno al Granmaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se li Caualieri seruenti di qual si voglia sorte, e li conuersi donati, e dedicati alla Religione non saranno vbbidienti a gl'altri loro superiori, perdino il vitto, e tutti li commodi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legittima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

Quali cose il Granmaestro può concedere a' Caualieri. Cap. II.

PVò il Granmaestro per giuste cagioni in onore, e commodo de'Caualieri dar loro licẽza di partire dal Conuento, di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio, dispensar dell'età nel pigliar l'abito, farlo dare fuori di Pisa, per cause, che a lui parranno vrgenti, dispensarli dal comparire a'Capitoli generali, rimettere, e commutare loro le condennagioni, e pene in tutto, ò in parte, accettar commende di padronato, con quelle condizioni, e priuilegi, che a lui parranno, abilitarli a far la professione fuori del Conuento, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori, e finalmente debbe il Granmaestro hauere autorità suprema di permettere,

che

che si faccino alienazioni di beni della Religione per inuestire il prezzo in simili, ò altri stabili, far permute, separazioni, & vnioni di commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l'approuazione del Capitolo, è disporre, & ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare benefizio, commodo, & onore a detta Religione.

Che il Granmaestro non possa alienare le cose, che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione. Cap. III.

IL Granmaestro non vuole hauere autorità di alienare in alcun modo, cosa, che fosse in pregiudizio della conseruazione delle facoltà dell'ordine, ò di persona alcuna, vuole bene poter permettere, che si faccino a vtile della Religione, alienazioni di beni immobili per rinuestire il prezzo di essi, con condizione che detto prezzo in quel tempo, che s'indugiassi a riuestirlo, debba depositarsi a commodo, e profitto di essa Religione in luogo cauto, e sicuro; iquali beni s'intendino, subito che ne sarà sborsato il prezzo, essere fatti propri de'compratori, e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto a prouare, e confermare l'alienazioni fatte, sempre che siano a vtile della Religione, e non in altro modo; ne vuole potere donare il passaggio douuto al Tesoro de'Caualieri, che pigliano l'abito delle Religione.

Del Bollo, ouuero Sigillo del Granmaestro. Cap. IIII.

DEbbe il Granmaestro hauere vna bolla; ouuero bollo particolare, nella parte di sopra, dellaquale debbe essere scolpita l'arme sua, e dall'altra banda la Croce della Religione; laqual bolla debbe essere di piombo, & vsarsi nel dar credenza, e fermezza a tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Granmaestro; debbe ancora tenerne vn'altra d'argento, con la quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, & altre lettere tali, secondo che sarà giudicato conuenirsi.

DELLI

DELLI VFIZI, E DIGNITA' de'Caualieri. Titolo X.

Del Commendatore maggiore. *Cap. I.*

L Commendatore maggiore, ilquale è nell'ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran maestro, essere riuerito da tutti, interuenire a'Capitoli, Consigli, & altri atti, & Gongregazioni pubbliche, dare abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell autorità del Granconteſtabile. *Cap. II.*

L' Autorità del Grancõtestabile vogliamo, che s'estenda sopra tutte le genti d'armi, così da piè, come a cauallo nelle guerre di terra; onde come egli, ò il suo Luogotenente può in tutte le guerre terrestri comandare a tutti i Caualieri, così militi, come seruenti d'arme, & a tutti gl'altri fanti, e caualli, cosi ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla guerra di terra, vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di fanteria, come di caualleria sottoposto all'imperio del Granconteſtabile dell'ordine della nostra Religione, ilquale può, con partecipazione del Granmaestro, ò del Vicemaestro, dare il suo vessillo, ò gonfalone, cioè lo stendardo della Religione a chi più li piacerà, pur che sia Caualiere milite. Può ancora correggere, e gastigare i Caualieri, e tutti i soldati, che fallassino, secondo la qualità degl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Granmaestro, il Contestabile stesso, e tutti gl'altri siano in tutte le cose sottoposti all'imperio, & vbbidienza di esso Granmaestro.

Del-

Dell'autorità dell'Ammiraglio. Cap. III.

DOpo il Granconteſtabile ſegue l'Ammiraglio, che ha il carico delle coſe di mare, come il Conteſtabile di quelle di terra; ma tanto più è neceſſaria la ſua autorità, e vigilanza, quanto più ſpeſſo ſi ha occaſione di combattere in mare contro gl'Infedeli, che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di mare, di qualunque maniera ſi ſiano, ò ſtipendiate, ò nò, non volendo il Gran maeſtro nelle guerre nauali, e coſe marittime altro Vicemaeſtro, che l'Ammiraglio dell'ordine vbbidiſchino a lui, ò ſuo Luogotenente; e quante volte la Religione armerà galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico ſia dell'Ammiraglio, & à lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Teſoro i ſoldati, le vettouaglie, e tutto quello che li biſognaſſe. Per la prouuiſione delle qualj coſe vogliamo che egli, ò il ſuo Luogotenente elegga vn pratico, e ſollecito Caualiere in Prouueditore dell'armata, ilquale prouuegga, e tenga diligente conto, delli ſtipendi, & altre ſpeſe neceſſarie, con riſcontro del Conſeruadore generale, ò ſuo miniſtro, per potere a ſuo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne conto, ſecondo che per li ſtatuti, e coſtituzioni ſarà ordinato; riſeruando l'elezzione de' Capitani di galere, & altri legni groſsi al Conſiglio.

Del modo di armare legni, & vaſſelli, latini, & quadri. Cap. IIII.

NEſſuna galera, che s'armi, o vadia in armata di nôſtra Religione, non poſſa vſcire di Porto, ſenza gl'infraſcritti corredi, e genti come appreſſo. Prima il vaſſello ſia bene calfatato, riuiſto, e ſpalmato, con tutti i ſuoi corredi d'artiglierie, douendo portare, oltre a quelli di prua, due cannonetti: vno al falcone, e l'altro allo ſchifo per lo manco; ſia fornito di ſartie, puleggi, roſcioni, & ancore, alberi, & antenne di buona qualità, acciocche, veleggiando, non ſi rompino

Portino il baſtardo grande, borda, treo, e trinchetto, & vn baſtardo mezzano per riſpetto, catene, e trauerſe a baſtanza; Porti tutto il ſuo palamento ben corredato, e buona quantità di remi, per riſpetto porti due timoni, barili a ſufficienza, tenda d'albagio, e di canouaccio; la ciurma veſtita con camicia, calzoni, gabbano, e camiciuola; Dell'armi, venticinque corſaletti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte, cento archibuſi, tutti di vna palla con loro fiaſche, e poluerini; palle dugento da cannone, con loro poluere; Ogni galea non poſſa tenere più che vno ſchiauo a banco; debba menare vn huomo a banco, che di buona voglia tiri il remo, cinquanta marinari, compreſiui gl'vfiziali quanti ſiano a baſtanza; venticinque Caualieri della noſtra Religione; ſoldati più, e meno, ſecondo ſarà ſpediente per l'impreſe, e viaggio, che faranno; medicine, e vettouaglie a ſufficienza, ſecondo il coſtume, e non poſsino altrimenti, che di ſopra s'è detto, partire del porto, ò nauigare. Li legni quadri, che vadino in armata, naui, ò galeoni, ò carauelle alla latina, paſſando la portata di mille ſalme; oltre che ſi forniſchino di buona artiglieria di bronzo, e di tutti gl'altri corredi neceſſari a nauigare; non ci poſſa andare sù manco che quaranta huomini, & ogni mille ſalme che creſchi di portata, s'accreſchino almeno venti huomini di più; ſia grande, come ſi vogli il vaſſello, e così all'auuenante dalle mille ſalme in sù, ſecondo detta portata; douendo eſſere prouuiſto d'armi a baſtanza per gl'huomini detti, & d'altri corredi, vettouaglie, munizioni, & artiglieria, altrimenti non poſſa nauigare in armata alcun legno di noſtra Religione. Andando detti legni quadri in mercanzia, ſe n'oſſerui quanto al buon giudizio, e diſcrezione dell'Ammiraglio, e del Conſiglio, che li mandaſſi, parrà eſpediente, auuertendo ſempre, che vadino ben'armati, e corredati.

Dell'vfizio del Grancancelliere, e Vicecancelliere. Cap. V.

IL Grancancelliere deue hauere familiare pratica di tutti li statuti, ordini, instruzzioni, e rescritti; & e obbligato star vigilante, che detti ordini non si trasgrediscano, ma si osseruino inuiolabilmente, ricordando al Consiglio, quando di essi in alcun modo s'vscisi, & hauendo l'occhio, che la giustizia sortisca il debito effetto, e non resti oppressa, ne il Tesoro di qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per vno de' tre Commessari, cioè insieme col Priore del Conuento, e della Chiesa, e proccurare ogni volta che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Capitolo, sia messo in esecuzione tanto dal Consiglio, quanto da gl'vfiziali a chi attiene; & auuertisca che li ministri di Cancelleria siano fedeli, accurati, e diligenti nelle scritture, & in particolare ne' conti d'anzianità de' Caualieri, e perciò vogliamo, che dal Gran maestro, ò dal Consiglio li sia data vna persona dotta, e reputata per suo Vicecancelliere, l'vfizio del quale sia di spedire tutte le prouuisioni di Cancelleria di qualunque sorte, e farle fermare, e segnare, come per li presenti statuti si dispone. Il detto Vicecancelliere sia tenuto con licenza del detto Grancancelliere, quando è presente, dar copia delle scritture di Cancelleria a quelli, che appartengano, ogni volta, che sarà domandata, salua la tassa, e mercede della cassetta di detta Cancelleria. Non possa già dar copia di processi informatiui per cause criminali, ne meno de' Rescritti di S. A. S. che nō contenghino grazia, se prima dal Consiglio non è giudicato, che possino darsi; possa nondimeno far vedere detti rescritti a gl'interessati nelle stanze di detta Cancelleria, e non altroue. Habbia particolar cura detto Vicecancelliere di far mettere nel la cassetta tutti i denari, e di scritture, e d'altro, attenenti alla Cancelleria, subito che si riscoteranno, scriuendoli prima in vn libro, che per riscontro di detta Cancelleria, deue tenersi, e se detto Vicecancelliere, ò il notaio, ò alcuno de' ministri

mancaſsi, incorra in pena di ſcudi x. applicati al Teſoro commune per qualunque partita riſcoſſa. La caſſetta di Cancelleria debba eſſere aperta, in fine d'ogni meſe, per il Grancancelliere, e Teſoriero generale, & annouerarſi la pecunia alla preſenza dello ſcriuano generale, ilquale ne faccia poliza al Teſoriero, perche li metta a entrata, e poi ſottoſcritta, la rimandi a detto ſcriuano; & anco detto Grancancelliere, Vicecancelliere, e Miniſtri ſiano obbligati far fare regiſtri doppi della valſuta di tutte le commende, magioni, luoghi, poderi, poſſeſsioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo s'accreſcerà, commuterà, ò diminuirà, che vno ſi conſerui in Cancelleria, e l'altro ſtia appreſſo al Segretario del Granmaeſtro in Fiorenza, e finalmente debbino eſſequire tutte l'altre coſe concernenti al loro vfizio ordinateli per iſtruzzione.

Dell'vfizio del Teſoriero Generale. Cap. VI.

IL Teſoriero generale debba riſedere nel Conuento aſsiduamente, & interuenire in Conſiglio; l'vfizio ſuo è di riceuere, cuſtodire, e ſerbare tutte le pecunie del Teſoro dentro caſſe, che habbino forti, e gagliarde ſerrature, e ſi ſerrino con tre chiaui, vna delle quali ritenga appreſſo di ſe, l'altra il Priore del Conuento, e la terza ſi tenga dal Conſeruadore generale. Debba detto Teſoriero deputare il Caſsiere ſalariato de' denari del Teſoro, ilquale habbia il libro d'entrata, & vſcita, e quaderno di caſſa; & oſſerui nel riceuere, e pagare denari l'ordine, e modo infraſcritto, cioè. Che i denari da pagarſeli per cauſa di paſſaggio, & armi, li riceua con poliza della Cancelleria, e tutte altre ſorti di denari li riceua cō poliza del Cōſeruadore generale, ò dello ſcriuano, ò de' receuitori, lequali polizze ſia obbligato mettere a entrata, e ſottoſcriuerle: notando qui le carte, e ſegno del libro, dipoi mandarle così ſottoſcritte allo ſcriuano che le copi, e ſerbi per riſcontrarſi alla reuiſione de' conti; e nel pagare denari auuertiſca d'hauere prima lo ſtanziamento del Conſiglio ſigillato col ſigillo della

Religione, e ſottoſcritto dal Grancancelliere', ò Vicecancel-
liere, e ſcriuano Generale, e di pagare, a quelli, che li preſente-
ranno lo ſtanziamento, i loro denari ſubito; e farſi fare la ri-
ceuuta de' danari pagati ſotto detti ſtanziamẽti, che altrimen
ti non ſe li menerebbono buoni alla reuiſione de' ſuoi cõti. E
ſia obbligato detto Teſoriero giurare in mano del Granmae
ſtro, ò Vicemaeſtro d'eſſequire l'vffizio ſuo fedelmente, e cõ
diligenza, ò tanto eſſo, quanto il ſuo caſsiere dare ſicurtà per
quella ſomma, che parrà al Gran maeſtro, ò al Conſiglio di
render buon conto, & d'oſſeruare quanto di ſopra, e quel
più che ſarà loro ordinato per loro iſtruzione, da darſeli in
iſcritto.

Dell'vffizio del Conſeruador Generale.

Capo VII.

PEr conſeruazione de' beni della Religione, vogliamo ſia
eletto dal Capitolo Generale, ogni tre anni vn procu-
ratore del pubblico Erario, il quale s'addomandi il Conſerua
dore Generale, quale ſia obbligato tenere diligente cura di tut
te le poſseſsioni, caſe, e beni ſtabili, robe, vettouaglie, coſe mo
bili, e ſe mouenti, ragioni, & azzioni, attenenti in qualun-
que modo a detta Religione, prouuedendo le poſseſsioni ſia
no bene cultiuate, le caſe conſeruate in buon'eſsere, e le robe,
e vettouaglie per li fattori, commeſsario del Conuẽto, riſcon
tro, e altri miniſtri cuſtodite, e ſerrate in buoni magazzini per
venderſi, e farſene eſito a' debiti, e ſoliti tempi. Habbia cura del
l'armeria del Conuento, ordinando che l'armi ſi mantenghi
no, e conſeruino in armeria nette, e fornite di tutte le guarni
zioni neceſſarie. Habbia facultà di mutare fattori, e lauora-
tori da' poderi della Religione à ſuo beneplacito, e ſia obbli-
gato giurare in mano del Granmaeſtro, ò ſuo Luogotenen-
te, e dare ſicurtà per quella ſomma, che parrà al Conſiglio
d'eſſercitare il ſuo officio, d'oſſeruare la ſua iſtruzzione bene,
e diligentemente.

De' salari e stipendi da pagarsi per il Tesoro a Caualieri graduati. Cap. VIII.

ANcorche confidiamo che li Caualieri di questa Religione habbiano per propria virtù a operare, e volentieri affaticarsi à benificio vniuersale; nondimeno per riconoscimento più che per premio delle fatiche, & affine che posino, secondo il grado, più honoratamente apparire ne' seruizi della Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del Tesoro al Granconteftabile si paghi ogni volta, che sarà in ispedizione, & impresa di guerra, a ragione di scudi trecento l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spese nel Conuento per se, e tre seruenti, ogni volta che sarà nel Conuento. All'ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e le spese in Conuento, ò in galea con tre seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con tre seruenti: Al Grancancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spese nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conseruatore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento à ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel Conuento, e fuor del Conuento non habbiano a conseguire altro, che lo stipendio. Al Commendatore maggiore, quando sarà in Conuento, le spese solamente per se, e per quattro seruenti senza stipendio. E quanto a gl'altri ministri, & officiali del Conuento non graduati, debba il Consiglio ordinar loro il salario condegno alle loro fatiche, & officio, non potendo pasare scudi cinque il mese, (saluo sempre il disposto del Cap. xvi. del Titolo della Chiesa, quanto alli due Buonhuomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuēto per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente da guerra, soldati, ò marinari dell'armata, iquali quanto alli loro stipendi si rilascino a gl'ordini consueti della milizia terrestre, e marittima.

Del vfizio del Gran priore, e sua giuridizzione. Cap. I.

L Gran priore dell'ordine, che altrimenti si dice Priore del Conuento, sia vno de' Caualieri commendatarij d'età d'anni XXIX. compliti, ilquale vogliamo si elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; risegga, & abiti continouamente nel Conuento, con quella Maestà, e dignità, che si ricerca, e in caso d'assenza del Commendatore maggiore, succeda esso in luogo suo alla cura, e gouerno di esso Conuento. Non si parta della sua residenza, se non per vrgente necessità, e con licenza di S. A. S. quale apparisca in iscritto, douendoseli quando parte prefigere tempo breue a tornare per causa delli scandoli, che possono nascere, e per altre vrgenti occasioni. Proccuri che in detto Conuento non si faccino tumulti, ò romori, e visiti giornalmente le camere de' Caualieri, per vedere che vi si viua col timore di Dio, e non vi s'introduchino di quelli, che vi conuersano mali costumi, e vedendo inconuenienti li corregga, con ammonire; riprendere, e bisognando gastigare quelli che li commetteranno, conforme a' Capitoli, e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia al Consiglio, ilquale debba senza indugio prouuederci, con formare i processi, e fare altri atti necessari, e mancando il Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo officio per il tempo, che parrà al Consiglio, & ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stãze del Conuento, eccettuato quelle delle Gran Croci, e dello Scriuano Generale, à tutti quei Caualieri, che per vigore del li Statuti godono le spese del vitto, & a quelli, che sono di Consiglio, volendo habitarui, dispensandole in modo, che li Caualieri habbino, il piu che si può larghezza, e capacità vguale, e quando le nature, e qualità de' Caualieri non si con

facessero insieme, possa il Priore mutarli, e dar loro quell'ac cōpagnature, che giudicherà à proposito per la pace, & vnione tra loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, se non porteranno fedi legittime di essersi communicati, secondo gl'ordini; ouuero se non si communicherãno fra'l termine di otto giorni, dopo il loro arriuo al Conuento; e possa, e debba cacciare dal Conuẽto li seruidori de' Caualieri, che nõ si confessono, e communichino a' debiti tempi, e gastigarli de gl'errori, che commetteranno nel palazzo, pallazzotto, chiesa, e Piazza del Conuento de' casi leggieri, secondo li statuti di Pisa; e de' delitti graui commessi in detti luoghi, debba rimetter la punizione al Consiglio, da imporsi secondo li detti statuti di Pisa. Non permetta che i Caualieri vadino in luoghi, doue possino incorrere in risse, quistioni, & inconuenienti, e referisca al Consiglio i nomi di quelli, che haurannò trasgredito sopra di ciò le sue ammonizioni, & auuertimenti; ilqual Consiglio sia obbligato, senza alcun processo gastigare i trasgressori à suo arbitrio. Non cōsenta detto Priore, che nel Conuento senza sua licenza, da darsi solo per honeste cagioni, entrino donne, nè meno v'abitino secolari, da' padri, figliuoli, e fratelli de' Caualieri in poi, e questi per vna, fino in tre sere, e contrafacẽdo incorra nella pena della Quarãtena. E perche possa sapere chi de' Caualieri manca d'albergare nella clausura, comandi a' seruenti d'vfficio, & a quello che giorno per giorno sarà di guardia, che nõ esca mai per comandamento alcuno di pallazzo, e la sera, da xxiiij. ore, fino à che si serra la porta di esso, nõ parta dell'andito, o della stanza della guardia, e sentendo tumulti dentro detto palazzo, subito serri la porta, e non l'apra senza licenza del detto Priore, sotto pena di perdere la metà del vitto di quel mese, e nascendo scandolo, di essere punito in quel piu, che parrà al Consiglio. Prouegga si faccino gl'aiuti possibili, e conuenienti alla carità cristiana, a' Caualieri malati, tanto in infermeria, quanto nel Conuento, & in Pisa, e visiti ogni quindici giorni le carcere, e faccia le visite delle commende, e benefizi della Religione, secondo è determinato nel Titolo delle visite s'intenda depu

tato vno de' tre Commessari à proccurare che le cose deliberate da' Capitoli habbino la loro essecuzione. Ne' casi vrgenti, e d'importanza, che ricercassino graue pena, possa, e debba nello stesso Conuento, ancor che in Pisa fosse maggior graduato di lui, far carcerare li Caualieri militi far fare processi, leuate d'offese, & altro, dando poi cōto del tutto al Consiglio, affine che vi prouuegga. E nell'apprensione del suo officio giuri solennemente in mano del Granmaestro, ò suo Luogotenente di osseruare tutte le cose dette, & altre concernenti il detto vfficio, e sua istruzzione.

De' Priori, e Balì. Cap. II.

ESsendosi cōsiderato nel principio dell'erezzione del nostro ordine militare sotto, l'inuocatione di Sāto Stefano Papa, che i Caualieri in progresso di tempo, mediante il diuino aiuto, sarebbono cresciuti di numero, e dilatati in diuerse parti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuento, e di fuori de gl'occhi de' loro superiori, sariano potuti, per l'impunità, & esenzione del non essere sottoposti, ageuolmēte incorrere in piu sorte d'errori, furono per detta ragione dal Serenissimo Cosimo, Padre nostro, fondatore, e primo Granmaestro del dett'ordine, e dal Serenissimo Francesco nostro fratello, secondo Granmaestro disegnate, & istituite alcune dignità Prouinciali, e locali, sotto nome, e titolo di Priori, e Balì, le quali vennero ornate da i medesimi di piu priuilegi, e grazie, che da noi si confermano, & ampliano come segue. Che detti Priori, e Balì, siano capi di tutti i Caualieri originari, e che risieggono ne' cōfini delle loro Priorie, e Baliati respettiuamente, e dopo gl'otto graduati dell'ordine, tenghino in quelle i primi luoghi e siano superiori à tutti gl'altri Priori, Balì, Caualieri, Commendatari, e Conuentuali, quantunque fossero Sacerdoti. Habbiano giuridizzione criminale sopra tutti i fratelli dell'ordine, tanto laici, come sacerdoti, quali siano nati, & risieghino dentro le loro giuridizzioni, procedendo, e faccendo procedere contro di

loro, col mezzo, bisognando, del braccio secolare, o ecclesiastico tante volte, quante gl'haranno trouati in errore, in quel modo, che il Priore del Conuento, & il Priore della Chiesa, sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccetuati sempre, da detta loro autorità, & giuridizzione, li detti otto graduati, & altri Caualieri di grancroce, e li Cappellani del Granmaestro. Posino, e debbino in detti luoghi, e ne'casi, e pericoli di risse, e scandoli, ordinare contro li soprascritti, leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Caualieri di grancroce, siano obbligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Consiglio la prouuisione del comandare le tregue, & altro, come di sopra. Siano presidenti delle semblee, e quelli di loro giuridizzione, che per essere ammessi al grado di Caualiere milite, douranno far proue di loro nobiltà, siano obbligati presentare dinanzi à detti Priori, e Balì, le loro quattro casate, ouuero quelle casate, che sono originarie de' luoghi à loro sottoposti, con le loro armi colorite, e fare, e riceuere dette proue cōforme al Capit. 11. del Tit. del modo di riceuere i Caualieri. Siano nelle spedizioni tanto di terra, come di mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de' Caualieri di loro giuridizzione respettiuamente; & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Baliati, vacassi amministrazione di commende di quelle, cioè che per mancanza di linee, e de' chiamati alla successione, in virtù di loro errezzione, ritornino à collazzione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'anzianità, posino, per vna volta tanto, di poi che sarà scorso il termine della vacante, gratificarne vno de' Caualieri benemeriti à loro piacimento, di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secondo gl'ordini. Posino interuenire a' Capitoli Generali, & andare à partito per tutte le sorte di dignità, & vffici della Religione, purche habbino anni XIX. finiti; e nelle cause criminali, che pendessero contro di

loro, siano immediatamente sottoposti al Consiglio, dal quale non possino essere giudicati, se in esso non interueranno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouassino costituite ambidue dette dignità insieme il Priore, ancorche sia assente dal Priorato, habbia sempre riseruata, e precipua la facoltà dell'eleggere l'amministratore alla commenda, che à suo tempo ritornassi alla Religione per le linee finite de' chiamati, come di sopra; ma l'essercizio della giuridizzione, e l'vso dell'altre grazie, e priuilegi, appartenga a lui, se sarà presente, e risederà nel Priorato, e non risedendoui, appartenga al Balì, se vi risederà, & in caso dell'assenza d'ambi due, sia riseruata sempre al Priore, è suo Luogotenente la prerogatiua, e facoltà dell'vsargli. Nõ possino già detti Priori, e Balì, dare abito ne'luoghi di loro giuridizzione ad alcuno di quelli, che, ò per acquisto, ò vero per successione di commende di loro padronato, ò per grazia di S. A. S. hanno facoltà di pigliare l'abito fuori del Conuento, sempreche ne'confini di loro giuridizzione si ritrouerà qualc'vno de gl'otto graduati; Perciocche vogliamo detti otto graduati habbino la prerogatiua di vestire l'abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della precedenza, e maggioranza de'gradi tra di loro. E se ne'luoghi sopraddetti non si troueranno in dette occasioni graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Balì prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giuridizzione a tutti gl'altri Priori, e Balì d'altre prouincie, in vestire detti abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizzione. Cap. III.

PEr la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de i Caualieri sacerdoti militi, e non vi sendo abili, del numero de'Caualieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, ilquale possa con l'essempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'ore debite a'

te a'diuini vffici, & insieme cõ gl'altri proccurare il culto del la Chiesa, e la salute dell'anime de'Caualieri, vdendo le loro confessioni, e somministrando a'debiti tempi, tanto a'sani, come a gl'infermi, li Sagramenti della Chiesa debbe vbbidire al Priore del Conuento, & osseruare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Caualieri Cappellani, e cherici del nostro ordine, che stanno in Conuento siano sottoposti a'comandamenti del detto Priore, a'quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vfici Diuini, confessino, e communichino, & amministrino tutti gl'altri Sagramenti della Chiesa con carità, e deuozione, massimamente se impedito da faccende, ò per altra cagione non li potessi amministrare egli stesso. Contro li quali Cappellani, e cherici habbia autorità libera di procedere, e correggerli, e gastigarli de gl'errori, che commettessino conforme a'Capitoli, e fino alla carcere inclusiue. Habbia facoltà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto diuino, ma ancora i costumi, e abiti di essi preti, e cherici, e così mutare, e fare tutti gl'vffici, spettanti a detti Cappellani, e cherici; con questo, che dipoi che haurà eletti gl'vfficiali, se sarãno di quelli, a quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto, ò che habbino a dar sicurtà, o cauzione alcuna, per causa di loro amministrazione, si debba dare in nota al Consiglio, che li confermi, e faccia descriuere nel corpo della Religione; al qual Consiglio habbiano ricorso quelli di loro, che dal detto Priore si sentissino grauati. Possino ancora i commendatori di commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare li Cappellani delle commende de'loro errori, affine che essi per la lontananza del Priore non rimanghino impuniti. S'intenda detto Priore deputato vno de'tre Commessari à proccurare l'essecuzioni delle cose Capitolari. Prouueggà che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse siano di buona, & esemplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale, come nello spirituale, proponendo al Consiglio le negligenze, e trasgressioni di ciascuno, e procedendo ne'casi graui fino alla carcerazione delle loro per-

roperſone, e dandone poi conto al Conſiglio, al quale aſpet ta formare i proceſsi, e giudicarli. Sia obbligato viſitare, almeno due volte la ſettimana, i Caualieri malati, facendo dire le meſſe ſolite per la ſalute loro, confeſſandoli; e trouando in alcuni di eſsi difficultà, e neceſsità d'alcuna coſa, ne dia relazione, al Priore del Conuento, acciocche li ſomminiſtri, e faccia ſomminiſtrare gl'aiuti, poſsibili, e conuenienti alla carità Criſtiana. Faccia rapporto al Conſiglio di quei Caualieri, che vanno à nauigare, e nõ ſi cõmunicano, ſecõdo che ſono obbligati, affine che eſsi li poſsino ſecõdo li Capitoli correggere.

Dell'Archiuio. Cap. IIII.

PEr conſeruazione delle ſcritture, e perpetua memoria delle coſe, che nella noſtra Religione giornalmente ſi faranno, nel piu atto, e ſicuro luogo del Conuento, ſi faccia vn'Archiuio, nel quale ſi riponghino tutti i contratti, priuilegi, lettere autentiche, & in ſomma tutte le ſcritture pubbliche, in qualunque modo pertinenti alla noſtra Religione; il quale Archiuio ſtia ſerrato cõ due chiaui, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Grancancelliere. E di tutte le dette ſcritture, che ſi conſeruano in detto Archiuio, vogliamo che per l'Archiuio del Granmaeſtro ſi faccino copie autentiche delle infraſcritte, cioè, di tutti gl'iſtrumenti, che concerneranno erezzioni di Commende, vnioni, diſunioni, donatiui, conceſsioni di padronato, e altri ſimili acquiſti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perche queſti come attenenti alla conſeruazione e bene eſsere, e ſtato della Religione, importano grandemente, che ſi coſtituiſchino in più d'vn luogo.

DEL-

DELL'VFFIZIO, ET ESSERcizio de'Caualieri. Tit. XII.

Che li vfizi dell'ordine si diano a'Caualieri. *Cap. I.*

VTTI gl'vfizi della nostra Religione si deono distribuire nell'ordine, e darsi a quelli, che ne' siano meriteuoli, e sappino essercitarli; e se nella Religione non si trouassero Caualieri, o tanti che fossero atti a essercitare qual si voglia vfizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, lequali gl'essercitino insino a tanto che nell'ordine si trouino Caualieri per quello vfizio sufficienti.

Che i Caualieri seruenti d'arme essercitino i loro vfizi. *Cap. II.*

VOgliamo, che i Caualieri seruenti d'arme essercitino quegl'vfizi, che al grado loro s'appartengano, quali sóno la volta, il granaio, riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro; e se alcun Caualiere milite, chiedessi alcuno di detti vfizi, sia reputato non più Caualiere milite, ma seruente, e giudicandolo il Consiglio, essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

In che modo i Caualieri s'habbiano à portare nel Conuento. *Cap. III.*

DEbbono i Caualieri, tutte le volte, che staranno in Cóuento, non solo riuerire il Priore, & altri superiori, ma portarsi in ogni cosa modestamente, senza far tumulto, ò strepito alcuno, viuendo in esso col timore di Dio, con pace, e con quel rispetto, riuerenza, & amore a'superiori, & a gli eguali, che si richiede; Alberghino nella clausura del Conuento,

uento, ilquale ſi deue chiudere l'inuerno alle cinque ore, e di ſtate alle tre ore della notte; perche non albergandoci, ſe li debbon leuare, alla fine del meſe, quei giorni del vitto, e legne, che haueſsino mācato, hauutaſi però la diſcrezzione, che conuiene per le ſei notte per ciaſcuno meſe, che ſi concedono loro, ſtando in Piſa, di poter albergare fuori del Conuento. Abitino le ſtanze, che dal Priore ſaranno loro aſſegnate; e quelli che fanno anzianità, quando vengano, e quando partano dal Conuento, vadino, o mandino a fare notare in Cancelleria, & al Commeſſario del Conuento la loro venuta, e partita, e non notificandoſi, perdono, quelli che ſi partono, giorni quindici dell'anzianità acquiſtata, e quelli che vengano, ò ritornano, nō acquiſtano anzianità, ne conſeguiſcono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderanno a notificarſi. E gl'vfiziali, che mancano di notificarſi, incorrino in pena del ſalario di loro vfizio per vn meſe, da ritenerſeli di fatto alla liſta de' prouuiſionati, nel fine del meſe, ſenza altra dichiarazione. Quando ſaranno in refettorio, mangino quietamente, oſſeruino ſilenzio, ne ſi leuino da tauola prima che da alcuno de' Cappellani non ſaranno le debite grazie rendute à Dio, alle quali debbono rizzarſi, & vdirle, ſtando in piè, ſe già non fuſſero impediti da alcuna cagione legittima, e ne haueſsino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non oſſeruerà, caggia, per la prima volta, nella pena della ſettena, la ſeconda nella quarantena, e la terza ſia condennato alla carcere per quanto al Conſiglio piacerà.

Del proprio eſſercitio de' Caualieri. *Cap.* III.

IL Caualiere, quando ſtia al Conuento, e fuori di ſpedizione di guerra, dee compartire l'ore del giorno, e tenere in moto con l'eſſercizio prima l'animo, e poi il corpo; l'eſſercizio dell'animo conſiſte in leggere ſtorie, intendere la sfera, e carta da nauigare, introdurſi nelle ſcienze di Coſmografia, Geometria, Aritmetica, e diſegno; E l'eſſercizio del corpo ſi fa, dilettandoſi di ſapere notare, giocare d'armi, come di

ſpada,

spada, e rotella, di spada, e di cappa, di spadone, di picca, d'azza, e di mazza, trarre schioppo, balestra, & arco turchesco; correre, saltare, giostrare, e lottare, e finalmente addestrarsi in dette, & altre arti; che alla guerra, e specialmente marittima, appartengono; lequali posino a lui apportare gloria, & onore, & alla fede Cristiana sicurezza, e tranquillità.

Delle malattie, che acquistano i Caualieri, per causa delle nauigazioni. Cap. V.

AFfine che i nostri Caualieri posino con maggiore studio, e prontezza essercitarsi nella guerra; e professione marittima, che è operazione, oltre l'altre ottima; ordiniamo, che qualunque Caualiere, che s'ammalerà per causa della nauigazione, e sarà perciò astretto à smontare in terra, se farà lo sbarcamento con licenza dell'Ammiraglio, ò di quello, che comanda le galere, e cauerà fede dal medico di dette galere, per laquale sia dichiarato inabile a seguire la nauigazione; in tal caso vogliamo, che'l viaggio interrotto, e piu, se piu durasse il male, li sia menato buono per nauigazione intera al conto di sua anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che sarà tornato al Conuento presenti in Cancelleria la licenza del detto Ammiraglio, e la fede del detto medico; e debba di piu essere rifatto, delle spese che farà, mentre che dura detto suo male, e per viaggio nel ritornasene dal luogo, doue sarà sbarcato al Conuento a ragione di scudi x. il mese, se però fra detti xv. giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giustificazioni fede del medico del luogo, doue sarà stato malato, e da chi sarà stato curato, che contenga la durabilità del suo male; la qual fede debba essere autenticata, col sigillo di quella Communità, donde sarà; ò si trouerà detto medico; e doue non è Communità, faccia dette fede l'vfiziale pubblico, ò ecclesiastico ò secolare, o altra persona nota. E quel Caualiere, che si trouerà al Conuento, o a Liuorno, per fare la sua nauigazione, e cadrà malato innanzi, che le galere eschino fuori, se harà fede dal medico della Religione, sendo al Conuento, e del

medico delle galere sendo in galera, ò a Liuorno, che attesti con giuramento il suo male, essere tale, che, a giudizio d'ogni perito medico, lo renda inabile a nauigare, debba essere scusato, e ammettersi, come se hauessi nauigato per detto viaggio, e più, se piu durasse il male, senza però farseli buono quanto all'anzianità, lo sciouerno, che si concede quando si nauiga effettiuamente; e li Caualieri incapaci del vitto per conto di penitenze, o altre cagioni, quando tornano da nauigare, possino per lo spazio d'otto, fino in 10. giorni, ammettersi alle stanze del Conuento.

DELLE

DELLE COMMENDE, ET amministrazione. Tit. XIII.

A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere vn Caualiere. Cap. I.

ORDINIAMO, che le Commende, e beni del nostro ordine si conferischino a'Caualieri anziani, e che habbino quelle qualità, che sono richieste, secondo li nostri stabilimenti, e tra'Caualieri, che saranno di pari anzianità vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, o piu saggio, o benemerito piu degl'altri verso la Religione. Non cõsentiamo già, che alcun Caualiere possa hauere in vn medesimo tempo due Priorati, ouuero Baliati, ne due Commende di quelle che si danno per anzianità, ma toccandoli vna per anzianità, possa ancora ottener vna, ò piu Commende di quelle che si danno da'Padroni, ò dal Granmaestro.

Tra quanto tempo i Caualieri possino conseguire commende. Cap. II.

DVe cose necessariamente si ricercano a vn Caualiere innanzi, che egli possa conseguire nel nostro ordine alcuna Commenda d'anzianità; la prima, ch'egli habbia fatto la professione dentro la Chiesa Conuentuale della Religione, almeno per sei mesi, laquale professione si deue fare con l'andare i Caualieri in Chiesa con l'abito in dosso di ciambellotto tutti, i giorni festiui di precetto, e stare à tutti li diuini vfizi, come i Sacerdoti, fuori che al mattutino, come s'è detto nel capit. 19. del Tit. della Chiesa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due mesi di professione in detta Chiesa, potrà complire li sei, stando quattro mesi sù le galere, o in altro seruizio della Religione. La seconda è, che bisogna ch'egli sia stato al Conuento, cioè in Pisa, o sù le galere, almeno tre anni, computando

tando in essi li sei mesi della professione, iquali tre anni non importa, che si finischino in vna volta, o in più nel Conuento, o sù le galere, ma basta che tra tutti detti tempi d'amendue i luoghi faccino la somma di detti tre anni, ne'quali si deue contare ancora il tempo ch'egli fussi stato di fuora in alcuno vfizio, o negozio della Religione, o che fosse a Liuorno, appresso la persona del Serenissimo Granmaestro, ouuero che fosse vscito per sue occorrenze di Pisa, & albergato dẽtro del Contado, e giuridizione della detta Città, fino a tre giorni per volta. E parimente si deue computare, a conto di suo seruito di tre anni, il tempo dello sciouerno, perciocche concediamo a'Caualieri, che nauigano sù le galere della Religione, facoltà di poter stare nelle patrie loro, o doue loro tornerà piu commodo per altrettanto tempo, quanto saranno stati sù dette galere, correndo loro l'anzianità per detto tempo, come se fossero stanziati al Conuento, o fatta altra nauigazione. Il Contestabile, & Ammiraglio, atteso l'obbligo, e cura che essi hanno per conto dell'amministrazione della guerra, vogliamo, che in ogni tempo, e luogo godino l'anzianità, senza alcuno impedimento, o licenza; simigliantemente gl'Ambasciatori, e Mandatari, che si mandassino fuori dalla Corte del Gran Maestro. Debbesi però auuertire, che fuori delli sei Paggi del Granmaestro nessun'altro minore d'età d'anni XVIII. che sia per dispensa e grazia di S. A. vestito dell'abito, debbe scriuersi creditore al libro dell'anzianità del seruito, che facessi nel tempo di sua minore età; perciocche detto seruito sarebbe infruttuoso alla Religione; ne meno debbe la professione gia fatta in detto tempo hauersi per legittima, ricercandosi nel profitente discrezione del bene, e del male, e capacità di ragione, quale non può cadere ne'minori, come anco si è detto sopra nel cap. 2. del Titolo 2. dichiarando, che le Commende del Serenissimo Granmaestro, e quelle che da'Padroni, e Fondatori si daranno, non debbino essere a questa legge sottoposte, saluo che gl'eletti debbono fare la professione, solamente di due mesi, nel modo, e forma, e ne'luoghi, come nel cap. 9. di questo titolo si dirà.

Delle lettere dell'Anzianità. Cap. III.

LI Caualieri, che hauranno fatto alla Religione il loro seruito di tre anni, e finita la loro anzianità, secōdo l'ordine, e forma soprascritta, debbino fra'l termine d'vn'anno, dal dì che finita l'hauranno, hauere domandato al Consiglio lettere declaratorie della loro finita anzianità, & il Consiglio sia obbligato, seruati i termini, che di sotto si diranno, fare detta dichiarazione, mediante la quale si pronunzino detti Caualieri hauere acquistata l'aspettatiua, e potere à suo tempo conseguire commende di capimento, ò vero d'anzianità.

Che nel conseguire le commende migliori, si segua l'ordine dell'anzianità. Cap. IIII.

TVtti i Caualieri, a'quali sia stato prouueduto per anzianità d'alcuna commenda, posino lasciarla, quando per alcuna vacanza, ne toccasse loro vna migliore, nel quale caso ci piace, che s'attenda l'ordine dell'anzianità; e tutti i Commendatori, che mediante questo miglioramento si trasferischino d'vna, in vn'altra commenda, siano obbligati lasciare quelle, ch'esi abbandonano in quel medesimo stato, che le trouorno, piu presto migliorate, che peggiorate, e se contraffaranno à questo, e non restituisino fra vn'anno, tutto quello, che dello stato, e beni della prima commenda tolto hauesino, siano *ipso facto* priuati delle commende, e non posino per lo spazio di cinque anni conseguirne alcun'altra in alcun modo. Non vogliamo già che alcuno Caualiere ardisca con altro Commendatore permutare, o scambiare commende, senza consentimento del Consiglio, & approuazione del Granmaestro, e contraffacendo, sia priuato della rendita d'vn'anno di essa commenda, e la permuta sia di nessuno valore.

Che si proceda senza indugio à dare le commende de' Caualieri morti. Cap. V.

COme prima il Granmaestro, & il Consiglio saranno legittimamente auuisati, e certificati della morte di alcun Caualiere, debbono procedere incontinente à prouueder di nuouo amministratore, & affine che non nasca dubbio sopra cotale auuiso, e certificazione, ci contentiamo che si debba per il Consiglio all'informazione del Granmaestro, come di sopra, prouuedere a detta Commenda, ogni volta che alcun Caualiere del nostro ordine, ilquale non v'habbia interesse, scriua d'hauerlo veduto morto, ouuero che n'appaia vn'istrumento autentico per mano di pubblico notaio.

De' beni recuperati per i Caualieri da' secolari. Cap. VI.

ORdiniamo, che se alcun Caualiere del nostro ordine haurà recuperata, ò all'vbbidienza dell'ordine nostro ridotta alcuna commenda, o rendita, o poderi, o possessioni, o altri beni, che fussino stati occupati da secolari, o da altre persone aliene dal nostro ordine di maniera che la Religione non hauessi notitia di esse, ne sapessi loro essere perduti, o smarriti, che cotali beni si concedino dal Granmaestro, e dal Consiglio a quel tal Caualiere, che gl'haurà recuperati, perche li possegga, e goda durante la vita sua, ne debba pagare altro al Tesoro commune, se non quel tanto, che ne pagauano prima quelle persone, lequali gl'haueuano occupati. Non s'intendendo per quei beni, che fossero per prima annotati a' campioni, o altre memorie della Religione, perche nel ritrouamento d'essi non interuiene industria.

Della prouisione de' benefici ecclesiastici, e delle Commende. Cap. VII.

LA elezzione de'benefici ecclesiastici dell'ordine, quali ricercano la confirmazione, o l'istituzione de gl'ordinari, s'aspettano al Consiglio, ilquale auanti faccia tale elezzione dia informazione à S. A. S. di chi egli vorrà eleggere, & altri benefizi che sono à Collazzione della Religione, se saranno di quelli, che si danno per anzianità, si faccino le prouuisioni, & collazioni dal Granmaestro, solo in persona delli Caualieri sacerdoti, che prima hauranno ottenuta la dichiarazione della loro finita anzianità. E quando nella Religione non fossero Caualieri sacerdoti, che volessino, ò potessino hauere detti benefizi, in tal caso si possino eleggere, e conferire a'preti secolari, purche siano di buona, & suffiziente dottrina, che piglino l'abito dell'ordine, e faccino la professione delli sei mesi, e dell'anno, conforme al Cap. v. del Tit. del modo del riccuere i Caualieri. Ma se saranno de'non sottoposti alla legge dell'anzianità, si possino conferire à beneplacito, hauendo le qualità di sopra espresse, e questo non comprenda quei benefizi, che sono vniti alla mensa magistrale per sua proprietà, & vsufrutto, li quali si debbino fare, seruire in diuini de'Caualieri Cappellani a spese del Tesoro: le Prouisioni, istituzioni, e collazioni di commende d'anzianità, si faccino anco esse dal medesimo Granmaestro a'Caualieri, che saranno dichiarati piu anziani de gl'altri, nel modo che è detto delle collazioni de'benefizi ecclesiastici, e l'vne, e l'altre si mandino piombate al Segretario di S. A. S. ilquale le faccia sottoscriuere alla prefata Alt: e le sottoscriua egli stesso, e tali bolle si sottoscriuino ancora dall'Auditore del Granmaestro, e poi si riportino alla Cancelleria, acciò che il Gran cancelliere, e Vicecancelliere le fermino, e faccino registrare a'libri di detta Cancelleria. E pagata che sarà la tassa del piombo, & altro, che secondo li Statuti sarà di bisogno, le bolle si debbino rendere alli prouuisti; e senza dette sottoscrittioni

dette

dette bolle non faccino alcuna fede, & il prouuisto non faccia li frutti suoi, ma s'aspettino al Tesoro.

Della dichiarazione dell'anzianità de' Caualieri. Cap. VIII.

LE dichiarazioni della finita anzianità de' Caualieri si faccino per patente, da spedirsi nel Consiglio, con participazione del Serenissimo Granmaestro; & auanti si spedischino, si citino, & odino le parti interessate, intimandosi in specie à due, ò tre di quelli che succedono anziani, immediate dopo quello, a fauore di chi si deue fare la dichiarazione, e gl'altri, si potranno citare in generale, con affisione di cedola alla porta del Conuento, con preffisione di termine di giorni quindici, à dire, opporre, & allegare quello che gl'incumbe contro detta dichiarazione; E tanto nelle domande, come nelle risposte, obbietti, & atti, che si faranno, per causa di tal dichiarazione, si proceda per il Consiglio sommariamente senza strepito, o figura di giudizio, e faccendosi dette lettere, vi si apponga la clausula, *sine praeiuditio habentium interesse*, acciocche gl'interessati posino ancora, dopo tale dichiarazione, e fino al tempo del primo futuro Capitolo Generale instare per la loro retrattazione, in caso si scoprisero lesioni, o danno loro. E dopo detto Capitolo non vogliamo, che ne li pretendenti interesse, ne le parti stesse, à fauore di chi le lettere saranno spedite, posino fare ritrattamento in alcun modo non ostante qualunque lesione.

De' fondatori di Commende di padronato, e loro priuilegi. Cap. IX.

QValunque persona, cosi ecclesiastica, come secolare, o regolare, fonderà vna, o piu commende alla Religione, con riseruazione delle ragioni di *Iuspadronato*, per linea retta, e trasuersale di casa sua, o in qual si voglia modo principalmente acquisterà ragioni di padronato d'alcuna commẽda, tanto di beni profani, quanto di beni ecclesiastici, e pro-

sani insieme, eziamdio, che à quella linea s'aggiunghino altre linee, ouuero che de'beni patrimoniali, e nõ ecclesiastici si faccia la commenda per se solamente, escludendo la sua linea, & aggiugnendoui vn'altra linea o di suo fratello, o di qual si voglia altro, non debba, ne esso, ne alcuno Commẽdatario della detta linea retta, o di quella, per chi si fonderà, o acquisterà principalmente il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, o in qual si voglia modo prouuisto pagare il passaggio ouuero entratura, annata, o mortuario; ne i frutti di sorte alcuna si posino in alcun modo grauare dal Consiglio, Capitolo, o altri ministri della Religione, ne eziamdio dal Granmaestro; e non siano obbligati, per ottenere detta commenda, andare a fare la professione di due mesi al Conuẽto, ma basta che essi la faccino nelle patrie loro nella Chiesa della parocchia, o in alcuno Monasterio di San Benedetto, o nella Cattedrale, di che debbano mandar la fede autentica al Consiglio. E possino stare vacanti dette commende fino a tanto, che non sia prouuisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, & idoneo, nel qual caso i padroni, à chi in qual si voglia modo s'apparterà la detta commenda, o se gl'acquisterà per qual si voglia ragione, o titolo, posino volendo, conuertire in lor propia commodità detti frutti, senza hauerli a rendere a chi sarà eletto. Debbasi bene in tal caso, e sempre da'padroni prouuedere alle Chiese di dette commende di Sacerdoti, che l'vffizino laudabilmente, e li frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona delle dette condizioni da potersi prouuedere; i quali frutti i padroni siano tenuti depositare a questo effetto, e ne posino essere astretti dal Consiglio. E vogliamo ancora, che i beni di dette commende si posino da detti Commendatari affittare à breue, e lungo tempo, purche non pasino la vita dell'Amministratore, a chi tornerà loro piu commodo etiam secolari, purche non siano signori, ò Principi, persone ecclesiastiche o cõmunità. Ne intẽdiamo che se alcuno Cõmendatore de predetti haurà deteriorate le sue cõmende, sia per questo priuo della cõmenda piu che si vẽga bene a'padroni, ma si bene per la nostra Religione

gione possa quel tale essere costretto, per vie, e remedi conuenienti, e ragioneuoli à restaurarli, e ridurli, in buono essere. E concediamo ancora a detti Commendatori, & a'padroni (quando non vi sia commendatario, purche faccino le condizioni delle commende migliori) che e'sia loro lecito per mutare, ò alienare i beni delle Commende da approuarsi tali alienazioni dal Granmaestro, Consiglio, ò chi da quello, o alcuno di loro sarà deputato, non intendendo de'beni soliti a liuellarsi, pur che anco ne'soliti a liuellarsi, si faccia con vtilità della Commenda, hauuto riguardo al tempo de'contratti. Vogliamo ancora che tutti, ò qualunque di essi commendatori eletti da'sopradatti, e loro linee, sieno esenti dal nauigare, saluo che nelle'mprese reali, cioè doue andrà la persona propia del Granmaestro, ò quando le proprie galere della Religione saranno capo, e guida di alcuna armata. E ci contentiamo che non siano tenuti comparire a'Capitoli generali, piu che si torni loro commodo; confidando, che quando non saranno impediti, e quando la Religione habbia di bisogno delle persone loro, eglino non siano per mancare di rappresentaruisi. Non intendiamo già, che non pagando i detti Commendatari l'entratura, ouuero passaggio, e non facendo quello che s'aspetta fare a gl'altri Caualieri dell'ordine, possino in alcun modo acquistare anzianità, o commēde della Religione. Vogliamo bene che i Caualieri prouuisti da chi sarà commenda, ò se gli acquisterà padronato di essa per la sua linea mascolina solamēte, ò per se, o suoi figliuoli, e per suoi descēdenti di detta linea, fino in certo grado, essēdo di detti descendenti, se saranno nobili, possino senza pagare il passaggio, o entratura; ottenere vfizi, e benefizi della nostra Religione, ma non già le spese del Conuento, non pagando detto passaggio, o entratura, e li altri, che non fussino abili, per essere riceuuti all'abito, secōdo gl'ordini, non pagādo il passaggio, nō possino godere ne vfizio, ne benefizio, ne ancora le spese del Conuento. E ci contentiamo che quādo il fondatore, o acquisitore di padronato, o alcuno della linea retta di essi fussi priuo della cōmenda, per qual si voglia causa, della quale però

non s'intenda essere priuo se non li fusse espressamente tolta per sentenza, eziandio che fosse priuo dell'abito, ancorche vi fossero persone, à chi la detta commenda si potessi conferire; non possino essere astretti i padroni à prouuedere della detta commenda, ma si debbe aspettare vn'anno per vedere se il Cõmendatore potessi hauere la grazia, & i frutti di dett'anno si serbino per lui, quando ottenesse la grazia della commenda. E venendo il caso, che gl'amministratori di dette commende per loro demeriti, si condennassino in priuazione d'abito, la qual porta seco la pena della carcere perpetua, e che insieme si togliessi loro per sentenza l'amministrazione delle commende, vogliamo (mentre si terranno rinchiusi in carcere, se nõ hauranno beni fuori di quelli della commenda, onde nutricarsi) che siano prouuisti di condecenti alimenti sopra i frutti delle commende, che amministrauano auanti alla sentenza. E quando il padronato trapasserà dalla linea retta del fondatore, o acquisitore nelle linee, ò linea trasuersale, ò sia fatto da principio per piu linee oltre alla sua, o per se solo esclusa la sua con hauerui aggiunto altre linee, vogliamo che la Religione riscuota dal primo acquirente de' trasuersali la vacante, ouuero annata de' frutti di detta commenda solamente, e poi se li spedisca la bolla di sua collazione; e mancato il primo acquirente trasuersale di vita, detta Religione riscuota il mortuario, cioè quella rata de' frutti si raccoglie dopo la morte del commendatore fino al Febbraio seguente, e nõ faccia pagare cosa alcuna al successore per causa della vacãte, perciocche vogliamo, che i successori de' descendenti del detto trasuersale, non siano obbligati, durante la detta linea, pagare detta annata, ma ritornino nell'essenzione concessa, come sopra si dice alla linea del fondatore, e si seguiti il medesimo ordine di pagamenti, & esenzioni in tutti li altri casi di successione di trasuersali. Ma se alcuno fonderà, o erigerà, o vnirà commende alla Religione à vita d'vna persona sola, possa il prouueduto a detta commenda, senza seruire piu che si voglia godere l'anzianità, & hauere ancora luogo, e vitto nel Conuento senza pagare l'entratura, o vero il passaggio; con questo, che la commen-

commenda, che da lui s'acquisterà senza seruire la Religione, non possa essere di maggiore entrata, di quella, che da lui sarà stata eretta, vnita, e fondata. Ma se egli vorrà seruire conforme a gl'altri Caualieri, che godano anzianità, possa in tal caso ottenere vna commenda d'ogni sorte d'entrata, non pregiudicando però a gl'altri Caualieri, che hauranno acquistata, ò acquisteranno la loro anzianità. E se i fondatori, ò prouuisti faranno le prouanze di nobiltà conforme a gl'ordini, posino godere, oltre all'anzianità, tutti gl'vfizi, gradi, e dignità della Religione. Siano eziandio questi tali essenti, e liberi dal nauigare ancora nell'imprese reali. Et oltre i detti priuilegi godino di più tutti quegl'altri, che a'fondatori di padronato per linea retta solamente sono conceduti. E generalmente tutti quelli di dette linee priuilegiate, come di sopra, che per l'innanzi saranno prouuisti da quelli, che haranno vnito, eretto, e fondato, o acquistato commende di padronato alla Religione, o da loro discendenti, vogliamo che posino essere vestiti dell'abito fuori del Conuento da alcun Caualiere, a ciò deputato per patente del Granmaestro; il qual Caualiere si mandi a spese di quel tale, che haurà a riceuere l'abito; con questo inteso, che se nel luogo stesso, o circunuicino sarà vn Caualiere, che sia atto a tal carico, se li commetta, affine che torni minore spesa a quel tale, che haurà a riceuere l'abito; ma sendouene più, che siano atti, debba comandarsi al più graduato, o anziano di esi, secondo la prerogatiua ordinata nel Titolo, e Capitolo de'Priori. E per poter vnire, & eregere, e fondare alcuna commenda alla nostra Religione, vogliamo che basti solo la grazia del Serenisimo Granmaestro, come si è detto anco nel Tit. 9. Capit. 2. E questa nostra deliberazione comādiamo che non possa mai esere alterata in pregiudizio de' padroni da noi, o da'Capitoli Generali, o nostri successori. E la sopraddetta prouuisione non comprenda, ne obblighi in modo alcuno li commendatori di beni ecclesiastici assolutamente, rispetto a'quali s'osserui la disposizione de gl'altri statuti; e se nelle fondazioni delle commende vi saranno altri patti, o essentioni, quelle osseruare inuiolabilmente si deuino.

Prohi-

Prohibizione dello smembrare Commende. Cap. X.

NOn vogliamo, che le commende d'anzianità si posśino diuidere, ò smembrare, ma quelle, che fusśino fondate, ò dotate di padronato, di collegi, communità, ò di particolari, e così quelle di grazia; e padronato del Granmaestro, vogliamo si posśino diuidere, e di vna, farne due, ò più, a bene placito de' padroni, pur che ciascuna di esse habbia almeno d'entrata scudi cento l'anno; e le commende diuise, e multiplicate godino esśi, e li loro amministratori ne' casi espresśi nel precedente Capitolo i priuilegi medesimi, come s'elle fossero state erette a principio vna, e più separatamente. Non vogliamo già, che le commende di padronato, che hanno titolo di Grancroci si posśino mai diuidere di qualunque rendita elleno sieno.

Proibizione, che non si possa hauere più che vna Commenda di quelle della Religione. Cap. XI.

NOn vogliamo, che alcun Caualiere possa hauere saluo che vna commenda per anzianità; possa bene insieme, e da per se tenere commende di padronato del Granmaestro, ò di grazia, e d'altri padronati, quante li saranno conferite, come si è detto di sopra nel Cap. 1. di questo Titolo.

Fra quanto tempo i chiamati à successione di Commende deono domandarne l'inuestitura. Cap. XII.

ORdiniamo a qualunque persona, che sarà chiamata à successione di commende di padronato, che debba fra'l termine di sei mesi (dipoi che sarà mācato l'amministratore, & aperta a lui la successione della commenda) comparire a riconoscere tal commenda dalla Religione, fare le prouanze per l'abito, e detto abito pigliare, e poi fare la professione, acciocche si possa conferire in persona sua detta commenda, altrimenti non faccia i frutti suoi, ma siano dopo detto tēpo

del

del Tesoro, se non haurà adempiuto quanto di sopra; & in queste però eccettuati li minori d'età, come si è detto sopra nel Cap. 9. di questo titolo.

Che i discendenti di fondatori di Commende deuino essere nati di madre nobile. *Cap.* XIII.

NOn possino i figliuoli, e descenti di quelli, che hauranno fondato, ò acquistato commenda con qual si voglia sorte di riseruazione di padronato, essere vestiti dell'abito, ò inuestiti della commenda, se non saranno nati per madre, che sia nobile, secondo che per li statuti dell'ordine si ricerca; volendo noi che tali habbino occasione di conseruare sempre la nobiltà, che al grado de'nostri Caualieri s'aspetta. Non comprendendo quelli, che dal principio della fondazione, ò acquisto della commenda, e della grazia riceuuta dell'abito saranno nati di madre non nobile; ne quelli ancora, che nasceranno delle moglie di quei tali, che da detto principio di fondazione, saranno stati habilitati a potere riceuere l'abito.

Che i transunti di fondazioni di Commende faccino proua contro la Religione. *Cap.* XIIII.

I Transunti delle bolle, e d'altri istrumenti d'vnioni, fondazioni, ò erezzioni di Commende, che si daranno piombate dalla Cancelleria, & autenticate con le sottoscrizzioni del Grancancelliere, Vicecancelliere, e notaio, vogliamo, che faccino sempre fede contro la Religione, e quando quel tale, ò suoi successori, che, conforme all'obbligo delli statuti, gli harà messi in detta cancelleria, ò vero archiuio, e ne hauesse di bisogno, possa esserne sempre accommodato, dando sicurtà di riporli in detta cancelleria, ò archiuio della Religione fra conueniente termine, secondo che parrà al Consiglio; e mancando di riporueli, perda i frutti di due anni di detta commenda, ò si punisca, di quale altra maggiore pena, che parrà al Consiglio.

DELLE

DELLE VISITE.
Titolo XIIII.

Della visitazione delle Commende. Cap. I

ERCHE la negligenza degl'huomini, come la lunghezza del tempo disordinano, e corrompano tutte le cose, se maturamente in quello che si può, non vi si ripara. Però statuimo, che tutte le Commende, e benefizi della Religione, siano visitati ogni cinque anni a spese del Tesoro dalli Priori, e Balì; e doue non saranno Priori, e Balì, dal Caualiere più anziano, e più vicino a dette Commende, e benefizi; iquali visitatori debbino hauere vno scudo il giorno, facẽdoli di più buono le spese, che facessino in iscritture, e notari per dette visite. E le Commende, e benefizi, che sono dentro la Città di Pisa, si visitino dal Priore della Chiesa, e Buonhuomini di essa; e quelle, che sono nel contado di Pisa, e di Liuorno, siano visitate dal Priore della Chiesa, con licenza del Priore del Conuento, ilquale, volendo, possa anco egli visitare insieme con li detti; e le Commende di detti Priori, e Balì, debbino essere visitate dal più anziano di dette Prouincie, e luoghi, come di sopra; & il modo che debbe seruarsi nel fare dette visite sia questo. Arriuati nella Prouincia, menino seco vn notaio, ò se parrà loro meglio alcuno Religioso dell'ordine; e giunti sul luogo, ilquale vogliono visitare, debbino la prima cosa ricercare sollecitamente, se le messe, e li altri diuini vfizi, si celebrano da huomini buoni, e sufficienti debitamente; poi farsi mostrare a vna, a vna tutte le reliquie, se ve ne saranno, tutti i paramenti, tutti i libri, & altri ornamenti della Chiesa, & in somma tutte le masserizie dedicate al culto diuino, & vltimamente intendere, e vedere con ogni diligenza, come le posessioni, e le rendite della Commenda siano gouernate, & in che modo si porti il Commendatore, e generalmente qual vita, e che costumi siano i suoi. Debbono ancora descriuere nominatamente

tamente tutti i titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi di tutte le loro possessioni, e poderi, cosi fuori delle Terre, come den tro, e tutte le loro valute; Et oltre a ciò noteranno tutti i censi, tutte le giuridizzioni, preminenze, facoltà, e priuilegi di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutti i carichi, e se fosse stato lor mossa lite nessuna, ò alcuna cosa da chi che sia occupata, e tutte le sopraddette cose sono tenuti mettere in iscrittura, e portarne, ò mandarne vna copia autentica al Gran maestro, & al Consiglio; e douunque trouassero mancamento alcuno, ò rimediarui essi dell'entrate del luogo, ò auuertirne il Consiglio, alquale appartiene ordinare, e prouuedere, che sia fatto per l'amministratore il rimedio, e ripari, che conuiene; ilquale amministratore, se non lo farà, debba esser priuato non solo di quella, ma di tutte l'altre amministrazioni del nostro ordine; e se detti visitatori mancheranno in alcuna parte del debito di loro vfizio, siano sottoposti a quelle pene, che il Gran maestro, & il Consiglio giudicheranno, che loro si conuenghino; lasciando, quanto alla visita del Sagramento, visitare l'ordinario Ecclesiastico, come Giudice delegato dalla sede Apostolica. Auuertendo di far dipignere le Croci alle Chiese; e case delle commende.

DE' CONTRATTI, ET ALIE- nazioni. Titolo XV.

Che i Caualieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Religione. *Cap. I.*

FFINE, che i beni della Religione non si smarrischino, proibiamo espressamente al Consiglio, & a qualunque Caualiere dell'ordine, e Religione nostra, di qualunque dignità, ò condizione si sia, che ne debba, ne possa, sotto colore, ò pretesto alcuno, vendere, ne impegnare, ne donare, ne in qual si voglia altro modo concedere, obbligare, ò alienare, ne dare a liuello, ne a linea, ne in perpetuo, ne a tempo, o sotto altro titolo concedere, per qualunque cagione, o necessità, senza speciale autorità, o espressa licenza del Gran maestro, e del Capitolo generale, Terre di sorte alcuna, ne altri beni della Religione, ne meno di Commende, e benefizi, ouuero poderi, possessioni, case, vigne, campi, ragioni, propietà, ne altri beni immobili di dette Commende, e benefizi, e di qualunque altri luoghi, per qualunque cagione in qual si voglia maniera alla Religione nostra aspettanti; e chiunque contraffarà s'intenda ipso facto, priuato d'ogni commenda, vfizio, e benefizio; e nō possa, se non dopo x. anni conseguire in detta Religione altre cōmende, vfizi, ouuero benefizi. E con tutto questo, cotali vendite, pegni, cessioni, obbligazioni, donagioni, concessioni, & ogn'altra di qual si voglia nome, alienazione, e liuelli da ora innanzi, annulliamo, cassiamo, e dichiariamo essere in tutto, e per tutto inualide. Concediamo bene; che si possino cotali beni dare in affitto per lo spazio di tre, fino in cinque anni, tanto a'Caualieri, come a'secolari, e riconfermarli alli medesimi, passato l'affitto, per altro tempo, pur che non siano Principi, Signori potenti, ouuero Vniuersità, e Collegi, e che ciò si facci col mezzo de' pubblici incanti, seruati gl'ordini della Città di Fiorenza, lume coperto, e vetro. Auuertendo

che si debbino affittare per maggiore prezzo, ò almeno per il medesimo, che si trouauano affittati per il passato; & in caso non si possi, se ne debba dar conto a S. A. & aspettare licenza di potere diminuire il prezzo di detti affitti; e contraffacendosi in alcuna parte a questo ordine, la pena sia dell'applicazione de' frutti, della cosa, che sarà affittata, ouuero allogata, per vn'anno al Tesoro della Religione, & l'affitto, come l'allogagione, non vaglia, ne habbia effetto. Non comprendendo in detta proibizione li beni di Commende di Padronato, verso de' quali vogliamo si osserui il deliberato del cap. 9. del Titolo delle Commende.

Che i Caualieri non faccino contratti finti, ne simulati.
Cap. 11.

DOuendo i Caualieri hauere tema di non commettere cosa che macchi l'onore, inibiamo loro il fare contratti illeciti, finti, ò simulati, sotto qual si voglia colore, ne alcuna cedola di loro mano finta, o simulata, per laquale s'obblighino a chiunque si sia di pagare alcuna cosa, somma, o quantità e contraffacendosi siano puniti dal Consiglio in pena arbitraria, hauuto riguardo all'importanza della cosa. E se pure facessino tali contratti, e cedole, e colui in fauore di chi saranno state fatte, nõ haurà procacciato d'essere satisfatto dal contrahente, ò promettente, mentre ch'egli sarà viuo, non possa dopo la morte di lui, conseguire mediante tali ragioni, cosa nessuna; ne sia il Tesoro commune obbligato a pagare per tal conto cosa veruna a persona come per cose indebitamente, o simulatamente fatte, o in fraude; e per tali infino da ora le dichiariamo.

DELLE

DELLE ALLOGAGIONI. Titolo XVI.

Che i mortuarij, e le vacanti non s'affittino, se non con l'autorità, e licenza della Religione. Cap. I.

QVANDO occorressi, che alcuno de'nostri Caualieri passassi a miglior vita, non vogliamo, che i riscotitori, ò proccuratori del Tesoro presumino allogare, ò affitare il mortuario, ò la vacante; cioè l'annata, se non con licenza, & autorità del Consiglio; e venendo il caso che debba hauersi il mortuario, e vacante delle commende di padronato, proibiamo se ne faccino affitti per minor somma, di quello è stato loro assegnato d'entrata, calculandosi detta entrata, secondo la valutá de'beni commendati a ragione di scudi cinque per cento; e non trouandosi oblatore di detta somma, ne volendo l'affitto quello, che succede nella commenda, sia obbligato, sendo erede del fondatore, a supplire quello che vi mancassi, e non sendo crede debba la Religione essere conseruata indenne sopra i beni patrimoniali del fondatore, iquali beni in detto caso vogliamo siano sempre obbligati al mantenimento della rendita promessa nell'istrumento della fondazione. Non vogliamo ancora che nessuno de'nostri Caualieri, ò essi riceuitori, ò proccuratori piglino per se tali affitti, & allogagioni, o palesemente, o di nascosto, ne per terze persone, e chi altramente farà, sia come inubbidiente punito.

Che le spoglie de'Caualieri si debbono vendere; e come s'hanno affittare le Commende vacanti. Cap. II.

ORdiniamo, che i beni delle spoglie si vendino all'incanto, e si diano a chi più ne offerisce; eccettuandone i vasi d'oro, e d'argento, & altre gioie, o pietre preziose, lequali vogliamo che si mandino nella loro propia forma, per li ri-

li riceuitori, e proccuratori al nostro Tesoriero perche si mettino nel Conuento. Non vogliamo già, che contro la forma dello statuto, si mescolino, tra le spoglie i beni dello stato delle commende. Quanto alle vacanti, affine che'l commune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, o allogarle defraudato, ordiniamo che per li riceuitori (così nella contrada, doue sarà la commenda, l'amministrazione della quale sarà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circunuicini,) si faccia publicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacante a chi più ne darà, eziandio se sarà secolare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che piu n'offerisce, li dica a bocca, o li faccia intendere per lettere, che tale affitto non può hauere luogo senza l'autorità, e licenza del Cōsiglio, nel modo che si contiene nelli statuti nostri. Però se toccherà a lui cotale affitto, li farà fare il partito, ma prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incanto per douersi dare a chi maggior prezzo ne offerisce, e se non si trouerà alcuno che ne dia più, si debba concedere di pari pregio al primo offerente, saluo che se il secondo offerente non fosse Caualiere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a'secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possessione corporale, che si debbe pigliare da colui, a chi è stato prouueduto dal nostro ordine nell'amministrazione della commenda affittata, ouueramente allogata, come che i frutti, e l'entrate debbono essere del fittaiuolo, e non del Caualiere prouueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, ò miglioramenti. Cap. III.

NOn vogliamo che i Caualieri del nostro ordine, ne altre persone, che nel tempo del mortuario, e della vacāte pigliono affitto le commende, possino, o debbino in modo alcuno, per qual si voglia cagione, mentre che durerà il mortuario, e la vacante, farui alcuna reparazione, ò rizzarui per migliorarla alcuno edifizio, se già dette reparazioni

non fossero necessarie; lequali, però (perche debbono essere satisfatte dal succesore nella commenda) vogliamo si faccino moderatamente, e secondo la facoltà della commenda, hauuto prima il giudizio, e consiglio di due, ò tre Commendatori, affine che i nostri Caualieri, a cui saranno commesse, e concedute tali commende, non siano sotto la couerta di così fatte restaurazioni di maniera grauati, ch'eglino non posino pagarle. Se alcuno fuori del tenore di questo statuto harà fatta reistaurazione, reparazione, o miglioramento alcuno, non debba essere ne dal Tesoro, ne da' Caualieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda à spese di coloro, che riparate, restaurate, ò migliorate l'hauranno.

DELLE

DELLE PROIBIZIONI, E Pene. Tit. XVII.

Che i Caualieri non esfercitino arti proibite, e vili, ne seruino sal no a' Principi, e gran personaggi. Cap. I.

NESSVNA cosa è, ne più biasimeuole à vn Caualiere, ne piu vergognosa, che l'essercitare alcuna arte proibita dalle leggi, o vile per se stessa. Per la qual cosa contro la dignità loro, e fuori della volontà nostra faranno tutti quei Caualieri, i quali esserciteranno arti indegne dell'essere di coloro, la cui principal professione è combattere per la fede cattolica. E se alcuno sarà d'animo così plebeo, che esserciti personalmente arti vili, ouuero faccia essercizi meccanici (di quelli masima mẽte, che secõdo li statuti gl'haurebbono potuto impedire la grazia dell'abito, quãdo si fosse saputo che esercitati gl'haues si prima che fusse fatto Caualiere) incorra *ipso facto*, in pena della priuazione dell'abito; Non potranno i Caualieri militi del nostro ordine seruire, stando a vitto, ò stipendio ad altri, che a Principi, ò grandi di Spagna, ne a prelati che non siano Cardinali, o Principi; e così non posino seruire à Signori inferiori, benche titolati senza licẽza, o dichiarazione del Gran maestro, saluo quando fosero Aio, o Gouernatore delle persone loro, o Gouernatori di Fortezza, o di iustizia, tutto sotto pena dell'arbitrio del Consiglio.

Che i Caualieri non s'astringhino à persona alcuna con giuramento, ò altra maniera di lega. Cap. II.

NOn sia lecito a' nostri Caualieri per alcun modo, senza licenza del Gran maestro, fare di se omaggio, o diuenir huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come si dice) fratello giurato con persona alcuna. Non posino ancora far conuenticole proibite, ne interuenire alle fatte, sotto pena della priuazione dell'abito; il quale, se li fusi mai restituito, nondimeno

non possa per dieci anni conseguire Commenda, nè altro benefizio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che li feudatarij, o altri sudditi prestano a lor Prencipi conforme alla ragione commune.

Che i Caualieri non si partino del Conuento senza licenza. Cap. III.

COnsiderando di quanta importanza sia la continua residenza (de gl'otto graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Caualieri, che hãno vfizio, o pubblica amministrazione nella Religione) al Conuento, ordiniamo, che tutti detti vfficiali debbino stanziare asiduamente al detto Cõuento, eccetruãdo però il Granconteſtabile, e l'Ammiraglio, iquali vogliamo, che posino per la cura, che hãno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de' loro vffici ricercasse senza alcuno impedimento, o licẽza, e s'habbino, in detta parte, come residenti al Conuento; e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran maestro; e qualunque de' prefati Caualieri trasgredirà, incorra, *ipso facto*, per ciascuna volta, se sarà conuentuale, nella pena, e perdita di vn mese d'anzianità, oltre a' giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che nõ ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn altro mese di sua anzianità; e se sarà Caualiere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenerseli immediate sopra li frutti della sua commenda; e passato vn mese di tẽpo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e da ritenerseli come di sopra. E se l'vno, o l'altro Caualiere cõ l'assenza sua perseuererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere gastigato in qual si voglia maggior pena; concedendo nondimeno á detti graduati licenza di potere in tẽpo de' loro vfizi, ogn'anno vna volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a' loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tẽpo l'anzianità, la prouuisione, e stipendi di vitto, & altro, come se abitassero, e facessero stanze al Conuento;

to (dando però conto, à S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno, di star fuori per loro seruizi. Concedendo ancora à detti graduati, & altri ministri, come a ciascun'altro Caualiere, l'abilità di potere per tre giorni albergare, nel contado di Pisa.

Che i Caualieri non occupino le Commende. Cap. IIII.

SE alcuno Caualiere del nostro ordine sarà tanto prosuntuoso, che ardisca occupare per forza, o ritenere con violenza, o contro la volontà del Granmaestro, e del Consiglio commende, magioni, o qualunque altri beni, o benefizi dell'ordine nostro, perda l'abito, e sia per sempre incarcerato; e se li fosse fatta grazia dell'abito, stia dieci anni, che non possa conseguire commende, ne alcun'altra dignità, e la possessione della commẽda, o d'altro benefizio nel detto modo occupato, si dia pacificamẽte à colui, che ne era legitttmamẽte stato prouueduto, e si possa, bisognãdo inuocare il braccio secolare

Come, e quando li Caualieri possino liberare li schiaui. Cap. V.

NEssuno Caualiere della nostra Religione, ilquale habbia vno, o piu schiaui, possa, senza licenza del Consiglio, liberarli, se già non fossero battezzati, e diuenuti veri cristiani. E qualunque Caualiere haurà schiaui, non volendo farli franchi, ma venderli, sia obbligato darli alla Religione, volendoli, per il medesimo prezzo, che da altri ne troua.

Che i Caualieri, che hanno vfizi nell'ordine non armino legni. Cap. VI.

STatuimo, che nessuno Caualiere dell'ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & amministrazione di giustizia, o che habbia in custodia i beni della Religione, come il Cõseruadore, ouuero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'arsanale, o sopra la munizione dell'artiglierie, o sopra grasce, o vettouaglie, ne alcuno che da loro, o come ministro, o come cõpagno depẽda, possa per se, o per

interposte persone nascosamente, o palesemēte, sotto alcuno colorato arbitrio armare legni di sorte nessuna, per far guerra a gl'infedeli, o per andare in corso senza l'autorità, & espressa licenza del Granmaestro, di che ne habbia apparire scrittura. Nō possa ancora alcuno de' nostri Caualieri essere a parte d'alcuno arsanale, fatto da altri, o perseuerare negl'arsanali già fatti, sotto pena di perdere l'vfizio, ilquale si dia subito nō altramente, che se tutto il tempo fosse fornito, e sotto cōfiscazione del prezzo del'arsanale, e del guadagno, che ne haueſsi cauato, e tutto vada al Tesoro commune, eccetto la terza parte che si deue dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, ò remisione. E questo medesimo si ordina de' Capitani di galere, e de loro vfiziali sotto le medesime pene, se armerāno per corseggiare, e far sua la roba d'altri. Concedesi nondimeno, che per accompagnar le galere, o per far loro scorta, o scoprir naui, o altre simili necessità, e faccende possino, senza alcuna pena, o riprensione, armare o fuste, o brigantini. E se alcuno, o Caualiere, o secolare presummerà fraudolentemente di mettere il nome suo falsamente in detto arsanale, o participare segretamēte con i predetti vfiziali, incorra nella pena della confiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuro. E vogliamo che la licenza d'armare, che si debbe concedere dal Granmaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto a dare sufficiente sicurtà di non molestare, danneggiare, o depredare i Cristiani, ne alcuno de' nostri Caualieri, ne i loro legni, o vasselli. Concediamo bene (à chi da altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Caualieri, che con la licenza del Granmaestro armeranno o galea, o galeotta, o altri legni, godino anzianità, come se facesino residenza al Conuento. Dichiarandosi però che quei Caualieri, che armeranno con licenza del Granmaestro, & andranno in corso contro gl'infedeli, non godino l'anzianità, se non v'andranno in persona; laquale anzianità guadagnino ancora gl'altri Caualieri, che andasino in compagnia di quello che arma, o galea, o galeotta, o altri legni come sopra è detto.

Che

Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, ouuero franchigia. Cap. VIII.

NEssuno del nostro ordine vogliamo che possa concedere saluocondotto à'Corsali, se non il Granmaestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessità, sotto pena à chi contraffacessi di perdere l'abito. Non si possa ancora dar saluocondotto à huomini fuggitiui, & a'mercanti falliti, se non dal Granmaestro; e chi facessi il contrario, perda ogni commenda, e benefizio, ne possa, se non doppo tre anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurtà à coloro, i quali hanno eccessi, e malefizi commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini à essere tristi, ò almeno difendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, o Conuento, o magione, o qual si voglia altro luogo, o pubblico, o priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Ma vietiamo espressamente, che nessuno malfattore vi debba essere in modo alcuno da persona veruna, sotto qualunque colore, o pretesto, riceuuto, sotto pena à chi contrafacessi d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non li si possa se non per grazia speciale del Granmaestro abbreuiare.

Che non si possa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gli infedeli. Cap. VIII.

NOn si possa (in alcun modo per qual si voglia Caualiere dell'ordine nostro) conchiudere ne pace, ne tregua con Turchi, Mori, ne altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del Granmaestro; e chiunque altramente facesse, incorra in pena, e gastigo, che al Granmaestro parrà di darli; e tutto quello ch'egli farà, s'intenda vano, e di nessun valore.

Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. *Cap. IX.*

A Nessun Caualiere sia lecito alienare in modo alcuno, o trasportare altroue, senza consentimento del Granmaestro, ò del Capitolo Generale, artiglieria, o munizione, di qual si voglia sorte, ne armi da offendere, ne da difendere, saluo spade, o pugnali, ne altre cose pertinenti all'vso della guerra, che siano della nostra Religione; e contraffacendo, caschi in quella pena, e pregiudizio, che parrà conuenirsi al Granmaestro.

I Caualieri non interuenghino nelle guerre de' cristiani. *Cap. X.*

ORdiniamo, e determiniamo che i nostri Caualieri non posino intromettersi, ne andare a imprese di guerra, che fanno i cristiani l'vn contro all'altro, saluo che per conseruazione, e difesa delli stati del Granmaestro, e nessuno, se non solo il Granmaestro, posa loro dare licenza di militare in dette imprese, & in tal caso proibiamo portino l'insegne, & armi della Religione nelle loro soprauuesti; e chi non oseruerà, perda l'abito, e ricuperandolo per grazia, non possa, fra anni dieci, ottenere amministrazioni di commende, ne altri benefizi nella Religione. Non si vieta già loro, sendo feudatari, o sudditi di altri Principi, il poter seruir in guerra i loro signori legittimi, purche ciò faccino con saputa del Granmaestro; & che la guerra non si muoua contro i suoi stati, ne de' suoi sudditi, ne contro la Chiesa Cattolica Romana, e che nõ vsino in detta loro soprauueste l'insegna della Religione.

Nessuno Caualiere possa domandare vfficio nel Consiglio, ò nel Capitolo. *Cap. XI.*

COnsentiamo che i nostri Caualieri posino chiedere vfizio, e dignità dell'ordine, & il Consiglio, e Capitolo,

debba

debba darli con saputa, & approuazione del Gran maestro, a coloro, che saranno conosciuti atti ad amministrarli bene, e fedelmente. Proibiamo però, che detti vfizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Caualiere contraffarà, non possa per tutto quell'anno conseguire vfizio alcuno, concediamo però che si posino senza pregiudizio alcuno domandare detti vfizi, & amministrazioni al Gran maestro.

Che i Caualieri in domandando le dignità, non vsino, parole ingiuriose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Caualieri, nel chiedere le dignità, posino scoprire i vizi, ò pubblicare, i peccati de'competitori, e concorrenti loro; ne allegare cosa brutta l'vn dell'altro; ne contendere con parole, & in somma denghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, laquale potesse recare danno, ò vergogna alla vita, e costumi de'competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamenti, mediante i quali secondo la forma delli statuti nostri deono essere gl'auersari esclusi da gl'vfizi, e dignità, come dire, che siano debitori del Tesoro commune, che non habbino fatta la debita residenza, o nel Conuento, o su le galere; che habbino peggiorate le commende; che non habbino fatto quei miglioramenti, che doueuano, & altre cosi fatte cose; chi sarà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, ne possa ottenere per quella volta la dignità, o l'vfizio, il quale egli chiede, e se alcuno altro ilquale non fosse suo competitore, mentre che egli chiede d'essere eletto ad alcuno onore gli rinfacciasse alcuna di dette colpe, esso fatto, innanzi che si proceda a elezzione, sia priuato dell'anzianità di due anni.

Che nessuno vadia senza l'abito. Cap. XIII.

QValunque Caualiere andrà senza l'abito del nostro ordine, ò non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & l'abito,

abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo VII. del Tit. del modo del riceuere i Caualieri, per la prima volta sia condennato alla Quarantena, e in vna nauigazione; per la seconda in mesi tre di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'abito. Ma quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, siano scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, o porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Che gl'accusati sendo condennati, non possino conseguire commende. Cap. XIIII.

LI Caualieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, ò negligenza, vogliamo che possino (auanti che siano per sentenza condennati) conseguire commende, vfizi, e benefizi, & altri commodi della Religione, sendone per altro capaci; & ancora acquistare anzianità; e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condennagione, non si douranno per questo priuare delle commende, e benefizi acquistati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che, per la disposizione delli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di essi. Solo si debbe à detti condennati far rimettere per il tempo, che fossero stati ritenuti in carcere il salario del vitto del conuento, che fosse loro stato pagato durante loro carcerazione, e stornarseli al conto dell'anzianità quei giorni, fossero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

Che i Caualieri non faccino tumulto nelle magioni. Cap. XV.

SE alcun Caualiere nelle magioni, ò alberghi, doue si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà vsci, porte, sgabelli, tauole, ò altre cose simiglianti, gettandole fuori, ò auuentandole à chi che sia, sia

punito

punito della pena, che al Cõsiglio piacerà, insino a diminuir li l'anzianità inclusiuamente, come si dice. E se alcuno batte rà i famigli, ragazzi, o li schiaui del Priore del Conuento, ò d'altri superiori, se nel dar loro delle busse non haurà cauato loro sangue, per la prima volta si punisca con la Quarantena, per la seconda sei mesi di carcere, e per la terza, perda due anni della sua anzianità. Ma se haurà fatto vscire sangue, e la ferita sia leggieri, per la prima volta, sei mesi in prigione, se la ferita sarà graue, & enorme, perda l'anzianità.

I casi per i quali i Caualieri si priuano dell'abito.
Cap. XVI.

INdegna cosa è, che coloro, che si macchiano d'alcuna grauissima scelerità, vadano armati dell'abito della nostra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro, che commetteranno l'infrascritte sceleraggini, e ribalderie, si priuino in perpetuo del nostro abito, ciò sono Eretici, Soddomiti, assassini, ladri, coloro che si fuggono a gl'infedeli. Chiunque lascerà nelle zuffe, e battaglie contro gl'infedeli lo stendardo spiegato della nostra Religione. Chiunque combattendo contro infedeli abãdonerà alcun Caualiere; chi darà alcun luogo a gl'infedeli, o sarà consigliere, o consapeuole di detta tradigione, la qual cognizione si riserua al Gran maestro, & al Consiglio; Chiunque haurà tre fiate abbandonato senza licenza lo stuolo, & il consorzio de'Caualieri, o si sarà trasferito senza licenza del Gran maestro ad altra Religione Militare, non possa più ritornare alla nostra. Chiunque ò a cauallo, o a piedi, haurà nel combattere atteso a predare, sia sospeso dell'abito, il quale ripigliare non possa se nõ passato vn'anno. Qualunque Caualier haurà accusato qualunque altro Caualiere d'alcuno de'casi sopraddetti, e si sarà proferto a prouarlo, se egli non lo prouerà, perda l'abito. Similmente tutti coloro, che hauranno falsato lettere, tanto dell'ordine nostro, quanto d'altri; Chiunque haurà senza causa legittima commesso omicidio dolosamente, sia priuato, senza tempo, dell'abito, e condennato

nato à perpetua carcere, affine che gl'altri Caualieri non osino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de' nostri soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamente chiunque haurà fatte testimonianze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell'altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

QValunque Caualiere dirà, ò farà villania à qualunque persona, senza causa legittima (se l'ingiuria sarà graue) si punisca con la pena della quarantena, e sa sarà leggiera, con la pena di due settene; e se l'haurà mentito per la gola, se gl'aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d'armi, o altra cosa atta a percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere, e percotendolo, e della percossa non esca sangue, si condanni in giorni trenta di carcere. Et vscendo sangue (ne'il colpo, ò ferita sia con rottura d'osso, ò altrimenti graue) si condanni in mesi tre di nauigazione di galera, e rompendosi osso, ò ferendosi grauemente, si condanni in vn'anno intero di nauigazione di galera, e facendo il Caualiere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell'iracondia, si punisca respettiuamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi a commetterli da legittima causa s'assolua, e condanni per il Consiglio, secondo che sarà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Caualiere, che con ispinta, & vrto appensato haurà fatto cadere in terra, o con arancio, ò simil cosa tratta per onta; e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d'vna quarantena, e se non l'haurà fatto cadere, ne percossolo, si punisca con due settene. E se per onta, e dispregio haurà percosso altri di ceffata, e schiaf

so nel viso, o battutolo di canna, scopa, ò simigliante cosa in alcuna parte del corpo, ò con cose immōde, e sporche imbruttatolo, si punisca in vna nauigazione intera di galera, e se l hau-rà percosso con mano vota in altra parte del corpo, o ammenatoli con alcuna delle sopraddette cose, e non coltolo, si punisca in mesi tre di nauigazione di galera. Il Caualiere, che cō ischioppo, arco, ò balestra da guerra assalirà altri, con animo di nuocere (ilche si presumma, se da lui nō si proua il contrario) si condanni in vn mese di carcere, e venendo all'atto dello stringere il cane, e serpentina dell'archibuso, senza sparare, ò all'atto dello sparare, senza corre, si cōdanni in perdita di due anni di sua anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorche l'auuersario non muoia, si priui dell'abito. Il Caualiere che mascherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per non essere conosciuto con arme, ò altra cosa atta ad offendere, assalirà Caualiere, ò altra persona, se non l'haurà ferito, si condanni in due anni di nauigazione di galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, fino à priuazione dell'abito inclusiue. Il Caualiere, che per ferita, o percossa data ad'altra persona in alcuno de'sopraddetti casi haurà fatta cicatrice euidente nel viso al suo auuersario, & ancora se dalla ferita, e percossa, data in qualunque modo, succedesse, tolto il lume de gl'occhi, naso, braccio, piedi, mano, gamba tagliata, o debilitata, talmente, che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualunque delitto respettiuamēte, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secōdo la grauezza delle ferite & enormità de gl'eccessi. E le sopraddette pene, referendo l'vna all'altra respettiuamente, si raddoppino per qualūque malefizio de'soprannominati, che si commettessi cōtro altri alle case della propia abitazione dell'auuersario, dinanzi a'Magistrati pubblici, o in luoghi sagri, ouuero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e sopra le sue galere, e parimente se si commetteranno di notte tempo, o in giorni festiui, e per offese fatte contro scolari dello studio; e si triplichino commettendosi in Pisa, nel tempo de'Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto

fuori delle congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue fred do, e con superchieria haurà ferito altri à tradimento, sia priuato dell'abito. Il Caualiere che percoterà mesʃi, e ministri di corte si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra contro i percussori. E chi vserà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia) di piu in vna quarantena. E chiunque proibirà loro il far grauamenti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto degl'offesi della corte col giuramento, non vi sendo legittima proua in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti li casi, nel presente capitolo espresʃi, secondo le circostanze che aggrauassero, imporre, vsando l'arbitrio con l'autorità del Gran Maestro, pene maggiori a'Caualieri delinquenti.

Del benefizio della confessione, e pace. *Cap. XVIII.*

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Caualieri, e Caualieri; e fra Caualieri, e secolari, seguirà infrà le parti la pace, di che apparisca nella Cancelleria dell'ordine pubblico istrumento, da rogarsi in Pisa per il notaio della Religione, e fuori di Pisa da quei notai, che seruiranno detta Religione se ve ne saranno, se non da altri notai, s'intenda diminuita la metà della pena à quel tal Caualiere, che in detta pena fosse incorso. Et a quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all'accuse, ouuero inquisizioni il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quartà parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno priuazione d'abito, o della vita; percioche vogliamo che la pena della priuazione d'abito, e di vita s'intendino, e siano esclusi da ogni benefizio di diminuzione tanto per pace, come per confessione, dichiarando che sempre, che occorrerà per qualche delitto imporre a vn Caualiere pena di quarantena, e che ci sia la confessione, e pace a suo fauore, si debbe diminuire, e ridurre a vna settena, e se succederà o la pace sola, o la sola confessione, a due settene.

Della

Della professione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, o disfacendo muraglie, facendo ciò per se stesso, o altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata piu, o meno graue.

Di chi di dì, o di notte farà tumulti.
Cap. XX.

IL Caualiere, che di giorno, o di notte tempo, facesi tumulti alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, o finestre, o vsasse alcun'altra violenza, e se haurà turato o vsci, ò finestre con calcina, o l'haurà imbrattate con alcuna lordura, o datoui dentro de' sassi, sia condennato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto; e se vi hauesi messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'abito; ma se il fuoco non si fosse attacato, o non vi hauesi fatto danno, priuisi dell'anzianità di tre anni.

Di chi si disfida a duello. Cap. XXI.

SE vn Caualiere sfiderà vn'altra persona, ouuero accetterà disfida di quelli per cartello, o per terza persona, o con parole, sia priuato perpetuamente dell'abito, e posto in prigione; e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrigno, o haurà preso parte per alcuno duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

QValunque Caualiere, che bestemmierà, o rinnegherà, o schernirà il Santissimo Nome di Dio, e della Beata Vergine Maria, e de' suoi Santi, la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi,

la terza

a terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Granmaestro, & il Consiglio, ilquale possa, qualunque volta, aggiugnere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie.
Cap. XXIII.

I beni delle spoglie de'nostri Caualieri, quali secondo la disposizione del cap. 6. del Titolo del Tesoro appartengano di buona ragione al Tesoro commune, non è lecito ad alcuno, ne in alcun modo si permette che si riceuino, o maneggino da altri, che da quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch'egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'abito, e se non li passerà, sia punito alla quarantena. Similmente chi porrà le mani sù denari, o altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Granmaestro, o al Conuento, e se l'vsurperà, se li spogli l'abito; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, o inuolato da lui, si rimetta, e rifaccia al Tesoro de'beni del delinquente. E perche questo statuto, che alcuno Religioso perda l'abito per ogni eccesso che passi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuero, conciosia cosa che i delitti s'agrauino, e alleggerischino grandissimamente dalle loro circostanze i Però vogliamo che ancora in questo si considerı, e pesi la qualità, e si proceda con maturo consiglio. Qualunque volta dunque alcuno sarà querelato d'alcun danno, ilqual passi venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Consiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutti i sutterfugi rimossi, s'attenda solamente la verità del fatto in tutti i modi possibili per li nostri statuti, e si facci giustizia, secondo che meriterà la qualità del delitto, & i meriti o demeriti del reo.

De'concubinarij. Cap. XXIIII.

NEssuno de'nostri Caualieri debbe in modo alcuno, tener cōcubine, ne nella casa propria, ne fuori di essa; e se alcuno

cuno posta da parte la buona fama farà il contrario, e sarà con uinto di cotale errore, o per fama pubblica, o per testimonianza d'huomini degni di fede, o per cõfessione di propia bocca, vogliamo che sia ammonito prima tre volte dal suo superiore, che si leui da cotal pratica, e fugga cotale infamia, e se egli non ostante l'ammonizione tre volte fatta, perseuererà contumacemẽte nel delitto, vogliamo, che passati quaranta giorni, dalla prima amminizione, se sarà Commendatario, sia priuato, *ipso facto*, e senz'altra solennità, di tutti i frutti della sua Commenda per tre anni, e se sarà Caualiere cõuentuale, perda tre anni d'anzianità; e se sarà Caualiere d'vbbidienza, sia priuato per tre anni di qualunque amministrazione dell'ordine nostro. E chi fosse per il medesimo errore condennato tre volte, essendo di perduta speranza sia priuo dell'abito.

Alcuni casi per i quali i Caualieri incorrono la pena della settena. Cap. XXV.

CHi si parte da gl'vfizi diuini, chi è nella settena, e rizzandosi nõ rende grazie a Dio; chi interrompe nel Consiglio il parlare de'Consiglieri, chi mangia senza il segno ò Croce della Religione, sia punito con la settena, senza diminuzione.

Alcuni casi, per cagione de'quali, i Caualieri incorrono la pena della quarantena. Cap. XXVI.

PRimieramente chi non vbbidisce a'comandamenti del Granconteſtabile, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'arme di mare, o di terra, non può incorrere in minor pena della quarantena. Coloro che s'intromettono negl'vfizi altrui. Qualunque Caualiere mangia in camera, o in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrono tutti nella quarantena.

ò settene, basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarantena, ò settena. Chiunque sarà giudicato alla pena della Quarantena, ò settena, sofferi solamente la disciplina della Quarãtena; nel qual tempo non posino portare arme, & è necessario che vadino vestiti cõ veste lunga, secondo l'abito della nostra Religione; Dichiarando che quel Caualiere, che sarà condennato in settena, ò Quarantena, e si trouerà lontano dal Conuento, e Città di Pisa piu che 60. miglia, possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al superiore di detta Chiesa l'ordine dell'essequire la settena, ò Quarantena, conforme à quanto di sopra è detto, e pregarlo che li voglia costituire vn prete, che li dia la disciplina, e di tutto produca fedi autentiche dal Vescouo, ò Vicario di quel luogo, e da quel Prete, che li darà la disciplina, & insieme l'essamine di testimoni, per chiarezza dell'osseruanza de' digiuni, & altre cose dette di sopra; e questo affine che quel Caualiere, che sarà sì lontano, nõ habbia (oltre alle penitenze di settena, o Quarantena, venẽdo a Pisa a farla) a essere grauato di spesa, & altre incommodità, e l'osseruanza di dette penitenze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni essaminati dal notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che sarà stato condennato tre volte alla carcere.
Cap. XXIX.

QValunque Caualiere sarà stato, per li suoi demeriti, condennato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell'anzianità a fauore di quel Caualiere, che succede immediate doppo lui anziano, e non de gl'altri, che seguitano anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'abito.
Cap. XXX.

SE vn Caualiere, o per incostanza sua, o ingannato dall'insidie del demonio, haurà di sua propria autorità, fuori del

Conuento, lasciato l'ordine nostro, e poi, di ciò pentendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello spedale de gl'infermi, e l'infermiere sia tenuto prouuederlo di tutte le cose necessarie, insino a tanto, che'l Consiglio determini sopra il fatto suo, se vogli concederli, o negarli misericordia; e se egli non conseguirà la misericordia, se li concede facoltà di potere andarsene liberamente douunque più li piacerà. E se alcuno non fosse Caualiere del nostro ordine, o fosse stato Caualiere, e di poi fosse priuo dell'abito, e si mettesse l'abito della Religione nostra, sia condennato in galera in perpetuo.

Dell'vbbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è, ne più vtile, ne più necessaria, in qualunque congregazione, che l'vbbidienza, senza la quale ciascuna compagnia tostamente si risolue. E perciò ordiniamo, che tutti i Caualieri nostri, e ciascuno di essi (qualunque si siano) vbbidischino a'comandamenti, e precetti del Granmaestro, e di tutti i loro superiori; Onde se alcun Caualiere stando nel Conuento, non sarà vbbidiente, come habbiamo detto, per la prima inobbedienza sottentri alla pena della settena, per la seconda dee soggiacere alla quarantena; e se sarà tanto contumace, che ancora la terza volta non voglia vbbidire, priuisi dell'abito; il che così si dee intẽdere, se li sarà posta querela dopo qualunque comandamento non adempito, & il medesimo vogliamo che si osserui fuori del Conuento, riseruando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcun Caualiere non volesse vbbidire al primo comandamento del Consiglio, tosto che sarà certa l'innobbediẽza sua, senza altra citazione, ammonizione, o procesio, sia priuato dell'abito, se già fra debito tempo, dal dì dell'intimazione del mandato, non producesse legittime, & sofficiente cagioni dell'impedimento suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouersi a far comandamenti, quali possino per l'inobbedienza portare seco

la pena

la pena di priuazione dell'abito, se non per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiui Amministratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, iquali per loro colpa, o negligenza haranno deteriorate, e fatte peggiore le commẽde, le magioni, ò altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, o peggioramẽto sarà chiaro, siano priuati delle commende de gl'vfizi, & d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de'nostri beni. Della medesima pena siano puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioè i boschi ombrosi, doue si va a diporto, e per istarui al fresco, se già non facessino ciò per riparazione delle commende, e de gl'edifizi, de'quali hanno cura, e per honesto vso della casa, doue habitano, ilquale vso s'intende de gl'arbori secchi, e che non producono frutto. Possino bene seruirsi secondo il costume del paese, e del luogo, doue elleno sono poste, di quelle selue, quali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant'anni; Non comprendendo in questo Capitolo i Commendatori di commende di padronato; lequali hanno da per se particolare disposizione.

Delle pene de' delitti straordinarij. Cap. XXXIII.

QVel Caualiere, che comporrà lettete, sonetti, polizze, o pasquinate, con tassare alcuno Caualiere; o haurà commesso, che si faccino, ò prestato il luogo, doue si legghino, recitino, ò scriuino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, o fatto scriuere, o mandato in Consiglio, ò Capitolo, lettere, ò polizze senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di priuazione dell'abito, se sarà Caualiere, e se sarà, secolare, se ne dia notizia all'ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione li parrà;

e chi farà portare armi à persone, che non istāno seco, e faccia fede alla giustizia del cōtrario, incorra in pena di sei mesi d'anzianità e sia confinato alla galera per sei mesi. Quello che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena couenzionale, nella pena delli statuti, e le leuate d'offese s'intendino rotte, per la ammenazione sola fatta con armi, ò con guanto, ò simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auersario. Ma le paci, e tregue non s'intendono rotte, e non si tocca con l'ammenazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore, o pretesto intromettersi, ò interuenire ad alcuna rissa, o quistione d'altri, che non tocchi alla persona sua propia, e chi porterà, ò farà portare ambasciate, lettere, o cartelli scritti di alcuna sorte, infra chi fosse la quistione, ò tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani, ouuero darà Consiglio, ò aiuto, ò fauore, o accompagnerà i quistionanti per istrada, o a' luoghi della quistione, o presterà, o prouuederà loro armi d'alcuna sorte, o dirà, o farà alcun'atto, che si possa escogitare detto, o fatto, a fauore d'alcuno de' quistionanti; ò interuerrà nelle quadriglie, sia condennato in pena di scudi cinquanta d'oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono à chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Cōsiglio parrà conuenirsi. Quel Caualiere, che ardirà fare attentamenti di Soddomia, sia punito in pena di mesi sei di cōfino di carcere, e d'vna nauigazione di galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Consigli, e Capitoli, mette scopertamente il suo voto nel bossolo, debba perdere scūdi cinque per ciascuna volta, da applicarsi immediatamente al Tesoro commune; chi giucherà in palazzo, e palazzotto ad altri giuochi, che à scacchi, e tauole, incorra in pena della settena. Il Caualiere, che contro gl'ordini, e bandi delli statuti del Serenissimo Granmaestro, porterà, o vserà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'un braccio, e mezzo, in alcun luogo di detti stati Ducali, sia punito in viaggi tre di galera, da che le galere escano, a che ritornano a sciouerno, e quello che li mettesi, o

toneſsi dentro nella Città di Fiorenza, ſia punito in pena di priuazione d'abito.

Delle pene d'alcuni delitti di Galera.
Cap. XXXIIII.

OGni volta che il Generale delle galere, o ſuo Luogotenente haurà comandamento, che neſſuno debba sbarcare in terra per ſuoi biſogni particolari, non poſſa alcuno Caualiere ſenza licenza di eſſo Generale, ò ſuo Luogotenente sbarcare, ſotto pena della ſettena. Quelli che abbandoneranno, o laſceranno le galere, ſenza aſpettare il ritorno di eſſe, ſiano puniti, e priuati dell'anzianità, dal dì, che partirono le galere, al dì che ſaranno tornate a Liuorno, e del vitto del Conuento, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette galere, e per quelli che haueſsino commenda, in meſi ſei de' frutti della loro commenda; e chi non haueſsi ne anzianità, ne commenda, in meſi ſei di carcere, e ſe per tal partita naſceſsi diſordine alcuno, ſiano priuati dell'abito.

CONCLVSIONE DELLO STATVTO.

LE quali legge, e ſtatuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giuſti, vtili, e neceſſari al noſtro ordine, habbiamo ordinati, e riformati, con eſpreſsa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' priuilegi, patenti, eſſenzioni, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendatari di Padronato, ò altri di qualunque grado, e condizione, a' quali per il paſſato fuſsi acquiſtata ragione ò doue per patto altrimenti, per l'auuenire nella fondazione delle commende ſi diſponeſſe, caſſando, & annullando tutti gli altri ſtatuti, leggi, ordini, reſcritti, addizioni, dichiarazioni, conſuetudini, vſi, e qualunque altre diſpoſizioni con-

tenute ne'libri, e volumi antichi, e moderni delli ſtabilimenti della Religione, così a ſtampa, come a penna, in modo che li preſenti ſtatuti ſolamente ſi debbino attendere, & oſſeruare inuiolabilmente, e tutti gli altri ſiano come ſe fatti non fuſsero.

FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC. GRANMAESTRO.

Ad mandatum ſuæ Celſitudinis.

Carolus Antonius Puteus Archiepiſcupus Piſanus.
29. Martij. *M D X C.*

REPER-

REPERTORIO
DI TVTTO IL CONTENVTO
NELL'OPERA.

Oncessione di PAPA Pio Quarto al Duca di Fiorenza, di poter fondare l'ordine. a car. 1
Confermazione, & approuazione del medesimo Papa Pio Quarto della fondazione del l'Ordine. a car. 5
Priuilegi, facoltà, & indulti, concessi dal medesimo Papa Pio Quarto al Gran Maestro; alla Religione, & a' Caualieri. a car. 11
Priuilegi, e facoltà concesse dal Duca di Fiorenza, Gran Maestro, alla Religione, & a' Caualieri. 19
Dichiarazione della Ruota di Roma, che li Caualieri di Sãto Stefano posino fare la prosessione ordinata da'Capitoli della loro Milizia infra l'anno della probazione, & non si compredino nel Decreto del Concilio di Trento, alla sessione 25. cap. 15 22
Dichiarazione della medesima Ruota di Roma, che li Caualieri di Santo Stefano siano capaci de' benefizi ecclesiastici secolari. 26
Voto d'alcuni Auditori della Ruota di Roma che li Caual. di S. Stef. siano capaci de' benefizi Ecclesiast. Secolari. 27
Decreto della sacra Cõgregatione sopra le cose della dataria di Roma, che li Cau. di S. Stef. posino eßer prouisti de' benefizi Ecclesiast. Secolari. 30
Priuilegio concesso da Papa Sisto Quinto, al Gran Duca di Toscana, & Gran Maestro del l'Ordine di Santo Stefano, di potere mettere in Commenda li spedali delli Stati di S. A. S. gouernati da laici, & instituiti per seruar ospitalità. 31
Priuilegio, e facoltà concessa dal medesimo Sisto Quinto a' Caualieri di Santo Stefano, ancorche vsforati, e bigami, di potere ottenere pensioni sopra benefizi ecclesiastici, fino à Ducati 200. annui di Camera, e ritenerne altre di qualunque somma, e quãtità maggiore, senza andare in abito clericale. 35
Cagioni, che hanno mosso il Grã Duca Ferdinando alla riforma vniuersale delli stabilimenti dell'Ordine. 43
Proemio del Duca Cosimo, fondatore dell'Ordine. 44

DEL-

DELLA REGOLA de'Caualieri.

Titolo Primo.

Della Regola de'Caualieri di Santo Stefano. cap. 1. 45
Delli Statuti, e Constitutioni della Religione de'Caualieri. cap. 2. 45
Dell'vfizio e professione de'Caualieri. cap. 3. 46
Della pena di chi trasgredisce la Regola, e li Statuti. cap. 4. 47

DEL MODO DI riceuere i Caualieri.

Titolo Secondo.

Della diuisione de'gradi de' Caualieri. cap. 1 48
Della qualità di coloro che debbono essere accettati nell'Ordine. cap. 2 49
Delle probazioni che si debbono fare innanzi che alcuno si accetti. cap. 3 50
Delle qualità che si ricercano ne' Caualieri seruenti d'arme. cap. 4 53
Del riceuimẽto de' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, e delle prouanze, che sono tenuti fare, cap. 5 54
In che modo i Caualieri dell'Ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima profess. dell'abito di essa. c. 6 55
Dell'abito de' Caual. cap. 7 69
Che non possa muouersi lite contro Caualieri dello stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Caualieri contro li Capitoli. cap. 8 71
Che vn Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere milite, se non per alcuna notabile proua. cap. 9 72
In qual modo si debbano priuare dell'abito i Caualieri. c. 10 72
In qual modo si renda l'abito à Caualieri, che ne sono stati priuati. cap. 11 74

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

Del culto diuino. cap. 1. 76
I giorni ne' quali i Caualieri sono tenuti digiunare. c. 2. 77
Dell'obligo, che hanno li Caualieri di confessarsi, e communicarsi cap. 3. 77
Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de i diuini vfiti. cap 4 78
Della precedenza, e residenza de' Caualieri. cap. 5 79
Delle processioni, che si debbono fare. cap. 6 80
Che si debbono fare preghiere per la pace. cap. 7. 80
Che si preghi Iddio per la pace, e salute del Gran Maestro, e di tutta

tutto l'ordine.cap.8 80
Dell'Orazioni, che si debbono dire per ciascuno Caualiere che muoia.cap.9 81
Della Messa che si debbe celebrare per i morti,cap.10 81
Dell'ordine, che si debbe seruare nel celebr.le Messe.c.11. 81
Delle Prediche.cap.12 82
De' Precettori, e maestri de' Cherici.cap.13 82
Della Promozione de' Cherici alli ordini sacri.cap.14 82
Dell'adornare, e parare le Chiese.cap.15 83
De' Buon'huomini della Chiesa. cap.16 83
Che tutti i beni deputati al culto diuino che si trouerann nelle spoglie de' Caualieri, s'apparteghino alla Chiesa conuentuale.cap.17 84
Della recognizione, che debbono fare i benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. cap.18 84
Giorni ne' quali i Caualieri sono tenuti portare l'abito, & andare all'vffizio.cap.19 85

DELL'OSPITALITA'.

Titolo Quarto.

DEll'Ospitalità, ouuero di curare gl'infermi.cap.1.86
Come il Buonhuomo, e lo Scriuano della infermeria si debbono portare.cap.2. 87
Che si faccia vn'inuentario delle masserizie della infermeria. cap.3 87
Come la bottega dello speziale dell'infermeria sia visitata. cap.4 88
Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'inferm.c.5 89
Della elezzione, & vffizio dell'infermiere.cap.6 90
Che li ammalati si debbino portare modestamente nell'infermeria.cap.7 91
Abilità de' Caualieri.cap.8. 91
Che i Caualieri entrando nell'infermeria si debbino confessare, e communicare.cap.9 91
In che modo i Caualieri morti si debbino sepellire.cap.10. 92
Che i corpi de' secolari morti nel la nostra infermeria siano onoreuolmente sepelliti.c.11. 92
In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'infermeria.cap.12 93

DEL TESORO Comune.

Titolo Quinto.

DElle ragioni, e carichi del Tesoro della Relig.c.1. 94
Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro.cap.2 95
Della entratura, o recognizione da douersi fare da' Caualieri. cap.3 96

Di che

Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, e della pena di chi non li paga.c.4 97
Delli debitori del Tesoro.c.5.98
De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Thesoro.c.6 98
Dell'Armi, che si debbono dare da' Caualieri.c.7 99
Dell'vffizio de' riceuitori.capitolo 8 99
Come si hanno à portare i riceuitori nel cauare le spoglie. cap.9 100
Del riueditore generale de' conti.cap.10 101
Che i riceuitori piglino la possessione delle commende senza licenzia di alcuno, capitolo 11 102
De' cinque riueditori del Tesoro. cap.12 102
Che i debiti de' Caualieri morti si paghino a' creditori. capitolo 13 103
Che le ragioni del Tesoro non si spendino in liti.c.14 103
Del salario delli Ambasciadori. cap.15 104
Del soldo da pagarsi a' Caualieri.cap.16 104
Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro.cap.17 104
Delle lettere di cãbio.c.18.105
Dell'obligo de' Caualieri. capitolo19 105
Dello Scriuano generale. capitolo20 106
Del Commessario del Conuento, e suo vffizio.c.21. 107

DEL CAPITOLO Generale.

Titolo Sesto.

IN qual modo si celebri il Capitolo generale. cap.1 108
Quali Caualieri debbino interuenire al Capitolo generale. cap.2 114
Che l'interessati non possino essere presenti alle deliberazioni. cap.3 115
Delle scuse, & impedimenti de' Caualieri assenti.c.4 115
Quali Caualieri nõ possino eleggersi nel numero de' 16.Capitolanti.cap.5 116
Della elezzione delle dignità maggiori.cap.6 116
De' deputati dello Squittino che si fa nella elezzione de' graduati.cap.7 117
Del vitto che si dà a' Caualieri del Capitolo.cap.8. 118
Che a nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo.cap.9. 118
Quãti giorni debbe durare il Capitolo Generale.cap.10 118

DEL CAPITOLO Prouinciale.

Titolo Settimo.

DEl Capitolo Prouinciale. cap.1 119

DEL

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Tit. 8.

Del Consiglio della Religione, e sua autorità.cap.1 104
Del Luogot.del Grã Maest.c.2.104
La forma del giuramento de' deputati al Consiglio.cap.3. 105
Che nessun Caualiere possa essere citato senza licenzia.c.4 105
Della modestia de' Consigl.c.5.122
Del modo nel quale si debbono vincere i partiti.c.6 122
Del modo, & ordine dello squittinare.cap.7 123
Che non si riuelino le cose, che si trattano ne' Consigli, e Semblee. cap.8 124
Che si osseruino li Statuti, e nõ si allegbino consuetudini, o abusi. cap.9 125
Delle cause ciuili, che sono a cognizione del Consiglio.c.10 125
Della istãtia delle cau.c.ci.11.126
Della giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause criminali.cap.12 127
Delle inquisiz.e denũzie.c.13.127
Del modo di procedere contro li accusati, & inquisiti contumaci. cap.14 128
Del modo del procedere contro li non contumaci.c.15 129
Del modo del procedersi quando è allegata l'assenza dell'accusato, o inquisito.cap.16 131
Fra quanto tempo si debbano spedire le cause crimin.c.17 131
Che nessuno che non sia Cau.possa essere ammesso a procurare ne' giudizi dell'ordine.c.18 132
Che si debba essaminare i testimoni. cap.19 132
Che le sentenzie si debbino scriuere e publicare.cap.20 133
Delle appellationi.c.21 133
De' termini fra' quali s'hãno a essequire le cõdannagioni, e pene, e del modo d'essequirle.c.22 134
Che le solennità ommesse, non rendino le sent.inualide.c.23 134
Delle spedizioni, che si debono fare dal Grãmaestro, o dal Consiglio. cap.24 135
Dell'Audienza publ.c.25 135
Della Bolla della Religione, e del Granmaestro.cap.26 136
Delle ferie che si debbbono osseruare, ne' giudizi della nostra Religione oltre alli giorni della Dominica.c.27 137

DEL GRANMAESTRO. Tit. nono.

Che i Caualieri vbbidiscbino al Granmaestro.cap.1 140
Quali cose il Granmaestro può concedere a' Caualieri.c.2 140
Che il Granmaestro non possa alienare le cose che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione.c.3 141
Del Bollo ouero sigillo del Granmaestro.cap.4 141

DELLI VFIZI, E DIGNItà de' Caualieri. Tit. X.

Del Comendat.Magg.c.1. 142
Dell'autorità del Grã contestabile.cap.2 142
Dell'autorità dell'Ammir.c.3.143

Del

Del modo di armare legni, e vaßelli latini e quadri.c.4. 144
Dell'vffizio del Grancancelliere, e Vicecancelliere.c.5 145
*Dell'vffi.del Tesoriere gen.c.6.*146
Dell'vfizio del Conseruadore generale.cap.7 147
*De' salari, e stipēdi da pagarsi per il Tesoro a' Cau.graduati.c.8.*148

DE' PRIORI. Tit. XI.

Dell'vffizio del Grampriore, e sua giurisdizione. 149
De' Priori, & Balì.cap.2 151
Del modo d'eleggere il Priore della Chiesa, sua facoltà, e giuridizzione.cap.3 153
Dell'Archiuio.cap.4 155

DELL'VFIZIO, ET ESSERcitio de' Caualieri. Tit.XII.

Cheli vffizi dell'ordine si diano a' Caualieri.cap.1 156
*Che i Caualieri seruenti d'arme esercitino i loro vfizi,cap.2.*156
In che modo i Caualieri s'abbino a portare nel Cōuento.cap.3. 156
*Del proprio eßerc.de' Cau.c.4.*157
Delle malattie, che acquistano i Caualieri per causa delle nauigazioni.cap.5 158

DE LE COMENDE, ET AMministr. di esse. Tit. XIII.

A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere vn Caualiere.cap.1 160
*Tra quanto tempo i Caualieri possino conseguire Cōmēde.c.2.*160
*Delle lettere d'Anzianità.c.3.*162
Che nel conseguire le Commende migliori, si segua l'ordine dell'Anzianità.c.4 162
*Che si proceda senza indugio a dar le Comm.de' Cau.morti.c.5.*162
De' beni ricuperati per i Caualieri da' secolari.c.6 163
Della prouisione de' benefizi eccles. e delle Commende.c.7 164
Della dichiarazione dell'anzianità de' Caualieri.c.8 165
*De' fondatori di Commende di padronato, e loro priuilegi.c 9.*165
Proibizione dello smembrare Commende.cap.10 170
Proibitione che non si possa hauere più che vna Commenda di quelle della Religione.c.11 170
*Fra quāto tēpo i chiamati à successione di Commende, debbono domādarne l'inuestitura.c.12.*170
Che i descendenti de' fondatori di Commēde debbino essere nati di madre nobile.c.13 171
Che i transunti di fondazioni di Commende faccino proua contro la Religione.cap.14 171

DELLE VISITE. Tit.XIIII.

Della Visitatione delle Commende.cap.1 172

DE' CONTRATTI, ET alienationi. Tit. XV.

*Che i Caualieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Relig.c.1.*174
Che i Caualieri non faccino contratti finti ne simulati.c.2. 175

DELLE ALLOGAGIONI. Tit. XVI.

Che i Mortuari, e le vacanti nō s'affittino se non con l'autorità,

tà, et licẽza della Relig. c. 1. 176
Che le spoglie de' Caualieri si debbino vẽdere, e come s'hãno affittare le Cõmende vacãti. c. 2. 176
Che durãte il mortuario, e la uacante nõ si posino far restaurazioni, o miglioramenti. cap. 3 177

DELLE PROIBIZIONI, & pene. Tit. XVII.

CHe i Ca. nõ essercitino arti proibite, e vili, ne seruino saluo a Principi, e grã psonaggi. c 1. 179
Che i Cau. non s'astringhino a persona alcuna cõ giuramento, o altra maniera di lega. c. 2. 179
Che i Caualieri non si partino dal Cõuento senza licenza. c. 3. 180
Che i Caualieri non occupino le Commende. cap. 4 181
Come, e quando li Caualieri possino liber. gli schiaui c. 5 181
Che i Caualieri, che hãno vfizi nel l'ordine nõ armino legni. c. 6. 181
Che nõ si dia saluocõdotto, ricetto, immunità, o franchigia. c. 7. 183
Che non si poßa far tregua senza il consenso del Granmaestro, con gl'Infedeli. c. 8 183
Dell'artiglierie, & d'altre armi della Religione. cap. 9 184
Che i Caual. non interuenghino nel le guerre de' christiani. c. 10. 184
Nessuno Caualiere possa domandare vffizio nel Consiglio, o nel Capitolo. cap. 11 184
Che i Caualieri in domandando le dignità non vsino parole ingiuriose. cap. 12 185
Che nessuno vadia senza l'abito. cap. 13 185
Che li accusati sendo condenati nõ posino conseguire commende. cap. 14 186
Che i Caualieri non faccino tumulto nelle magioni. c. 15 186
I casi per i quali li Caualieri si priuano dell'abito. c. 16 187
Delle pene de' malefizi ordinari. cap. 17 188
Del benefizio della confessione, e pace. c. 18 190
Della posseß. turbata. c. 19 191
Di chi di dì, o di notte farà tumulto, cap. 20 191
Di chi si disfida a duello. c. 21. 191
Delle bestemmie. c. 22 191
Che nessuno ponga le mani nelle spoglie. cap. 23 192
De' Concubinari. cap. 24 192
Alcuni casi per i quali i Cau. incorrono la pena della Sett. c. 25. 193
Alcuni casi per cagione de' quali i Caualieri incorrono la pena della quarantena. c. 26 193
La forma dall'essecutione della pena della Settena. c. 27 194
La forma della essecuzione della pena della quarantena. c. 28 194
Di colui che sarà stato condennato tre volte alla carcere. c. 29. 195
Di coloro che fuori del Conuento hãno lasciato l'abito. c. 30. 195
Dell'obedienza. c. 31 196
De' cattiui amministrat. c. 32. 197
Delle pene de' delitti straordinary. cap. 33 197
Delle pene d'alcuni delitti di Galera. cap. 34 199
Conclusione dello statuto. 199

Il Fine della Tauola.

REGISTRO.

*A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni.

IN FIORENZA,

Nella Stamperia di Filippo Giunti. MDXCV.

Con licenza, & Priuilegio per X. anni.

Errori trascorsi nelli Statuti de Caualieri di S. Stefano.

car.	ver.	Errori	Correttioni.
6.	25.	*eorundem.*	*earundem.*
13.	22.	*beneficio*	*beneficia.*
21.	11.	*Pijs*	*Pisis.*
23.	3.	*io*	*in*
24.	19.	*uidetur*	*uidentur.*
25.	14.	*dequod*	*de quo*
34.	12.	Nam	Non.
34.	30.	X I	X I I.
40.	19.	V*tique*	V*trique*
48.	12.	Commẽdatori	Commendatarij
74.	22.	*quidichi*	*giudichi*
77.	18	*i*	*il*
89.	21.	*sentirsi*	*seruirsi.*
96.	12.	I I.	I I I.
97.	14.	*oraZioni*	*ereZZioni*
99.	9.	T*astamento*	T*estamento*
100.	19.	X I	I X.
109.	20.	*faccia*	*fa alcuno*
109.	28.	*ua*	*sia*
110.	13.	*materia*	*maniera.*
114.	3.	*prijs*	*Pijs*
123.	7.	*ouuero*	*ò uero*
126.	27.	*tempo produrre*	*tempo à produrre*
129.	10.	*precedere*	*procedere*
132.	5.	*cõporre terminare*	*cõporre e terminare*
133.	26.	*si darà*	*sia data*
135.	5.	*commesse*	*ommesse*
138.	9.	29	26
143.	30.	Falcone	Focone
145.	9.	*di qualunque*	*in qualunque*
145.	11.	*e procurare*	*à procurare*
149.	19.	*di*	*da*
151.	10.	*detto vffiZio*	*detto suo vffiZio*
154.	23.	*si debba*	*li debba*
180.	1.	X V I	X V I I.
183.	2.	V I I I	V I I.
185.	23.	*sarà*	*farà*
191.	1.	*professione*	*possessione*
192.	1.	*a terra*	*la terra*
198.	9.	*e non*	*se non*
198.	32.	*Statuti*	*Stati*
199.	32.	*comandamẽto*	*comandato*

Errori della Tauola.

Errori — Corettioni

Titolo del Consiglio Cap. X I. dell'instanZa delle cause ciuili ci manca.
Titolo de priori Cap. I. dell'VffiZio del Granpriore ci manca. Cap. I.